

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1814

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
(ANDREATTA)

di concerto col **Ministro dell'interno**
(MANCINO)

col **Ministro di grazia e giustizia**
(CONSO)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(SPAVENTA)

col **Ministro delle finanze**
(GALLO)

col **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

col **Ministro della difesa**
(FABBRI)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**
(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1994

Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con
allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	10
Testo del Trattato	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato *Open skies*, «cieli aperti», è stato firmato ad Helsinki il 24 marzo 1992 dai sedici Paesi membri dell'Alleanza atlantica e dagli ex membri del Patto di Varsavia. In tutto venticinque Paesi, tenuto conto del fatto che, fra i successori dell'Unione Sovietica, fino ad ora soltanto la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Georgia ed il Kirgistan hanno sottoscritto l'accordo.

Quest'ultimo traduce in realtà quello che solo pochi anni fa sarebbe apparso irrealistico, aprendo i cieli di tutti i Paesi partecipanti, in un'area compresa fra Vancouver e Vladivostok, ai sorvoli da parte degli altri Paesi membri.

L'obiettivo di tali sorvoli è essenzialmente di carattere militare, nella misura in cui essi consentono la verifica dall'alto, grazie all'uso di sensori specifici, dell'osservanza da parte di ciascun Paese degli impegni assunti sul piano internazionale nel settore del controllo degli armamenti.

Un eventuale impiego dei medesimi voli a scopo di monitoraggio ecologico è anche menzionato dal Trattato; esso richiede un ulteriore approfondimento - che è stato già avviato - per essere reso attuabile.

L'idea che sta alla base del regime *Open skies* era stata lanciata per la prima volta nel 1955 dall'allora Presidente americano Eisenhower; il mondo si trovava in piena atmosfera di guerra fredda - basti pensare che in quello stesso anno vide la luce il Patto di Varsavia - e non stupisce pertanto che essa non abbia avuto allora alcun seguito. Ripresa dal Presidente Bush nel maggio 1989, l'iniziativa, dopo un avvio incerto, ha beneficiato del rapido evolversi della situazione internazionale e, nel giro di meno di tre anni, è sfociata nel testo dell'accordo la cui ratifica questo Parlamento è oggi chiamato ad autorizzare.

Il Trattato, che segue di poco l'entrata in vigore dell'Accordo sulla riduzione delle forze convenzionali in Europa (CFE), in pratica lo completa e costituisce allo stesso tempo un notevole passo avanti nel rafforzamento della fiducia reciproca fra Paesi un tempo ostili.

Esso offre ad ogni Paese firmatario l'opportunità di effettuare voli di osservazione su territori un tempo praticamente ignoti, come la Siberia, e, di converso, consente ad aerei russi di sorvolare aree prima inaccessibili del mondo occidentale, in nome della trasparenza delle reciproche azioni ed in uno spirito di collaborazione piena ed incondizionata.

L'accordo è composto da diciannove articoli e dodici allegati tecnici.

L'articolo XVII prevede che esso entrerà in vigore sessanta giorni dopo il deposito di venti strumenti di ratifica, fra i quali devono figurare quelli dei Paesi ai quali siano state assegnate quote di ispezioni non inferiori ad otto. Poichè all'Italia è stata assegnata una quota di dodici voli annui, la ratifica dell'accordo da parte del nostro Paese è indispensabile all'entrata in vigore dell'accordo stesso.

Al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e di facilitarne l'attuazione, l'articolo X istituisce una Commissione consultiva «cieli aperti», che adotta decisioni e formula raccomandazioni per consenso. Grazie al dispositivo dell'applicazione provvisoria del Trattato, previsto dall'articolo XVIII, la Commissione consultiva è entrata in funzione sin dal giorno della firma del Trattato. Essa ha sede a Vienna, dove riunioni hanno luogo regolarmente per la trattazione di questioni inerenti alla predisposizione delle intese necessarie all'applicazione dell'accordo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Trattato prevede specifiche quote di voli attivi (di ciascun Paese verso gli altri) e passivi (che ciascun Paese è tenuto a ricevere) per ogni anno di validità; l'Italia, come sopra accennato, ha ottenuto il diritto ad effettuare dodici voli e deve pertanto disporsi a ricevere dodici voli sul proprio territorio.

I voli possono essere effettuati utilizzando aerei del Paese osservatore, di quello osservato, ovvero di Paesi terzi, a seconda delle specifiche intese in argomento.

Per eseguire le varie osservazioni in volo sono previste diverse categorie di sensori, le cui specifiche tecniche devono essere rispettate da tutti i Paesi. L'articolo IV enumera come segue le predette categorie, che sono esclusive:

- a) apparecchi fotografici ottici panoramici e a fotogrammi;
- b) videocamere con visualizzatore in tempo reale;
- c) dispositivi a scansione lineare a raggi infrarossi;
- d) radar ad apertura sintetica a scansione laterale.

I dati raccolti durante i voli di osservazione saranno a disposizione di tutti gli Stati membri.

L'entrata in vigore di questo accordo aprirà dunque nuovi orizzonti all'attività ricognitiva del nostro Ministero della difesa; l'Italia potrà infatti allargare la propria sfera di osservazione ad un'area geografica vastissima.

Un aspetto che non si può tuttavia ignorare è il notevole sforzo economico che ciascun Paese firmatario dovrà affrontare per l'applicazione del Trattato, come documentato nell'allegata relazione tecnica, le cui cifre più alte si riferiscono alle previsioni del Ministero della difesa; ciò deriva in gran parte dagli elevati costi connessi con l'allestimento di aerei idonei allo scopo e con l'acquisto dei sensori da collocare sugli aerei. Si tratta, in alcuni casi, di prodotti di alta tecnologia, come, per esempio, il radar ad apertura sintetica (SAR). L'uso di questo sofisticato strumento è consentito solo a partire dal 1997,

allorchè si prevede che l'applicazione dell'accordo avrà raggiunto un regime di pieno funzionamento; rispetto all'impegno finanziario che graverà sul bilancio dello Stato a partire dal 1997, che comprenderà l'impiego del SAR, il cui costo di sviluppo è indicato ipoteticamente, in assenza di dati certi, lo stanziamento previsto per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 si può perciò considerare relativamente contenuto.

Una contropartita alle ingenti spese che l'Italia dovrà affrontare per applicare l'accordo, potrà essere rappresentata dalle ricadute economiche sulle industrie italiane del settore aereo e dei sensori ottici, che potranno partecipare alle gare, bandite in ambito europeo, ai fini dell'acquisizione del materiale necessario.

A tale proposito vale la pena di sottolineare che è in corso, nel quadro della Unione dell'Europa occidentale (UEO), un lavoro di coordinamento, che mira a razionalizzare la scelta dei mezzi necessari a far funzionare l'accordo. Esso prevede l'impiego comune di aerei e di sensori e dovrebbe portare pertanto ad una riduzione dei costi individuali.

Tale esercizio affronta il problema in due fasi successive. La prima, detta «fase iniziale», si riferisce al periodo compreso fra la data di entrata in vigore dell'Accordo ed il 31 dicembre 1996, nel quale è solo consentito l'uso dei sensori ottici (quelli cioè delle categorie a) e b) della precedente elencazione). La successiva fase, a partire dal 1° gennaio 1997, corrisponde al periodo nel quale, presumibilmente, il Trattato funzionerà «a regime», poichè sarà consentito l'uso di tutte le categorie di sensori previste.

Per la fase della piena applicazione del Trattato sono allo studio alcune opzioni basate su diverse modalità di impiego comune di aerei e sensori, fra le quali è anche contemplata la possibilità di adibire una piccola flotta di aerei esclusivamente ai voli *Open skies*, in analogia con quanto già avviene in sede NATO con gli AWACS. Tale studio prevede peraltro tempi lunghi di realizzazione, che non consentono di prevedere soluzioni pratiche per la data alla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale l'accordo potrebbe entrare in vigore (presumibilmente intorno alla fine del 1993). Si è pertanto convenuto di affrontare separatamente il problema di trovare una soluzione per la prima fase, usufruendo dei mezzi e dei sensori già disponibili presso i Paesi membri della UEO.

Nel corso di tale prima fase si potrà verificare l'effettiva rispondenza agli obiettivi dell'accordo da parte dei sistemi utilizzati; ciò verrà pertanto a costituire una base di riferimento concreta per le scelte che i Paesi faranno successivamente, ai fini della realizzazione della fase «a regime». In ogni caso, sia per la fase iniziale che per la successiva, è preciso intendimento dei Paesi membri della UEO di propendere per soluzioni che, a seconda delle circostanze, rappresentino quanto più possibile la combinazione dei criteri di economicità e di efficacia.

In questa esposizione relativa alle caratteristiche tecniche e alla portata politica di questo accordo sui cieli aperti, non ci si è

soffermati su una serie di ulteriori dati tecnici, che è preferibile lasciare alla considerazione degli esperti.

È necessario che il Parlamento autorizzi la ratifica del Trattato.

È questo un atto in un certo senso dovuto, dal momento che l'Italia ha firmato il documento, assumendo nel contempo, nei confronti di tutti i cofirmatari, la responsabilità di far sì che esso possa entrare in vigore.

È il caso di ricordare a questo proposito che l'Italia detiene quest'anno la Presidenza della Unione dell'Europa occidentale e che sarebbe pertanto auspicabile che dalla nostra posizione possa partire un segnale di speditezza nella ratifica, che valga da stimolo ed incoraggiamento agli altri Paesi membri dell'Unione, oltre che ai Paesi terzi cofirmatari del Trattato.

In base alle notizie disponibili, fino a questo momento il Trattato è stato ratificato dal Canada, dalla Cecoslovacchia e dalla Danimarca.

RELAZIONE TECNICA

L'adesione dell'Italia al Trattato sui cieli aperti, riguardante la verifica della osservanza degli impegni assunti da ciascun Paese contraente nel settore degli armamenti, comporta i seguenti oneri.

Articolo XVII - L'Italia è tenuta ad effettuare dodici voli annui di osservazione (voli attivi) sui Paesi dell'Est (ex URSS e non) e di riceverne altrettanti sul proprio territorio (voli passivi); tuttavia, la decisione adottata tra i Paesi membri dell'UEO consente agli Stati di limitare il numero dei voli durante la prima fase transitoria dell'accordo.

A tal fine, le spese connesse alla iniziativa sono quantificabili come segue.

a) Nell'anno 1994, sono previsti due voli di osservazione da parte italiana; le relative spese sono così ripartite:

costo per l'utilizzo di un velivolo P 166 per il percorso di 7.000 km = lire 10.504 × km 7.000 = lire 73.528.000 × 1 volo)	L.	73.528.000
costo per l'utilizzo di un velivolo G 222 (lire 9.343 × km 7.000 = lire 65.401.000 × 1 volo)	»	65.401.000
invio in missione di cinque esperti per sette giorni per il prescritto controllo (diaria: 1/4 di dollari USA 101 = dollari 25, al cambio di lire 1.700 = lire 43.000 × 5 esperti × 7 giorni = lire 1.500.000; rimborso spese per alloggio e vitto: 75 ECU, al cambio di lire 1.900 per un ECU = lire 143.000; lire 143.000 × 5 esperti × 7 giorni = lire 5.000.000; lire 1.500.000 + lire 5.000.000 = lire 6.500.000; lire 6.500.000 × 2 voli	»	13.000.000
gestione, sviluppo e duplicazione delle pellicole utilizzate per le osservazioni (lire 4.000.000 × 2 voli)	»	8.000.000
missione in Russia di dieci unità di equipaggio per sette giorni; in relazione al precedente calcolo di missione, l'onere è così quantificabile (lire 13.000.000 × 2 voli)	»	26.000.000

Inoltre, si rende necessario acquistare un sistema completo di sensori (da assemblare in *Pods* e da utilizzare sugli aerei per i controlli); il relativo costo, indicato in 2,4 milioni di dollari USA, pari a lire 4,08 miliardi, al cambio di lire 1.700 per un dollaro, è da suddividere fra gli otto Paesi partecipanti in relazione alla quota dei voli assegnati a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciascun Paese (12 voli per l'Italia, rispetto ai 51 voli complessivi); pertanto, l'onere a nostro carico viene così calcolato:

lire 4,08 miliardi × 12 voli nazionali : 51 voli complessivi	L.	960.000.000
manutenzione per un anno di un sistema di sensori (lire 960.000.000 × 10 per cento)	»	96.000.000

b) Per la ricezione dei quattro voli di osservazione sul territorio nazionale, si rendono necessari:

l'acquisto di un macchinario (tipo Logetronic SP 10/70) per la duplicazione delle pellicole fotografiche	»	237.000.000
il trasporto dell'indicato macchinario mediante utilizzo di un velivolo G 222 per otto ore, che richiede una spesa di (33 per cento di lire 73.000.000 × 4 voli)	»	96.000.000
l'invio in missione di cinque esperti per sei giorni per il prescritto controllo; la relativa spesa è di (lire 263.000 × 5 esperti × 6 giorni = lire 8.000.000 × 4 voli)	»	32.000.000
le spese aeroportuali di atterraggio e parcheggio per il velivolo del Paese osservante per quattro giorni (lire 1.000.000 × 4 giorni = lire 4.000.000 × 4 voli)	»	16.000.000

Totale onere articolo XVII

L. 1.622.929.000

c) Nell'ipotesi di effettuare sei voli di osservazione da parte italiana nell'anno 1995, le relative spese vengono così suddivise:

costo per l'utilizzo di un velivolo C 130 per il percorso di 7.000 km (lire 24.654 × km 7.000 = lire 173.000.000 × 6 voli)	L.	1.038.000.000
invio in missione di cinque esperti per sette giorni per il prescritto controllo; in relazione al precedente calcolo della missione, l'onere è così quantificabile (lire 6.500.000 × 6 voli)	»	39.000.000
gestione, sviluppo e duplicazione delle pellicole utilizzate per le osservazioni (lire 4.000.000 × 6 voli)	»	24.000.000
missione in Russia di dieci unità di equipaggio per sette giorni; in relazione al precedente calcolo della missione, l'onere è così quantificabile (lire 13.000.000 × 6 voli)	»	78.000.000
manutenzione per un anno di un sistema di sensori (lire 960.000.000 × 10 per cento)	»	96.000.000

d) La ricezione sul territorio nazionale di dodici voli di osservazione nell'anno 1995 comporta le seguenti spese:

acquisto di un macchinario <i>standard</i> (Logetronic SP 10/70) da utilizzare per lo sviluppo delle pellicole	»	237.000.000
--	---	-------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costo di manutenzione dell'indicato macchinario per un anno (lire 237.000.000 × 8 per cento)	L.	18.960.000
spese per il trasporto del suddetto macchinario mediante utilizzo di un velivolo G 222 per otto ore (33 per cento di lire 73.000.000 × 12 voli)	»	289.000.000
invio in missione di cinque esperti per sei giorni per il prescritto controllo (lire 263.000 × 5 esperti × 6 giorni = lire 8.000.000 × 12 voli)	»	96.000.000
spese aeroportuali per il velivolo del Paese osservante per quattro giorni (lire 1.000.000 × 4 giorni = lire 4.000.000 × 12 voli)	»	48.000.000
<hr/>		
Totale onere articolo XVII	L.	1.963.960.000

e) Nell'anno 1996 si prevede, da parte italiana, di rendere operativi sei voli di osservazione; sono quindi richieste le seguenti spese:

costo per l'utilizzo di un velivolo C 130 per il percorso di 7.000 km (lire 24.654 × km 7.000 = lire 173.000.000 × 6 voli)	L.	1.038.000.000
manutenzione per un anno di un sistema di sensori (lire 960.000.000 × 30 per cento)	»	288.000.000
invio in missione di cinque esperti per sette giorni, per il prescritto controllo; in relazione al calcolo della missione indicato in precedenza, il relativo onere viene così quantificato (lire 6.500.000 × 6 voli)	»	39.000.000
gestione, sviluppo e duplicazione delle pellicole utilizzate per le osservazioni (lire 4.000.000 × 6 voli)	»	24.000.000
missione in Russia di dieci unità di equipaggio per sette giorni; in relazione al precedente calcolo della missione, l'onere è così quantificabile (lire 13.000.000 × 6 voli)	»	78.000.000

f) Inoltre, nell'anno 1996 la ricezione sul territorio italiano di dodici voli di osservazione comporta le sottoindicate spese:

manutenzione di due macchinari (Logetronic SP 10/70) per la duplicazione delle pellicole (lire 237.000.000 × 25 per cento)	»	59.250.000
trasporto dell'indicato macchinario mediante utilizzo di un velivolo G 222 per otto ore (33 per cento di lire 73.000.000 × 12 voli)	»	289.000.000
missione di cinque esperti per sei giorni per il prescritto controllo (lire 263.000 × 5 esperti × 6 giorni = lire 8.000.000 × 12 voli)	»	96.000.000
spese aeroportuali per il velivolo del Paese osservante per quattro giorni (lire 1.000.000 × 4 giorni = lire 4.000.000 × 12 voli)	»	48.000.000
<hr/>		
Totale onere articolo XVII	L.	1.959.250.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo X - Per sostenere i costi di gestione della Commissione consultiva viene chiesto nel triennio 1994-1996 un contributo annuo di lire 315.000.000, quale quota dovuta dall'Italia in relazione alla ripartizione degli oneri tra i Paesi aderenti; il relativo calcolo tiene conto della nostra percentuale contributiva (17 per cento) stabilita per il finanziamento delle spese dell'UEO.

Infine, per la copertura dei costi che il SISMI dovrà sostenere per l'applicazione del Trattato, si richiede un rimborso di lire 189.000.000 per l'anno 1994 e di lire 162.000.000 per gli anni 1995 e 1996.

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato è il seguente:

	Anno 1994	Anno 1995	Anno 1996
Articolo XVII	L. 1.622.929.000	L. 1.963.960.000	L. 1.959.250.000
Articolo X	» 315.000.000	» 315.000.000	» 315.000.000
Rimborso SISMI ...	» 189.000.000	» 162.000.000	» 162.000.000
Totale	L. 2.126.929.000	L. 2.440.960.000	L. 2.436.250.000
In cifra tonda	» 2.130.000.000	» 2.441.000.000	» 2.436.000.000

Relativamente agli ulteriori adempimenti che potranno derivare per l'Italia negli anni successivi al 1996, si precisa che questi potranno definirsi soltanto dopo aver effettuato studi e ricerche specifiche per l'impiego, in aggiunta ai sensori ottici utilizzati nei primi anni di attività, di nuovi sensori muniti di raggi infrarossi e del radar ad apertura sintetica (SAR), come previsto dal Trattato.

Va da sè che, in tale situazione, il presente disegno di legge non può darsi carico fin d'ora di tali impegni, ai quali ovviamente non potrà che provvedersi sulla base di un apposito provvedimento legislativo da adottare non appena gli stessi impegni verranno a definirsi concretamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII del Trattato medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.130 milioni per l'anno 1994, in lire 2.441 milioni per l'anno 1995 e in lire 2.436 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO SUI CIELI APERTI

Gli Stati che concludono il presente Trattato, citati in prosieguo come gli Stati Parte ovvero individualmente come lo Stato Parte,

Ricordando gli impegni da essi assunti nella Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa al fine di promuovere una maggiore apertura e trasparenza nelle loro attività militari e di potenziare la sicurezza mediante misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza,

Accogliendo con favore gli avvenimenti storici verificatisi in Europa che hanno trasformato la situazione della sicurezza da Vancouver a Vladivostok,

Desiderando contribuire all'ulteriore sviluppo e rafforzamento della pace, della stabilità e della sicurezza comune in tale regione attraverso la creazione di un regime Cieli Aperti per l'osservazione aerea,

Riconoscendo il potenziale contributo che siffatto regime d'osservazione aerea potrebbe apportare alla sicurezza e alla stabilità anche in altre regioni,

Rilevando la possibilità di avvalersi di tale regime per realizzare una migliore apertura e trasparenza, facilitare la verifica dell'ottemperanza ai vigenti e futuri accordi sul controllo degli armamenti e rafforzare la capacità di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e in altre competenti istituzioni internazionali,

Prevedendo una possibile estensione del regime Cieli Aperti ad ulteriori settori, quali la tutela dell'ambiente,

Cercando di stabilire procedure concordate per prevedere l'osservazione aerea dell'insieme dei territori degli Stati Parte, nell'intento di osservare un singolo Stato Parte o Gruppi di Stati Parte, su basi eque ed efficaci mantenendo nel contempo la sicurezza di volo,

Rilevando che il funzionamento del regime Cieli Aperti non pregiudicherà gli Stati che non vi partecipano,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Trattato stabilisce il regime, che sarà denominato regime Cieli Aperti, per l'effettuazione di voli d'osservazione da parte degli Stati Parte sui territori di altri Stati Parte ed erancia i diritti e gli obblighi degli Stati Parte riguardo a tale regime.

2. Ciascuno degli Allegati con le relative Appendici forma parte integrante del presente Trattato.

Articolo II

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Trattato:

1. Il termine "Parte osservata" significa lo Stato Parte o il gruppo di Stati Parte sul cui territorio viene effettuato o si intende effettuare un volo d'osservazione, dal momento in cui a tale Stato Parte o gruppo di Stati Parte ne è pervenuta notifica da una Parte osservante fino al completamento delle procedure relative a tale volo, ovvero significa il personale che agisce per conto di tale Stato Parte o gruppo di Stati Parte.

2. Il termine "Parte osservante" significa lo Stato Parte o il gruppo di Stati Parte che intende effettuare o effettua un volo d'osservazione sul territorio di un altro Stato Parte o gruppo di Stati Parte, dal momento in cui ha dato notifica della sua intenzione di effettuare un volo fino al completamento delle procedure relative a tale volo, ovvero significa il personale che agisce per conto di tale Stato Parte o gruppo di Stati Parte.

3. Il termine "gruppo di Stati Parte" significa due o più Stati Parte che hanno concordato di formare un gruppo ai fini del presente Trattato.

4. Il termine "velivolo d'osservazione" significa un velivolo disarmato, ad ala fissa designato per effettuare voli d'osservazione, immatricolato dalle competenti autorità di uno Stato Parte e munito di sensori concordati. Il termine "disarmato" significa che il velivolo d'osservazione utilizzato per i fini del presente Trattato non è equipaggiato per il trasporto e l'impiego di armi.

5. Il termine "volo d'osservazione" significa un volo del velivolo d'osservazione effettuato da una Parte osservante sul territorio di una Parte osservata, come previsto nel piano di volo, dal punto di entrata o dall'aeroporto Cieli Aperti fino al punto di uscita o all'aeroporto Cieli Aperti.

6. Il termine "volo di transito" significa un volo di un velivolo d'osservazione o di un velivolo da trasporto effettuato da uno Stato Parte osservante, o a suo nome, sul territorio di uno Stato Parte terzo diretto verso il territorio della Parte osservata o da esso proveniente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Il termine "velivolo da trasporto" significa un velivolo diverso da un velivolo d'osservazione che, per conto della Parte osservante, effettua voli con destinazione verso il territorio della Parte osservata, o da esso provenienti, esclusivamente ai fini del presente Trattato.
8. Il termine "territorio" significa il paese, incluse le isole e le acque interne territoriali, su cui uno Stato Parte esercita la sovranità.
9. Il termine "quota passiva" significa il numero di voli d'osservazione che ciascuno Stato Parte è tenuto ad accettare come Parte osservata.
10. Il termine "quota attiva" significa il numero di voli d'osservazione che ciascuno Stato Parte ha il diritto di effettuare come Parte osservante.
11. Il termine "massima distanza di volo" significa la massima distanza sul territorio della Parte osservata dal punto in cui può iniziare il volo d'osservazione fino al punto in cui tale volo può terminare, come specificato nell'Allegato A al presente Trattato.
12. Il termine "sensore" significa un'apparecchiatura di una categoria specificata nell'Articolo IV, paragrafo 1, installata su un velivolo d'osservazione per l'impiego durante l'effettuazione di voli d'osservazione.
13. Il termine "risoluzione al suolo" significa la distanza minima al suolo fra due oggetti posti a distanza ravvicinata distinguibili come oggetti separati.
14. Il termine "dispositivo di scansione lineare a raggi infrarossi" significa un sensore in grado di ricevere e visualizzare radiazioni termiche elettromagnetiche emesse nella parte termica invisibile dell'infrarosso dello spettro ottico da oggetti, dovute alla loro temperatura e in assenza di illuminazione artificiale.
15. Il termine "periodo d'osservazione" significa un dato periodo di tempo durante un volo d'osservazione, durante il quale è attivato un particolare sensore installato sul velivolo d'osservazione.
16. Il termine "equipaggio" significa il personale di un qualsiasi Stato Parte che svolge compiti connessi con l'impiego o la manutenzione di un velivolo d'osservazione o di un velivolo da trasporto e può includere interpreti, se lo Stato Parte così decide.
17. Il termine "pilota comandante" significa il pilota a bordo del velivolo d'osservazione responsabile dell'impiego del velivolo d'osservazione, dell'attuazione del piano di volo e della sicurezza del velivolo.
18. Il termine "monitore di volo" significa una persona che, per conto della Parte osservata, si trova a bordo di un velivolo d'osservazione fornito dalla Parte osservante durante il volo d'osservazione e svolge compiti conformemente all'Allegato G al presente Trattato.
19. Il termine "rappresentante di volo" significa una persona che, per conto della Parte osservante, si trova a bordo di un velivolo d'osservazione fornito dalla Parte osservata durante un volo d'osservazione e svolge compiti conformemente all'Allegato G al presente Trattato.

20. Il termine "rappresentante" significa una persona che è stata designata dalla Parte osservante e che svolge attività per conto della Parte osservante conformemente all'Allegato G, durante un volo d'osservazione su un velivolo d'osservazione designato da uno Stato Parte che non sia la Parte osservante né la Parte osservata.

21. Il termine "operatore di sensori" significa una persona di un qualsiasi Stato Parte che svolge compiti connessi con il funzionamento, l'impiego e la manutenzione dei sensori di un velivolo d'osservazione.

22. Il termine "ispettore" significa una persona di un qualsiasi Stato Parte che effettua un'ispezione dei sensori o del velivolo d'osservazione di un altro Stato Parte.

23. Il termine "scorta" significa una persona di qualsiasi Stato Parte che accompagna gli ispettori di un altro Stato Parte.

24. Il termine "piano di missione" significa un documento presentato dalla Parte osservante, secondo un modello stabilito dalla Commissione Consultiva Cieli Aperti, contenente rotta, profilo, ordine di esecuzione e supporto richiesti per effettuare il volo d'osservazione che dovrà essere concordato con la Parte osservata e che formerà la base per l'elaborazione del piano di volo.

25. Il termine "piano di volo" significa un documento elaborato sulla base del piano di missione concordato secondo le prescrizioni dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, cui di seguito si farà riferimento come ICAO, che viene presentato alle autorità incaricate del controllo del traffico aereo e in base al quale sarà effettuato il volo d'osservazione.

26. Il termine "rapporto di missione" significa un documento che descrive un volo d'osservazione compilato dopo che il volo è stato portato a termine dalla Parte osservante e firmato sia dalla Parte osservante che dalla Parte osservata secondo un modello stabilito dalla Commissione Consultiva Cieli Aperti.

27. Il termine "aeroporto Cieli Aperti" significa un aeroporto designato dalla Parte osservata come punto da cui può iniziare un volo d'osservazione o in cui può terminare.

28. Il termine "punto di entrata" significa un punto designato dalla Parte osservata per l'arrivo del personale della Parte osservante sul territorio della Parte osservata.

29. Il termine "punto di uscita" significa un punto designato dalla Parte osservata per la partenza del personale della Parte osservante dal territorio della Parte osservata.

30. Il termine "aeroporto di rifornimento" significa un aeroporto designato dalla Parte osservata utilizzato per il rifornimento e il servizio di un velivolo d'osservazione e di un velivolo da trasporto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31. Il termine "aeroporto alternativo" significa un aeroporto specificato nel piano di volo verso il quale può procedere un velivolo d'osservazione o un velivolo da trasporto quando risulti sconsigliabile atterrare all'aeroporto previsto per l'atterraggio.

32. Il termine "spazio aereo soggetto a particolari restrizioni" significa le zone proibite, le zone regolamentate e le zone pericolose, definite sulla base dell'Allegato 2 alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, stabilite conformemente all'Allegato XV alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale nell'interesse della sicurezza di volo, della sicurezza pubblica e della tutela ambientale e sulle quali vengono fornite informazioni conformemente alle disposizioni dell'ICAO.

33. Il termine "zona proibita" significa uno spazio aereo di dimensioni definite, sul territorio di uno Stato Parte, entro cui è proibito il volo di un velivolo.

34. Il termine "zona regolamentata" significa uno spazio aereo di dimensioni definite, sul territorio di uno Stato Parte entro cui il volo di un velivolo viene regolamentato conformemente alle condizioni specificate.

35. Il termine "zona pericolosa" significa uno spazio aereo di dimensioni definite entro cui possono esistere in determinati momenti attività pericolose per il volo del velivolo.

Articolo III

QUOTE

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare voli d'osservazione conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

2. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare voli d'osservazione sul proprio territorio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare un numero di voli d'osservazione sul territorio di qualsiasi altro Stato Parte pari al numero di voli d'osservazione che tale altro Stato Parte ha il diritto di effettuare sul suo territorio.

4. Il numero totale di voli d'osservazione che ciascuno Stato Parte è tenuto ad accettare sul proprio territorio costituisce la quota passiva totale di tale Stato Parte. L'assegnazione della quota passiva totale agli Stati Parte è enunciata nell'Allegato A, Sezione I al presente Trattato.

5. Il numero di voli d'osservazione che uno Stato Parte avrà diritto di effettuare annualmente sul territorio di ciascuno degli altri Stati Parte costituisce la quota attiva individuale di tale Stato Parte rispetto a ciascun altro singolo Stato Parte. La somma delle quote attive individuali costituisce la quota attiva totale di tale Stato Parte. La quota attiva totale di uno Stato Parte non supererà la sua quota passiva totale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. La prima ripartizione delle quote attive è enunciata nell'Allegato A, Sezione II al presente Trattato.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, la ripartizione delle quote attive per il successivo anno solare sarà soggetta a un riesame annuale nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti. Qualora non fosse possibile durante il riesame annuale raggiungere entro tre settimane un accordo sulla ripartizione di quote attive rispetto ad un particolare Stato Parte, resterà immutata la ripartizione delle quote attive dell'anno precedente rispetto a tale Stato Parte.

8. Salvo per quanto disposto dall'Articolo VIII, ciascun volo d'osservazione effettuato da uno Stato Parte sarà imputato alle quote attive individuali nonché alla quota attiva totale.

9. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 5 della presente Sezione, uno Stato Parte al quale sia stata assegnata una quota attiva potrà, previo accordo con lo Stato Parte da sorvolare, trasferire parzialmente o totalmente la sua quota attiva totale ad altri Stati Parte dandone prontamente notifica a tutti gli altri Stati Parte e alla Commissione Consultiva Cieli Aperti. Si applicherà il paragrafo 10 della presente Sezione.

10. Nessuno Stato Parte effettuerà sul territorio di un altro Stato Parte un numero di voli d'osservazione superiore al 50 per cento, arrotondato al più vicino numero intero superiore, della propria quota attiva totale o della quota passiva totale di tale altro Stato Parte, secondo quale dei due valori sia inferiore.

11. Le massime distanze di volo dei voli d'osservazione sui territori degli Stati Parte sono stabilite nell'Allegato A, Sezione III al presente Trattato.

SEZIONE II. DISPOSIZIONI PER UN GRUPPO DI STATI PARTE

1. (A) Senza pregiudizio per i loro diritti ed obblighi in base al presente Trattato, due o più Stati Parte che detengono quote potranno costituire un gruppo di Stati Parte alla firma del presente Trattato e successivamente. Per un gruppo di Stati Parte costituito dopo la firma del presente Trattato, le disposizioni della presente Sezione si applicheranno non prima di 6 mesi dopo che sia stata data notifica a tutti gli altri Stati Parte e salvo il disposto del paragrafo 6 della presente Sezione.
- (B) Un gruppo di Stati Parte coopererà riguardo alle quote attive e passive secondo quanto previsto dalle disposizioni del paragrafo 2 o del paragrafo 3 della presente Sezione.
2. (A) I membri di un gruppo di Stati Parte avranno il diritto di redistribuire fra di essi le proprie quote attive per l'anno corrente, pur conservando le proprie quote passive individuali. Sarà data immediatamente a tutti gli Stati Parte terzi interessati notifica della redistribuzione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (B) Un volo d'osservazione conterà rispetto alle quote attive individuali e alla quota attiva totale della Parte osservante come tanti voli d'osservazione quante sono le Parti osservate, appartenenti al gruppo, sorvolate. Il volo conterà rispetto alle quote totali passive di ciascuna Parte come 1 volo d'osservazione.
- (C) Ciascuno Stato Parte rispetto al quale uno o più membri di un gruppo di Stati Parte detengono quote attive avrà il diritto di effettuare sul territorio di qualsiasi membro del gruppo il 50 per cento di voli d'osservazione, arrotondato al più vicino numero intero superiore, in più della sua quota attiva individuale rispetto a quel membro del gruppo o due di tali sorvoli se esso non detiene alcuna quota attiva rispetto a quel membro del gruppo.
- (D) Nel caso in cui esso eserciti tale diritto, lo Stato Parte interessato ridurrà le sue quote attive rispetto ad altri membri del gruppo in modo tale che la somma totale dei voli d'osservazione che esso effettua sui loro territori non superi la somma delle quote attive individuali che lo Stato Parte detiene rispetto a tutti i membri del gruppo nell'anno corrente.
- (E) Si applicheranno le massime distanze di volo dei voli d'osservazione sui territori di ogni membro del gruppo. Nel caso di un volo d'osservazione effettuato su più membri, completata la massima distanza di volo per un membro, tutti i sensori saranno disattivati fino a quando il velivolo d'osservazione raggiunga il punto sul territorio del successivo membro del gruppo di Stati Parte ove è previsto l'inizio del volo d'osservazione. Per tale susseguente volo d'osservazione si applicherà la massima distanza relativa all'aeroporto Cieli Aperti più vicino a tale punto.
3. (A) Un gruppo di Stati Parte avrà diritto, su sua richiesta, a una quota passiva totale comune da assegnarsi al gruppo: quote attive individuali e una quota attiva totale comuni saranno conseguentemente assegnate rispetto a tale gruppo.
- (B) In questo ultimo caso, la quota passiva totale è costituita dal numero totale dei voli d'osservazione che il gruppo di Stati Parte è tenuto ad accettare annualmente. La quota attiva totale è costituita dalla somma dei voli d'osservazione che un gruppo di Stati Parte ha il diritto di effettuare annualmente. La quota attiva totale del gruppo non dovrà superare la quota passiva totale.
- (C) Un volo d'osservazione risultante dalla quota attiva totale del gruppo di Stati Parte sarà effettuato a nome del gruppo.
- (D) I voli d'osservazione che un gruppo di Stati Parte è tenuto ad accettare potranno essere effettuati sul territorio di uno o più dei suoi membri.
- (E) Le massime distanze di volo di ciascun gruppo di Stati Parte saranno specificate ai sensi dell'Allegato A, Sezione III e gli aeroporti Cieli Aperti saranno designati ai sensi dell'Allegato E al presente Trattato.

4. Conformemente ai principi generali enunciati nell'Articolo X, paragrafo 3, ogni Stato Parte terzo che ritenga che i suoi diritti in base alle disposizioni della Sezione I, paragrafo 3 del presente Articolo subiscano indebite restrizioni a seguito dell'attività di un gruppo di Stati Parte, potrà sollevare tale questione dinanzi alla Commissione Consultiva Cieli Aperti.

5. Il gruppo di Stati Parte si accerterà che vengano stabilite procedure che consentano l'effettuazione di voli d'osservazione sui territori dei suoi membri durante una singola missione incluso il rifornimento, se necessario. Nel caso del gruppo di Stati Parte costituito ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione, tali voli d'osservazione non dovranno superare la massima distanza di volo applicabile agli aeroporti Cieli Aperti dai quali hanno inizio i voli d'osservazione.

6. Non prima di 6 mesi dopo che sia stata data notifica della decisione a tutti gli altri Stati Parte:

- (A) un gruppo di Stati Parte costituito ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2 della presente Sezione potrà essere trasformato in un gruppo di Stati Parte ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3 della presente Sezione;
- (B) un gruppo di Stati Parte costituito ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3 della presente Sezione potrà essere trasformato in un gruppo di Stati Parte ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2 della presente Sezione;
- (C) uno Stato Parte potrà ritirarsi da un gruppo di Stati Parte; ovvero
- (D) un gruppo di Stati Parte potrà ammettere altri Stati Parte che detengano quote.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, varianti nell'assegnazione o nella ripartizione di quote risultanti dalla costituzione di un gruppo di Stati Parte o dall'ammissione a tale gruppo o dal ritiro dallo stesso conformemente al paragrafo 3 della presente Sezione, avranno validità dal primo gennaio successivo al primo riesame annuale nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti che avrà luogo dopo il periodo di notifica di 6 mesi. Se necessario, saranno designati nuovi aeroporti Cieli Aperti e stabilite conseguentemente le massime distanze di volo.

Articolo IV

SENSORI

1. Salvo quanto altrimenti previsto al paragrafo 3 del presente Articolo, i velivoli d'osservazione saranno muniti di sensori prescelti soltanto fra le seguenti categorie:

- (A) apparecchi fotografici ottici panoramici e a fotogrammi;
- (B) videocamere con visualizzatore in tempo reale;
- (C) dispositivi a scansione lineare a raggi infrarossi;
- (D) radar ad apertura sintetica a scansione laterale.

2. Ogni Stato Parte potrà utilizzare, ai fini dell'effettuazione di voli d'osservazione, uno qualsiasi dei sensori specificati nel paragrafo 1 di cui sopra, purché tali sensori siano disponibili in commercio per tutti gli Stati Parte salvo per quanto riguarda i seguenti limiti delle prestazioni:

- (A) nel caso degli apparecchi fotografici ottici panoramici e a fotogrammi, una risoluzione al suolo non migliore di 30 centimetri alla minima altezza sul livello del suolo, determinata ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D, Appendice 1, ottenuta da non più di un apparecchio fotografico panoramico, un apparecchio fotografico a fotogrammi montato verticalmente e due apparecchi fotografici montati obliquamente, uno su ciascun fianco del velivolo, che permettano una copertura, non necessariamente continua, del suolo, fino a 50 chilometri da ciascun lato della traiettoria di volo del velivolo;
- (B) nel caso delle videocamere, una risoluzione al suolo non migliore di 30 centimetri determinata conformemente alle disposizioni dell'Allegato D, Appendice 1;
- (C) nel caso dei dispositivi di scansione lineare a raggi infrarossi, una risoluzione al suolo non migliore di 50 centimetri alla minima altezza sul livello del suolo, determinata ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D, Appendice 1, ottenuta da un unico dispositivo;
- (D) nel caso dei radar ad apertura sintetica a scansione laterale, una risoluzione al suolo non migliore di 3 metri calcolata con il metodo della risposta a impulsi, che, utilizzando il metodo della separazione degli oggetti, corrisponde alla capacità di distinguere su un'immagine radar due riflettori angolari la cui distanza interasse non sia inferiore a 5 metri, su un'ampiezza di spazzata di non più di 25 chilometri ottenuta da un'unica unità radar capace di esplorare sia dall'uno che dall'altro fianco del velivolo, ma non da entrambi simultaneamente.

3. L'introduzione di categorie supplementari e miglioramenti alle capacità delle esistenti categorie di sensori previste nel presente Articolo saranno considerate dalla Commissione Consultiva Cieli Aperti ai sensi dell'Articolo X del presente Trattato.

4. Tutti i sensori saranno muniti di coperture per le aperture o di altri dispositivi che precludano l'impiego dei sensori, al fine di impedire la raccolta dei dati durante voli di transito o voli fino ai punti di entrata o dai punti di uscita sul territorio della Parte osservata. Tali coperture, o altri dispositivi, saranno di tipo amovibile o azionabile soltanto dall'esterno del velivolo d'osservazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Saranno ammesse sul velivolo d'osservazione apparecchiature in grado di annotare i dati raccolti mediante sensori ai sensi dell'Allegato B, Sezione II. Lo Stato Parte che fornisce il velivolo d'osservazione per un volo d'osservazione annoterà sui dati raccolti mediante sensori le informazioni previste nell'Allegato B, Sezione II al presente Trattato.

6. Saranno ammesse sul velivolo d'osservazione apparecchiature in grado di visualizzare i dati raccolti mediante sensori in tempo reale ai fini del controllo del funzionamento e dell'impiego dei sensori durante il volo d'osservazione.

7. Salvo quando necessario per l'impiego dei sensori concordati, o quando necessario per l'impiego del velivolo d'osservazione, o quando previsto nei paragrafi 5 e 6 del presente Articolo, sono vietate la raccolta, l'elaborazione, la ritrasmissione o la registrazione di segnali elettronici da onde elettromagnetiche a bordo del velivolo d'osservazione e non vi saranno sul velivolo apparecchiature per tali operazioni.

8. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservante, tale Parte avrà il diritto di utilizzare un velivolo d'osservazione munito di sensori di ogni categoria di sensori che non superino le capacità specificate nel paragrafo 2 del presente Articolo.

9. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione utilizzato per un volo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservata, tale Parte sarà tenuta a fornire un velivolo d'osservazione munito di sensori di ogni categoria di sensori specificata nel paragrafo 1 del presente Articolo, delle massime capacità e nel numero specificato nel paragrafo 2 del presente Articolo, salvo le disposizioni dell'Articolo XVIII, Sezione II, se non altrimenti concordato dalla Parte osservante e dalla Parte osservata. Il gruppo e la configurazione di tali sensori saranno disposti in modo tale da permettere la copertura del suolo prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservata, tale Parte fornirà un radar ad apertura sintetica a scansione laterale con una risoluzione al suolo non peggiore di 6 metri, determinata con il metodo di separazione degli oggetti.

10. Ciascuno Stato Parte, nel designare un velivolo come velivolo d'osservazione ai sensi dell'Articolo V del presente Trattato, comunicherà a tutti gli altri Stati Parte le informazioni tecniche su ogni sensore installato su tale velivolo, come previsto nell'Allegato B al presente Trattato.

11. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di prendere parte alla certificazione dei sensori installati su velivoli d'osservazione ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D. Nessun velivolo d'osservazione di un dato tipo sarà usato per voli d'osservazione fino a quando tale tipo di velivolo d'osservazione con relativi sensori sia stato certificato ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D al presente Trattato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12. Uno Stato Parte che designa un velivolo d'osservazione come velivolo d'osservazione avrà il diritto, con un preavviso di 90 giorni a tutti gli altri Stati Parte e secondo le disposizioni dell'Allegato D al presente Trattato, di rimuovere, sostituire o aggiungere sensori o modificare le informazioni tecniche che esso ha fornito conformemente alle disposizioni del paragrafo 10 del presente Articolo e all'Allegato B al presente Trattato. I sensori sostituiti e aggiunti saranno soggetti a certificazione conformemente alle disposizioni dell'Allegato D al presente Trattato prima del loro impiego durante un volo d'osservazione.

13. Nel caso in cui uno Stato Parte o gruppo di Stati Parte, in base all'esperienza acquisita nell'impiego di un particolare velivolo d'osservazione, ritenga che un qualsiasi sensore, o le relative apparecchiature connesse, installati su un velivolo non corrispondano a quelle certificate ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D, gli Stati Parte interessati notificheranno a tutti gli altri Stati Parte la loro preoccupazione. Lo Stato Parte che ha designato il velivolo provvederà a:

- (A) adottare le misure necessarie per assicurare che il sensore e le relative apparecchiature connesse installati sul velivolo d'osservazione corrispondano a quelli certificati ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D, comprese, se necessario, la riparazione, la rettifica o la sostituzione del particolare sensore o delle apparecchiature connesse;
- (B) su richiesta di uno Stato Parte interessato, mediante un volo di dimostrazione organizzato per la successiva occasione in cui si utilizzerà il suddetto velivolo d'osservazione, ai sensi delle disposizioni dell'Allegato F, dimostrare che il sensore e le relative apparecchiature connesse installati sul velivolo d'osservazione corrispondono a quelli certificati ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D. Altri Stati Parte che esprimano preoccupazione riguardo ad un sensore e alle apparecchiature connesse installati su un velivolo d'osservazione avranno il diritto di inviare personale a partecipare a tale volo di dimostrazione.

14. Nel caso in cui, dopo che siano state adottate le misure cui si fa riferimento nel paragrafo 13 del presente Articolo, gli Stati Parte rimangano preoccupati in merito al fatto se il sensore o le relative apparecchiature connesse installati sul velivolo d'osservazione corrispondano a quelli certificati ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D, la questione potrà essere deferita alla Commissione Consultiva Cieli Aperti.

Articolo V

DESIGNAZIONE DEI VELIVOLI

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di designare come velivolo d'osservazione uno o più tipi o modelli di velivoli immatricolati dalle competenti autorità di uno Stato Parte.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di designare tipi o modelli di velivoli come velivoli d'osservazione ovvero aggiungere nuovi tipi o modelli di velivoli a quelli da esso precedentemente designati, purché tale Stato Parte ne dia notifica a tutti gli altri Stati Parte con 30 giorni di preavviso. La notifica della designazione di velivoli di un tipo o modello conterrà le informazioni specificate nell'Allegato C al presente Trattato.
3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di annullare designazioni di determinati tipi o modelli di velivoli precedentemente effettuate, purché tale Stato Parte ne dia notifica a tutti gli altri Stati Parte con 90 giorni di preavviso.
4. Sarà necessario sottoporre a certificazione ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D al presente Trattato soltanto un esemplare di un tipo e modello particolari di velivolo con una serie identica di sensori connessi.
5. Ogni velivolo d'osservazione sarà in grado di trasportare l'equipaggio e il personale specificati nell'Articolo VI, Sezione III.

Articolo VI

SCELTA DEI VELIVOLI D'OSSERVAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI PER
L'EFFETTUAZIONE DEI VOLI D'OSSERVAZIONE E PRESCRIZIONI
PER IL PIANO DI MISSIONESEZIONE I. SCELTA DEI VELIVOLI D'OSSERVAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI PER
L'EFFETTUAZIONE DEI VOLI D'OSSERVAZIONE

1. I voli d'osservazione saranno effettuati usando velivoli d'osservazione che sono stati designati da uno Stato Parte ai sensi dell'Articolo V. A meno che la Parte osservata eserciti il suo diritto di fornire un velivolo d'osservazione, che essa stessa ha designato, la Parte osservante avrà il diritto di fornire il velivolo d'osservazione. La Parte osservante, nel caso in cui fornisca il velivolo d'osservazione, avrà il diritto di fornire un velivolo che essa stessa ha designato o un velivolo designato da un altro Stato Parte. Nel caso in cui la Parte osservata fornisca il velivolo d'osservazione, la Parte osservante avrà il diritto che venga ad essa fornito un velivolo con un'autonomia minima, incluse le necessarie riserve di combustibile, equivalente alla metà della massima distanza di volo per la Parte osservata come notificato conformemente al paragrafo 5, lettera(G) della presente Sezione.
2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto, ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, di impiegare un velivolo d'osservazione designato da un altro Stato Parte per voli d'osservazione. Le disposizioni per l'impiego di tale velivolo saranno elaborate dagli Stati Parte interessati per consentire la partecipazione attiva al regime Cieli Aperti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Gli Stati Parte che hanno il diritto di effettuare voli d'osservazione potranno coordinare i loro programmi relativi all'effettuazione di tali voli, ai sensi dell'Allegato H al presente Trattato. Nessuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare più di un volo d'osservazione contemporaneamente durante il periodo di 96 ore specificato nel paragrafo 9 della presente Sezione, a meno che tale Stato Parte abbia richiesto un volo di dimostrazione ai sensi dell'Allegato F al presente Trattato. In tal caso, la Parte osservata sarà tenuta ad accettare una sovrapposizione dei voli d'osservazione fino a un massimo di 24 ore. Dopo aver ricevuto notifica dei risultati del coordinamento dei programmi di effettuazione dei voli d'osservazione, ciascuno Stato Parte sul cui territorio dovranno essere effettuati voli d'osservazione informerà gli altri Stati Parte, ai sensi delle disposizioni dell'Allegato H, se esso intende esercitare o meno riguardo ad ogni specifico volo d'osservazione il suo diritto di fornire propri velivoli d'osservazione.

4. Non oltre 90 giorni dalla firma del presente Trattato, ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte:

- (A) il numero del nullaosta diplomatico permanente per voli d'osservazione, voli del velivolo da trasporto e voli di transito Cieli Aperti;
- (B) quale lingua o quali lingue della Commissione Consultiva Cieli Aperti specificate nell'Allegato L, Sezione I, paragrafo 7 al presente Trattato dovrà essere usata dal personale per tutte le attività connesse con l'effettuazione di voli d'osservazione sul proprio territorio e per compilare il piano di missione e il rapporto di missione, a meno che la lingua da usare sia quella raccomandata nell'Allegato 10 alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, Volume II, paragrafo 5.2.1.1.2.

5. La Parte osservante darà notifica alla Parte osservata della sua intenzione di effettuare un volo d'osservazione almeno 72 ore prima del previsto orario di arrivo della Parte osservante al punto di entrata della Parte osservata. Gli Stati Parte notificanti faranno il possibile per evitare di far ricorso al periodo minimo di notifica nei fine settimana. Tale notifica includerà:

- (A) il punto di entrata e, se del caso, l'aeroporto Cieli Aperti desiderati dai quali inizierà il volo d'osservazione;
- (B) la data e il previsto orario d'arrivo della Parte osservante al punto d'entrata e la data e il previsto orario di partenza per il volo dal punto d'entrata fino all'aeroporto Cieli Aperti, se del caso, indicando le specifiche esigenze di alloggio;
- (C) la località, specificata nell'Allegato E, Appendice 1, ove si desidera effettuare l'ispezione prevolo, la data e l'orario di inizio di tale ispezione prevolo ai sensi delle disposizioni dell'Allegato F;
- (D) le modalità di trasporto e, se del caso, il tipo e modello del velivolo di trasporto utilizzato per dirigersi al punto di entrata, nel caso in cui il velivolo d'osservazione utilizzato per il volo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservata;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (E) il numero del nullaosta diplomatico per il volo d'osservazione ovvero per il volo del velivolo di trasporto utilizzato per condurre il personale nel territorio dello Stato Parte osservato ai fini dell'effettuazione di un volo d'osservazione, o per trasportarlo fuori da tale territorio;
- (F) l'identificazione del velivolo d'osservazione come specificato nell'Allegato C;
- (G) la distanza approssimativa del volo d'osservazione;
- (H) relativamente al personale, nomi, sesso, data e luogo di nascita, numero del passaporto e Stato Parte che lo ha rilasciato nonché relative funzioni.

6. La Parte osservata cui è stata data notifica ai sensi del paragrafo 5 della presente Sezione accuserà ricevuta della notifica entro 24 ore. Nel caso in cui la Parte osservata eserciti il suo diritto di fornire il velivolo d'osservazione, l'avviso di ricevuta includerà le informazioni sul velivolo d'osservazione specificate nel paragrafo 5, lettera(F) della presente Sezione. Allo Stato Parte osservante sarà consentito di arrivare al punto di entrata all'orario previsto notificato ai sensi del paragrafo 5 della presente Sezione. Il previsto orario di partenza del volo dal punto di entrata fino all'aeroporto Cieli Aperti dal quale inizierà il volo d'osservazione nonché la località, la data e l'orario di inizio dell'ispezione prevolo dovranno essere confermati dalla Parte osservata.

7. Nel personale della Parte osservante potrà essere incluso personale designato ai sensi dell'Articolo XIII da altri Stati Parte.

8. La Parte osservante, quando notifica la Parte osservata ai sensi del paragrafo 5 della presente Sezione, notificherà contemporaneamente a tutti gli altri Stati Parte la sua intenzione di effettuare il volo d'osservazione.

9. Il periodo che intercorre fra il previsto orario d'arrivo al punto d'entrata e il completamento del volo d'osservazione non supererà le 96 ore, se non altrimenti concordato. La Parte osservata, nel caso in cui richieda un volo di dimostrazione ai sensi dell'Allegato F del Trattato, prolungherà il periodo di 96 ore di cui all'Allegato F, Sezione III, paragrafo 4, se il tempo supplementare occorre alla Parte osservante per l'effettuazione senza restrizioni del piano di missione.

10. Subito dopo l'arrivo del velivolo d'osservazione al punto di entrata, la Parte osservata ispezionerà le coperture per le aperture dei sensori, o altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori, per attestare che siano nella corretta posizione ai sensi dell'Allegato E, se non altrimenti concordato da tutti gli Stati Parte in questione.

11. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservante, subito dopo l'arrivo del velivolo d'osservazione al punto di entrata o all'aeroporto Cieli Aperti dai quali inizierà il volo d'osservazione, la Parte osservata avrà il diritto di effettuare l'ispezione

prevolo ai sensi dell'Allegato F, Sezione I. Nel caso in cui, ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, un velivolo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservata, la Parte osservante avrà il diritto di effettuare l'ispezione prevolo dei sensori ai sensi dell'Allegato F, Sezione II. Se non altrimenti concordato, tali ispezioni termineranno almeno 4 ore prima del previsto inizio del volo d'osservazione enunciato nel piano di volo.

12. La Parte osservante assicurerà che nel suo equipaggio sia inclusa almeno una persona che possieda le necessarie conoscenze linguistiche per comunicare liberamente con il personale e le autorità di controllo del traffico aereo della Parte osservata nella lingua o nelle lingue notificate dalla Parte osservata ai sensi del paragrafo 4 della presente Sezione.

13. La Parte osservata fornirà all'equipaggio subito dopo il suo arrivo al punto di entrata o all'aeroporto Cieli Aperti dai quali inizierà il volo d'osservazione, le previsioni meteorologiche e le informazioni sulla navigazione aerea nonché le informazioni sulla sicurezza di volo, inclusi gli Avvisi ai Naviganti, di data più recente. Saranno forniti su richiesta aggiornamenti a tali informazioni. Procedure strumentali e informazioni su aeroporti alternativi lungo la rotta di volo, saranno fornite una volta approvato il piano di missione conformemente alle prescrizioni della Sezione II del presente Articolo.

14. Nel corso dell'effettuazione di voli d'osservazione in base al presente Trattato, tutti i velivoli d'osservazione saranno impiegati conformemente alle disposizioni del presente Trattato e conformemente al piano di volo approvato. Senza pregiudizio per le disposizioni della Sezione II, paragrafo 2 del presente Articolo, i voli d'osservazione saranno effettuati anche conformemente alle:

- (A) norme e prassi pubblicate e raccomandate dell'ICAO;
- (B) norme sul controllo del traffico aereo, procedure e direttive nazionali sulla sicurezza del volo pubblicate dallo Stato Parte il cui territorio viene sorvolato.

15. I voli d'osservazione avranno priorità rispetto al traffico aereo regolare. La Parte osservata assicurerà che le proprie autorità di controllo del traffico aereo facilitino l'effettuazione dei voli d'osservazione conformemente al presente Trattato.

16. A bordo del velivolo il pilota comandante sarà l'unica autorità per quanto riguarda la sicurezza del volo e sarà responsabile dell'attuazione del piano di volo.

17. La Parte osservata fornirà:

- (A) un bersaglio di calibrazione idoneo ad attestare le capacità dei sensori conformemente alle procedure enunciate nell'Allegato D, Sezione III al presente Trattato, da sorvolare durante il volo di dimostrazione o il volo d'osservazione a richiesta di uno dei due Stati Parte, per ogni sensore che sarà impiegato durante il volo d'osservazione. Il bersaglio di calibrazione sarà posto in vicinanza dell'aeroporto ove viene eseguita l'ispezione prevolo ai sensi dell'Allegato F al presente Trattato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (B) il rifornimento di combustibile e il servizio, che sono correntemente forniti agli aerei commerciali, al velivolo d'osservazione o al velivolo di trasporto, nel punto di entrata, nell'aeroporto Cieli Aperti, in qualsiasi aeroporto di rifornimento e nel punto di uscita specificati nel piano di volo secondo le specifiche pubblicate sull'aeroporto designato;
- (C) pasti e disponibilità di alloggio per il personale della Parte osservante;
- (D) su richiesta della Parte osservante, ulteriori servizi che potranno essere concordati fra la Parte osservante e la Parte osservata al fine di facilitare l'effettuazione del volo d'osservazione.
18. Tutti i costi relativi all'effettuazione del volo d'osservazione, inclusi i costi dei materiali di registrazione e dell'elaborazione dei dati raccolti mediante i sensori, saranno rimborsati conformemente all'Allegato I, Sezione I, paragrafo 9 al presente Trattato.
19. Prima della partenza del velivolo d'osservazione dal punto di uscita, la Parte osservata attesterà che le coperture per le aperture dei sensori o altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori siano nella corretta posizione ai sensi dell'Allegato E al presente Trattato.
20. La Parte osservante, se non altrimenti concordato, partirà dal punto di uscita non oltre 24 ore dopo il completamento del volo d'osservazione, a meno che le condizioni meteorologiche o la navigabilità del velivolo d'osservazione o del velivolo da trasporto non lo consentano, nel qual caso il volo inizierà quanto prima possibile.
21. La Parte osservante compilerà un rapporto di missione del volo d'osservazione usando l'appropriato modello elaborato dalla Commissione Consultiva Cieli Aperti. Il rapporto di missione conterrà dati attinenti alla data e all'orario del volo d'osservazione, alla sua rotta e profilo, alle condizioni meteorologiche, all'orario e alla posizione di ciascun periodo d'osservazione relativamente ad ogni sensore, al quantitativo approssimato dei dati raccolti mediante i sensori, nonché al risultato dell'ispezione delle coperture per le aperture dei sensori o di altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori ai sensi dell'Articolo VII e dell'Allegato E. Il rapporto di missione sarà firmato dalla Parte osservante e dalla Parte osservata al punto di uscita e verrà diramato dalla Parte osservante a tutti gli altri Stati Parte entro 7 giorni dalla partenza della Parte osservante dal punto di uscita.

SEZIONE II. PRESCRIZIONI PER I PIANI DI MISSIONE

1. La Parte osservante, se non altrimenti concordato, dopo l'arrivo all'aeroporto Cieli Aperti, presenterà alla Parte osservata un piano di missione per il volo d'osservazione proposto che risponda alle prescrizioni dei paragrafi 2 e 4 della presente Sezione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il piano di missione potrà prevedere un volo d'osservazione che consenta l'osservazione di qualsiasi punto dell'intero territorio della Parte osservata, incluse le zone designate dalla Parte osservata come spazio aereo soggetto a particolari restrizioni nei riferimenti specificati nell'Allegato I. La traiettoria di volo di un velivolo d'osservazione non dovrà trovarsi più vicino di 10 chilometri al confine di uno Stato contiguo che non sia uno Stato Parte, ma sarà consentito che essa si trovi fino a 10 chilometri da tale confine.

3. Il piano di missione potrà prevedere che l'aeroporto Cieli Aperti in cui terminerà il volo d'osservazione, nonché il punto di uscita, possano non coincidere con l'aeroporto Cieli Aperti dal quale ha avuto inizio il volo d'osservazione o con il punto di entrata. Il piano di missione specificherà, se del caso, l'orario d'inizio del volo d'osservazione, l'orario e il luogo prescelti per soste di rifornimento o periodi di riposo, nonché l'orario di prosecuzione del volo d'osservazione dopo una sosta di rifornimento o un periodo di riposo entro il periodo di 96 ore specificato nella Sezione I, paragrafo 9 del presente Articolo.

4. Il piano di missione dovrà includere tutte le informazioni necessarie per la presentazione del piano di volo e prevedere che:

- (A) il volo d'osservazione non superi la massima distanza pertinente come enunciato nell'Allegato A, Sezione I;
- (B) la rotta e il profilo del volo d'osservazione soddisfino le condizioni di sicurezza del volo d'osservazione, conformemente alle norme e alle prassi raccomandate dell'ICAO, tenendo conto delle differenze esistenti nelle norme di volo nazionali, senza pregiudizio per le disposizioni del paragrafo 2 della presente Sezione;
- (C) il piano di missione tenga conto delle informazioni sullo spazio aereo soggetto a particolari restrizioni, fornite ai sensi dell'Allegato I;
- (D) l'altezza sopra il livello del suolo del velivolo d'osservazione non permetta alla Parte osservante di superare la limitazione sulla risoluzione al suolo per ogni sensore, come enunciato nell'Articolo IV, paragrafo 2;
- (E) l'orario fissato per l'inizio del volo d'osservazione non sia previsto per prima di 24 ore dalla presentazione del piano di missione, se non altrimenti concordato;
- (F) il velivolo d'osservazione percorra una rotta diretta fra le coordinate o le posizioni di navigazione designate nel piano di missione nell'ordine sequenziale dichiarato;
- (G) la traiettoria di volo non intersechi uno stesso punto più di una volta e il velivolo d'osservazione non volteggi su un singolo punto, in entrambi i casi salvo se altrimenti concordato. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai fini del decollo, del sorvolo su bersagli di calibrazione e ai fini dell'atterraggio del velivolo d'osservazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Nel caso in cui il piano di missione presentato dalla Parte osservante preveda voli attraverso lo spazio aereo soggetto a particolari restrizioni, la Parte osservata:

- (A) specificherà il pericolo esistente per il velivolo d'osservazione;
- (B) faciliterà l'effettuazione del volo d'osservazione mediante il coordinamento o la soppressione dell'attività specificata ai sensi della lettera(A) del presente paragrafo; ovvero
- (C) proporrà una quota di volo, una rotta o un orario alternativi.

6. Non oltre 4 ore dopo la presentazione del piano di missione, la Parte osservata accetterà il piano di missione o ne proporrà varianti ai sensi dell'Articolo VIII, Sezione I, paragrafo 4 e del paragrafo 5 della presente Sezione. Tali varianti non precluderanno l'osservazione di alcun punto dell'intero territorio della Parte osservata, incluse le zone designate dalla Parte osservata come spazio aereo soggetto a particolari restrizioni nei riferimenti specificati nell'Allegato I al presente Trattato. Previo accordo, il piano di missione sarà firmato dalla Parte osservante e dalla Parte osservata. Nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo sul piano di missione entro 8 ore dalla presentazione del piano originario, la Parte osservante avrà il diritto di rifiutare di effettuare il volo d'osservazione ai sensi delle disposizioni dell'Articolo VIII del presente Trattato.

7. Se la prevista rotta del volo d'osservazione si avvicina al confine di altri Stati Parte o di altri Stati, la Parte osservata potrà notificare a tale Stato o a tali Stati la rotta, la data e l'orario previsti per il volo d'osservazione.

8. In base al piano di missione concordato, lo Stato Parte che fornisce il velivolo d'osservazione presenterà immediatamente, in coordinamento con l'altro Stato Parte, il piano di volo conforme alle prescrizioni dell'Allegato 2 alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale secondo il modello specificato dal Documento 4444-RAC/501/12 dell'ICAO, Norme di Navigazione Aerea e Servizi del Traffico Aereo, come riveduto o emendato.

SEZIONE III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservante, la Parte osservata avrà il diritto di avere a bordo del velivolo d'osservazione due monitori di volo ed un interprete, oltre ad un monitore di volo per ogni postazione di controllo dei sensori a bordo del velivolo d'osservazione, se non altrimenti concordato. I monitori di volo e gli interpreti avranno i diritti e gli obblighi specificati nell'Allegato G al presente Trattato.

2. In deroga al paragrafo 1 della presente Sezione, nel caso che una Parte osservante utilizzi un velivolo d'osservazione che abbia un peso massimo al decollo di non più di 35.000 chilogrammi per una distanza di volo d'osservazione non superiore a 1.500 chilometri come notificato ai sensi della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sezione I, paragrafo 5 lettera(G) del presente Articolo, tale Stato sarà tenuto ad accettare soltanto due monitori di volo e un interprete a bordo del velivolo d'osservazione, salvo se altrimenti concordato.

3. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservata, tale Parte consentirà al personale della Parte osservante di raggiungere il punto di entrata della Parte osservata nella maniera più sollecita possibile. Il personale della Parte osservante potrà decidere di raggiungere il punto di entrata usando mezzi di trasporto terrestri, marittimi o aerei, incluso il trasporto con un velivolo di proprietà di un qualsiasi Stato Parte. Le procedure relative a tale spostamento sono enunciate nell'Allegato E al presente Trattato.

4. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservata, la Parte osservante avrà il diritto di avere a bordo del velivolo d'osservazione due rappresentanti di volo ed un interprete, oltre ad un rappresentante di volo per ciascuna postazione di controllo dei sensori sul velivolo, se non altrimenti concordato. I rappresentanti di volo e gli interpreti avranno i diritti e gli obblighi enunciati nell'Allegato G al presente Trattato.

5. Nel caso in cui lo Stato Parte osservante fornisca un velivolo d'osservazione designato da uno Stato Parte diverso dalla Parte osservante e dalla Parte osservata, la Parte osservante avrà il diritto di avere a bordo del velivolo d'osservazione due rappresentanti e un interprete, oltre ad un rappresentante per ciascuna postazione di controllo dei sensori sul velivolo, se non altrimenti concordato. In tal caso si applicheranno parimenti le disposizioni relative ai monitori di volo enunciate nel paragrafo 1 della presente Sezione. I rappresentanti e gli interpreti avranno i diritti e gli obblighi enunciati nell'Allegato G al presente Trattato.

Articolo VII

VOLI DI TRANSITO

1. I voli di transito effettuati ai fini del presente Trattato da una Parte osservante con destinazione verso il territorio di una Parte osservata e da esso provenienti avranno inizio sul territorio della Parte osservante o di un altro Stato Parte.

2. Ciascuno Stato Parte accetterà voli di transito. Tali voli di transito saranno effettuati lungo rotte internazionalmente riconosciute dei Servizi del Traffico Aereo, se non altrimenti concordato dagli Stati Parte interessati, nonché conformemente alle istruzioni delle autorità nazionali di controllo del traffico aereo di ciascuno Stato Parte il cui spazio aereo è soggetto a transito. La Parte osservante darà notifica a ciascuno Stato Parte il cui spazio aereo deve essere soggetto a transito contemporaneamente alla notifica che darà alla Parte osservata ai sensi dell'Articolo VI.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. L'impiego dei sensori su un velivolo d'osservazione è vietato durante i voli di transito. Qualora durante il volo di transito, il velivolo d'osservazione atterri sul territorio di uno Stato Parte, tale Stato Parte, subito dopo l'atterraggio e prima della partenza, ispezionerà le coperture per le aperture dei sensori o altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori per attestare che si trovino nella corretta posizione.

Articolo VIII

DIVIETI, DEVIAZIONI DAI PIANI DI VOLO
E SITUAZIONI D'EMERGENZA

SEZIONE I. DIVIETO DI VOLI D'OSSERVAZIONE E VARIANTI AI PIANI DI MISSIONE

1. La Parte osservata avrà il diritto di vietare un volo d'osservazione che non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato.

2. La Parte osservata avrà il diritto di vietare un volo d'osservazione prima del suo inizio qualora la Parte osservante non sia in grado di arrivare al punto di entrata entro 24 ore dopo il previsto orario d'arrivo specificato nella notifica data conformemente all'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 5, se non altrimenti concordato fra gli Stati Parte interessati.

3. Una Parte osservata, nell'eventualità che vieti un volo d'osservazione ai sensi del presente Articolo o dell'Allegato F, dovrà immediatamente dichiarare nel piano di missione le motivazioni del divieto. Entro 7 giorni la Parte osservata fornirà a tutti gli Stati Parte, tramite i canali diplomatici, una spiegazione scritta di tale divieto nel rapporto di missione rimesso ai sensi dell'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 21. Un volo d'osservazione che sia stato proibito non sarà imputato alle quote di alcuno dei due Stati Parte.

4. La Parte osservata avrà il diritto di proporre varianti al piano di missione a seguito di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (A) condizioni meteorologiche che pregiudicano la sicurezza del volo;
- (B) condizioni dell'aeroporto Cieli Aperti da utilizzare degli aeroporti alternativi o degli aeroporti di rifornimento che ne impediscono l'uso;
- (C) piano di missione incompatibile con l'Articolo VI, Sezione II paragrafi 2 e 4.

5. La Parte osservante, qualora non concordi con le varianti proposte al piano di missione, avrà il diritto di presentare alternative alle varianti proposte. Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo su un piano di missione entro 8 ore dalla presentazione del piano originario, e qualora la Parte osservante consideri che le varianti al piano di missione pregiudicano

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i suoi diritti in base al presente Trattato per quanto riguarda l'effettuazione del volo d'osservazione, la Parte osservante avrà il diritto di rifiutare l'effettuazione del volo d'osservazione che non sarà imputato alle quote di alcuno dei due Stati Parte.

6. Una Parte osservante, nel caso in cui rifiuti di effettuare un volo d'osservazione ai sensi del presente Articolo o dell'Allegato F, dovrà fornire immediatamente nel piano di missione una spiegazione della sua decisione prima della sua partenza. Entro 7 giorni dalla partenza della Parte osservante, tale Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte, tramite i canali diplomatici, una spiegazione scritta di tale decisione nel rapporto di missione rimesso ai sensi dell'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 21.

SEZIONE II. DEVIAZIONI DAL PIANO DI VOLO

1. Deviazioni dal piano di volo saranno consentite durante il volo d'osservazione se rese necessarie da:

- (A) condizioni meteorologiche che pregiudicano la sicurezza del volo;
- (B) difficoltà tecniche relative al velivolo d'osservazione;
- (C) un'emergenza sanitaria di una qualsiasi persona a bordo;
- (D) istruzioni delle autorità di controllo del traffico aereo relative a circostanze determinate da forza maggiore.

2. Se le condizioni meteorologiche impediscono l'uso efficace dei sensori ottici e dei dispositivi di scansione lineare a raggi infrarossi, saranno consentite inoltre, deviazioni a condizione che:

- (A) siano soddisfatte le prescrizioni di sicurezza del volo;
- (B) Sia concessa l'autorizzazione dalle autorità di controllo del traffico aereo nei casi in cui le norme nazionali lo richiedano;
- (C) le prestazioni dei sensori non superino le capacità specificate nell'Articolo IV, paragrafo 2, se non altrimenti concordato.

3. La Parte osservata avrà il diritto di vietare l'uso di un particolare sensore durante una deviazione che abbassi il velivolo d'osservazione al di sotto dell'altezza minima sopra il livello del suolo per l'impiego di quel particolare sensore, secondo la limitazione sulla risoluzione al suolo specificata nell'Articolo IV, paragrafo 2. Qualora una deviazione richieda che il velivolo d'osservazione modifichi la sua traiettoria di volo di più di 50 chilometri rispetto alla traiettoria di volo specificata nel piano di volo, la Parte osservata avrà il diritto di vietare l'uso di tutti i sensori installati sul velivolo d'osservazione oltre tale limite di 50 chilometri.

4. Lo Stato Parte osservante avrà il diritto di abbreviare un volo d'osservazione durante la sua effettuazione in caso di cattivo funzionamento dei sensori. Il pilota comandante avrà il diritto di abbreviare un volo d'osservazione in caso di difficoltà tecniche che pregiudichino la sicurezza del velivolo d'osservazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Qualora una deviazione dal piano di volo consentita dal paragrafo 1 della presente Sezione dia luogo ad un'abbreviazione del volo d'osservazione, o un'abbreviazione avvenga ai sensi del paragrafo 4 della presente Sezione, un volo d'osservazione sarà imputato alle quote di entrambi gli Stati Parte, a meno che l'abbreviazione sia dovuta a:

- (A) cattivo funzionamento di sensori su un velivolo d'osservazione fornito dalla Parte osservata;
- (B) difficoltà tecniche relative al velivolo d'osservazione fornito dalla Parte osservata;
- (C) un'emergenza sanitaria di un membro dell'equipaggio di volo della Parte osservata o dei monitori di volo; ovvero
- (D) istruzioni delle autorità di controllo del traffico aereo relative a circostanze determinate da forza maggiore.

In tali casi la Parte osservante avrà il diritto di decidere se imputarlo alle quote di entrambi gli Stati Parte.

6. I dati raccolti mediante sensori saranno conservati dalla Parte osservante soltanto se il volo d'osservazione viene imputato alle quote di entrambi gli Stati Parte.

7. Qualora venga effettuata una deviazione dal piano di volo, il pilota comandante agirà conformemente alle norme di volo nazionali pubblicate della Parte osservata. Una volta che non sussistano più i fattori che hanno dato luogo alla deviazione, il velivolo d'osservazione potrà, con l'autorizzazione delle autorità di controllo del traffico aereo, proseguire il volo d'osservazione conformemente al piano di volo. La distanza di volo supplementare del velivolo d'osservazione dovuta alla deviazione non sarà imputata alla massima distanza di volo.

8. Il personale di entrambi gli Stati Parte a bordo del velivolo d'osservazione sarà informato immediatamente di tutte le deviazioni dal piano di volo.

9. Le spese aggiuntive derivanti dalle disposizioni del presente Articolo saranno rimborsate conformemente all'Allegato L, Sezione I, paragrafo 9 al presente Trattato.

SEZIONE III. SITUAZIONI DI EMERGENZA

1. Qualora insorga una situazione d'emergenza, il pilota comandante si atterrà alle Procedure per i servizi di navigazione aerea - Norme di navigazione aerea e servizi del traffico aereo (Procedures for Air Navigation Services - Rules of the Air and Air Traffic Services), Documento N. 4444RAC/501/12 dell'ICAO come rivedute o emendate, alle norme di volo nazionali della Parte osservata e al manuale delle istruzioni di volo del velivolo d'osservazione.

2. Sarà resa disponibile per qualsiasi velivolo d'osservazione che segnali un'emergenza, tutta la serie di servizi di soccorso e navigazione della Parte osservata per assicurare il recupero più sollecito possibile del velivolo nel più vicino idoneo aeroporto.

3. Qualora un sinistro relativo al volo coinvolga il velivolo d'osservazione sul territorio della Parte osservata, le operazioni di ricerca e salvataggio saranno condotte dalla Parte osservata conformemente alle proprie norme e procedure relative a tali operazioni.

4. L'indagine su un sinistro o un incidente relativo al volo che coinvolga un velivolo d'osservazione sarà condotta dalla Parte osservata, con la partecipazione della Parte osservante, conformemente alle raccomandazioni dell'ICAO enunciate nell'Allegato 13 alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale ("Investigation of Aviation Accidents") "Indagine su Incidenti relativi al volo" come rivedute o emendate e conformemente alle norme nazionali della Parte osservata.

5. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione non sia immatricolato nella Parte osservata, alla conclusione dell'indagine tutti i rottami ed i frammenti del velivolo d'osservazione e dei sensori, se ritrovati e recuperati, saranno restituiti alla Parte osservante o alla Parte cui appartiene il velivolo, se così richiesto.

Articolo IX

SVILUPPO DEI DATI RACCOLTI MEDIANTE SENSORI NEI VOLI D'OSSERVAZIONE

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini della registrazione dei dati raccolti mediante sensori durante i voli d'osservazione, si utilizzerà il seguente materiale di registrazione:

- (A) nel caso degli apparecchi fotografici ottici panoramici e a fotogrammi, pellicola fotografica in bianco e nero;
- (B) nel caso delle videocamere, nastro magnetico;
- (C) nel caso dei dispositivi a scansione lineare a raggi infrarossi, pellicola fotografica in bianco e nero o nastro magnetico;
- (D) nel caso dei radar ad apertura sintetica a scansione laterale, nastro magnetico.

I modelli prestabiliti in cui tali dati saranno registrati e scambiati su altro materiale di registrazione saranno decise nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti, durante il periodo di applicazione provvisoria del presente Trattato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I dati raccolti mediante sensori durante i voli d'osservazione resteranno a bordo del velivolo d'osservazione fino al completamento del volo d'osservazione. E' vietata durante il volo d'osservazione la trasmissione dal velivolo d'osservazione di dati raccolti mediante sensori.

3. Ogni bobina di pellicola fotografica e cassetta o bobina di nastro magnetico usata per raccogliere dati mediante un sensore durante un volo d'osservazione sarà collocata entro un contenitore e sigillata alla presenza degli Stati Parte non appena possibile dopo che è stata rimossa dal sensore.

4. I dati raccolti mediante sensori durante voli d'osservazione saranno messi a disposizione degli Stati Parte conformemente alle disposizioni del presente Articolo e saranno usati esclusivamente per il perseguimento delle finalità del presente Trattato.

5. Nel caso in cui, in base ai dati forniti ai sensi dell'Allegato B, Sezione I, al presente Trattato il materiale per la registrazione dati che debba essere usato da uno Stato Parte durante un volo d'osservazione sia incompatibile con l'apparecchiatura di un altro Stato Parte per il trattamento di quel materiale di registrazione, gli Stati Parte in questione stabiliranno procedure per assicurare che tutti i dati raccolti durante voli d'osservazione possano essere da loro trattati per quanto riguarda l'elaborazione, la duplicazione e l'archiviazione.

SEZIONE II. SVILUPPO DEI DATI RACCOLTI DAI SENSORI CHE UTILIZZANO PELLICOLE FOTOGRAFICHE

1. Nel caso in cui si preveda che i dati raccolti da apparecchi fotografici ottici duplicati debbano essere scambiati, gli apparecchi fotografici, la pellicola e lo sviluppo della pellicola dovranno essere di tipo identico.

2. Sempre che i dati raccolti mediante un singolo apparecchio fotografico ottico siano soggetti a scambio, gli Stati Parte esamineranno, nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti durante il periodo di applicazione provvisoria del presente Trattato, se la responsabilità dello sviluppo della pellicola negativa originale spetti alla Parte osservante o allo Stato Parte che fornisce il velivolo d'osservazione. La Parte che provvede allo sviluppo della pellicola negativa originale sarà responsabile della qualità dello sviluppo della pellicola negativa originale e della duplicazione di pellicole negative o positive. Nel caso in cui gli Stati Parte concordino che la pellicola usata durante il volo d'osservazione effettuato su un velivolo d'osservazione fornito dalla Parte osservata venga sviluppata dalla Parte osservante, la Parte osservata non avrà alcuna responsabilità riguardo alla qualità dello sviluppo della pellicola negativa originale.

3. Tutte le pellicole usate durante il volo d'osservazione saranno sviluppate:

- (A) nel caso in cui la pellicola negativa originale venga sviluppata presso un laboratorio fotografico allestito dalla Parte osservata, non oltre 3 giorni, se non altrimenti concordato, dopo l'arrivo del velivolo d'osservazione al punto di uscita; ovvero

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(B) nel caso in cui la pellicola negativa originale venga sviluppata presso un laboratorio fotografico allestito dalla Parte osservante non oltre 10 giorni dopo la partenza del velivolo d'osservazione dal territorio della Parte osservata.

4. La Parte che provvede allo sviluppo della pellicola negativa originale sarà tenuto ad accettare che siano presenti presso il laboratorio fotografico non più di due funzionari, dell'altro Stato Parte, incaricati di sorvegliare la rimozione dei sigilli dal caricatore della pellicola o dal contenitore e ogni fase di archiviazione, sviluppo e manipolazione della pellicola negativa originale, conformemente alle disposizioni dell'Allegato K, Sezione II, del presente Trattato. Lo Stato Parte che sorveglia lo sviluppo della pellicola avrà il diritto di designare tali funzionari fra propri cittadini presenti nel territorio in cui si trova il laboratorio fotografico allestito dall'altro Stato Parte, purché tali funzionari siano nell'elenco del personale designato conformemente all'Articolo XIII, Sezione I del presente Trattato. La Parte che provvede allo sviluppo della pellicola presterà la massima assistenza possibile ai funzionari dell'altro Stato Parte nello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi del presente paragrafo.

5. Una volta completato un volo d'osservazione, la Parte che deve provvedere a sviluppare la pellicola negativa originale fisserà una striscia per prove sensitometriche a 21 incrementi dello stesso tipo della pellicola usata durante il volo d'osservazione, o esporrà un cuneo ottico a 21 incrementi sulla linguetta iniziale o sulla coda di ciascuna bobina di pellicola negativa originale usata durante il volo d'osservazione. Dopo che è stata sviluppata la pellicola negativa originale e che sono state duplicate pellicole negative o positive, gli Stati Parte valuteranno la qualità delle immagini delle strisce per prove sensitometriche o le immagini del cuneo ottico a 21 incrementi rispetto alle caratteristiche previste per quel tipo di pellicola negativa originale o di pellicole negative o positive duplicate conformemente alle disposizioni dell'Allegato K, Sezione I, al presente Trattato.

6. Nel caso in cui venga sviluppata soltanto una pellicola negativa originale:

- (A) la Parte osservante avrà il diritto di trattenere o ricevere la pellicola negativa originale;
- (B) la Parte osservata avrà il diritto di scegliere e ricevere un duplicato completo di prima generazione o una sua parte, positivo o negativo, della pellicola negativa originale. Salvo se altrimenti concordato, tale duplicato sarà:
 - (1) dello stesso formato e delle stesse dimensioni della pellicola negativa originale;
 - (2) prodotto immediatamente dopo lo sviluppo della pellicola negativa originale;
 - (3) fornito ai funzionari della Parte osservata immediatamente dopo essere stato prodotto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Nel caso in cui siano sviluppate 2 pellicole negative originali:

- (A) se il velivolo d'osservazione viene fornito dalla Parte osservante, la Parte osservata avrà il diritto, al completamento del volo d'osservazione, di scegliere una delle 2 pellicole negative originali e la pellicola negativa originale non scelta sarà trattenuta dalla Parte osservante; ovvero
- (B) se un velivolo d'osservazione viene fornito dalla Parte osservata, la Parte osservante avrà il diritto di scegliere una delle 2 pellicole negative originali, e la pellicola negativa originale non scelta sarà trattenuta dalla Parte osservata.

SEZIONE III. DATI PRODOTTI DA SENSORI CHE UTILIZZANO ALTRO MATERIALE DI REGISTRAZIONE

1. Lo Stato Parte che fornisce il velivolo d'osservazione registrerà almeno una serie originale di dati raccolti mediante sensori che utilizzano altro materiale di registrazione.

2. Nel caso in cui sia stata realizzata soltanto una serie originale:

- (A) se il velivolo d'osservazione viene fornito dalla Parte osservante, la Parte osservante avrà il diritto di trattenere la serie originale e la Parte osservata avrà il diritto di ricevere una copia duplicata di prima generazione; ovvero
- (B) se il velivolo d'osservazione viene fornito dalla Parte osservata, la Parte osservante avrà il diritto di ricevere la serie originale e la Parte osservata avrà il diritto di ricevere una copia duplicata di prima generazione.

3. Nel caso in cui siano state realizzate 2 serie originali:

- (A) se il velivolo d'osservazione viene fornito dalla Parte osservante, la Parte osservata avrà il diritto, al completamento del volo d'osservazione, di scegliere una delle 2 serie di supporti di registrazione, e la serie non scelta sarà trattenuta dalla Parte osservante; ovvero
- (B) se il velivolo d'osservazione è stato fornito dalla Parte osservata, la Parte osservante avrà il diritto di scegliere una delle 2 serie di supporti di registrazione, e la serie non scelta sarà trattenuta dalla Parte osservata.

4. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservante, la Parte osservata avrà il diritto di ricevere i dati raccolti mediante un radar ad apertura sintetica a scansione laterale sotto forma di informazione sulla fase iniziale o di immagine radar, a sua discrezione.

5. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservata, la Parte osservante avrà il diritto di ricevere i dati raccolti mediante un radar ad apertura sintetica a scansione laterale sotto forma di informazione sulla fase iniziale o di un'immagine radar, a sua discrezione.

SEZIONE IV. ACCESSO AI DATI RACCOLTI DAI SENSORI

Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di richiedere e ricevere dalla Parte osservante copie dei dati raccolti mediante sensori durante un volo d'osservazione. Tali copie saranno sotto forma di duplicati di prima generazione prodotti dai dati originali raccolti mediante sensori durante un volo d'osservazione. Lo Stato Parte che richiede copie ne darà notifica anche alla Parte osservata. La richiesta di duplicati di dati includerà le seguenti informazioni:

- (A) Parte osservante;
- (B) Parte osservata;
- (C) data del volo d'osservazione;
- (D) sensore mediante il quale sono stati raccolti i dati;
- (E) parte o parti del periodo d'osservazione durante cui sono stati raccolti i dati;
- (F) tipo e formato del materiale di registrazione duplicato, pellicola negativa o positiva, o nastro magnetico.

Articolo X

COMMISSIONE CONSULTIVA CIELI APERTI

1. Ai fini di promuovere il raggiungimento degli obiettivi e facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente Trattato, gli Stati Parte con il presente Articolo istituiscono una Commissione Consultiva Cieli Aperti.

2. La Commissione Consultiva Cieli Aperti adotterà decisioni o formulerà raccomandazioni per consenso. Per consenso dovrà intendersi l'assenza di qualunque obiezione da parte di ogni Stato Parte all'adozione di una decisione o alla formulazione di una raccomandazione.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sollevare dinanzi alla Commissione Consultiva Cieli Aperti qualunque questione relativa al presente Trattato e di ottenerne l'inserimento all'ordine del giorno inclusa qualunque questione relativa ai casi in cui la Parte osservata fornisce un velivolo d'osservazione.

4. Nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti gli Stati Parte del presente Trattato provvederanno a:

- (A) esaminare questioni relative all'ottemperanza alle disposizioni del presente Trattato;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (B) tentare di risolvere ambiguità e differenze d'interpretazione che possano appalesarsi quanto alla maniera di applicare il presente Trattato;
- (C) esaminare domande di adesione al presente Trattato e adottare decisioni in merito;
- (D) concordare le misure tecniche e amministrative, ai sensi delle disposizioni del presente Trattato, ritenute necessarie a seguito dell'adesione di altri Stati al presente Trattato.

5. La Commissione Consultiva Cieli Aperti potrà proporre emendamenti al presente Trattato perché vengano esaminati ed approvati ai sensi dell'Articolo XVI. La Commissione Consultiva Cieli Aperti potrà anche convenire miglioramenti per quanto attiene alla funzionalità e all'efficacia del presente Trattato, compatibili con le sue disposizioni. Miglioramenti relativi soltanto a modifiche della ripartizione annuale delle quote attive ai sensi dell'Articolo III e dell'Allegato A, aggiornamenti ed aggiunte alle categorie o alle capacità dei sensori ai sensi dell'Articolo IV, revisione della ripartizione dei costi ai sensi dell'Allegato L, Sezione I, paragrafo 9, disposizioni per lo scambio e la disponibilità di dati ai sensi dell'Articolo IX, Sezioni III e IV e alla trattazione dei rapporti di missione ai sensi dell'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 21, nonché questioni minori di natura amministrativa o tecnica, saranno concordati nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti e non saranno considerati emendamenti al presente Trattato.

6. La Commissione Consultiva Cieli Aperti richiederà l'uso dei servizi e delle strutture amministrative del Centro per la Prevenzione dei Conflitti della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa o di altri servizi esistenti a Vienna, se non deciderà altrimenti.

7. Le disposizioni per il funzionamento della Commissione Consultiva Cieli Aperti sono enunciate nell'Allegato L al presente Trattato.

Articolo XI

NOTIFICHE E RAPPORTI

Gli Stati Parte trasmetteranno per iscritto le notifiche e i rapporti prescritti dal presente Trattato. Gli Stati Parte trasmetteranno tali notifiche e rapporti tramite canali diplomatici o, a loro discrezione, tramite altri canali ufficiali, quali la rete di comunicazioni della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Articolo XII

RESPONSABILITA'

Ogni Stato Parte sarà, conformemente al diritto e alla prassi internazionali, responsabile del pagamento di un risarcimento per danni da esso causati nel corso dell'applicazione del presente Trattato ad altri Stati Parte o a loro persone fisiche o giuridiche o a loro beni.

Articolo XIII

DESIGNAZIONE DEL PERSONALE E
PRIVILEGI E IMMUNITA'

SEZIONE I. DESIGNAZIONE DEL PERSONALE

1. Ciascuno Stato Parte, contemporaneamente al suo deposito degli strumenti di ratifica presso l'uno dei due Depositari, fornirà a tutti gli altri Stati Parte, perché lo esaminino, un elenco del personale designato che svolgerà tutti i compiti relativi all'effettuazione di voli d'osservazione per tale Stato Parte, incluso il controllo dell'elaborazione dei dati prodotti dai sensori. In tali elenchi, nessuno dei quali dovrà in alcun caso contenere più di 400 nominativi, saranno indicati nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, numero del passaporto e funzione di ciascuna persona ivi inclusa. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di emendare l'elenco del personale designato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato e, successivamente, ogni sei mesi.

2. Nel caso in cui qualche persona inclusa nell'elenco originario, o in qualsiasi elenco emendato, risulti inaccettabile per uno Stato Parte dal suo esame di tale elenco, tale Stato Parte, non oltre 30 giorni dal ricevimento di ciascun elenco, notificherà allo Stato Parte che fornisce l'elenco medesimo che tale persona non sarà accettata con riferimento allo Stato Parte che muove l'obiezione. Le persone non dichiarate inaccettabili entro tale periodo di 30 giorni saranno considerate accettate. Nel caso in cui uno Stato Parte determini successivamente che una persona sia inaccettabile, tale Stato Parte ne darà notifica allo Stato Parte che ha designato tale persona. Le persone che sono dichiarate inaccettabili saranno tolte dall'elenco precedentemente presentato allo Stato Parte che ha mosso l'obiezione.

3. La Parte osservata fornirà i visti e gli altri eventuali documenti necessari al fine di consentire che ogni persona accettata possa entrare e rimanere nel territorio di tale Stato Parte allo scopo di adempiere ai compiti relativi all'effettuazione dei voli d'osservazione, incluso il controllo dell'elaborazione dei dati raccolti dai sensori. Tali visti e gli altri eventuali documenti necessari saranno forniti:

- (A) non oltre 30 giorni dopo che la persona viene considerata come accettata, nel qual caso i visti saranno validi per un periodo non inferiore ai 24 mesi; ovvero

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (B) non oltre un'ora dall'arrivo della persona al punto di entrata, nel qual caso i visti saranno validi per la durata dello svolgimento dei compiti da parte di tale persona; ovvero
- (C) in qualsiasi altro momento, previo reciproco accordo degli Stati Parte in questione.

SEZIONE II. PRIVILEGI E IMMUNITA'

1. Al personale designato conformemente alle disposizioni della Sezione I, paragrafo 1 del presente Articolo saranno accordati, affinché esso possa esercitare con efficacia le proprie funzioni, nell'interesse di dare esecuzione al presente Trattato e non per loro beneficio personale, i privilegi e le immunità di cui godono gli agenti diplomatici, ai sensi dell'Articolo 29, dell'Articolo 30, paragrafo 2, dell'Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 e degli Articoli 34 e 35 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961, di seguito denominata la Convenzione di Vienna. Inoltre, al personale designato saranno accordati i privilegi di cui usufruiscono gli agenti diplomatici, ai sensi dell'Articolo 36, paragrafo 1, lettera b della Convenzione di Vienna, eccetto per quanto riguarda articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge ovvero sottoposte a regime di quarantena.

2. Tali privilegi ed immunità saranno accordati al personale designato per l'intero periodo che intercorre fra l'arrivo nel territorio della Parte osservata e la partenza dallo stesso, nonché, da allora in poi, in relazione ad atti precedentemente compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali ricoperte. A tale personale verranno accordati anche i privilegi e le immunità, durante il transito nei territori di altri Stati Parte, di cui usufruiscono gli agenti diplomatici ai sensi dell'Articolo 40, paragrafo 1 della Convenzione di Vienna.

3. Lo Stato Parte osservante potrà rinunciare all'immunità dalla giurisdizione qualora essa ostacoli il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudizio per il presente Trattato. All'immunità del personale che non sia cittadino della Parte osservante potranno rinunciare solo gli Stati Parte di cui tale personale abbia la cittadinanza. La rinuncia dovrà essere sempre esplicita.

4. Senza pregiudizio per i propri privilegi e immunità o per i diritti della Parte osservante enunciati nel presente Trattato, è dovere del personale designato rispettare le leggi e i regolamenti della Parte osservata.

5. I mezzi di trasporto del personale usufruiranno delle stesse immunità per quanto riguarda perquisizioni, requisizioni, sequestri o disposti esecutivi accordate alle missioni diplomatiche ai sensi dell'Articolo 22, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna, fatto salvo per quanto diversamente disposto nel presente Trattato.

Articolo XIV

BENELUX

1. Esclusivamente ai fini degli Articoli dal II al IX, e dell'Articolo XI e degli Allegati da A ad I, e dell'Allegato K al presente Trattato, il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi saranno considerati un unico Stato Parte, cui qui di seguito si fa riferimento come Benelux.

2. Senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo XIV, i summenzionati Stati Parte potranno porre termine a tale intesa dandone notifica a tutti gli altri Stati Parte. Si riterrà che tale intesa abbia termine il 31 dicembre successivo al periodo di 60 giorni dopo tale notifica.

Articolo XV

DURATA E RECESSO

1. Il presente Trattato avrà durata illimitata.

2. Ogni Stato Parte avrà il diritto di recedere dal presente Trattato. Ogni Stato Parte che intenda recedere darà notifica della sua decisione in tal senso, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data del divisato recesso a uno dei due Depositari e a tutti gli altri Stati Parte. I Depositari ne informeranno prontamente tutti gli altri Stati Parte.

3. Nel caso in cui uno Stato Parte dia notifica della sua decisione di recedere dal presente Trattato ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo, i Depositari convocheranno una conferenza degli Stati Parte non prima di 30 giorni e non oltre 60 giorni dopo il ricevimento della notifica, al fine di esaminare le conseguenze del recesso sul presente Trattato.

Articolo XVI

EMENDAMENTI E RIESAME PERIODICO

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di proporre emendamenti al presente Trattato. Il testo di ogni emendamento proposto dovrà essere presentato ad uno dei due Depositari, che lo diramerà a tutti gli Stati Parte perché lo esaminino. Se così richiesto da non meno di tre Stati Parte entro un periodo di 90 giorni dalla diramazione del proposto emendamento, i Depositari convocheranno una conferenza degli Stati Parte per esaminare l'emendamento proposto. Tale conferenza avrà inizio non prima di 30 giorni e non oltre 60 giorni dal ricevimento della terza di tali richieste.

2. Un emendamento al presente Trattato sarà soggetto all'approvazione di tutti gli Stati Parte, sia dandone notifica per iscritto della loro approvazione ad un Depositario entro un periodo di 90 giorni dalla diramazione dell'emendamento proposto, sia manifestando la loro approvazione in seno ad una conferenza convocata ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo. Un emendamento così approvato sarà soggetto a ratifica conformemente alle disposizioni dell'Articolo XVII, paragrafo 1 e entrerà in vigore 60 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati Parte.

3. I Depositari, a meno che non venga loro richiesto precedentemente da non meno di tre Stati Parte di procedere in tal modo, convocheranno una conferenza degli Stati Parte per riesaminare l'applicazione del presente Trattato tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e successivamente ad intervalli di cinque anni.

Articolo XVII

DEPOSITARI, ENTRATA IN VIGORE E ADESIONE

1. Il presente Trattato sarà sottoposto a ratifica da ciascuno Stato Parte in conformità delle sue procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo del Canada o il Governo della Repubblica di Ungheria o presso entrambi, con il presente articolo indicati come i Depositari. Il Trattato verrà registrato dai Depositari ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore 60 giorni dopo il deposito di 20 strumenti di ratifica inclusi quelli dei Depositari e degli Stati Parte la cui assegnazione individuale di quote passive, come stabilito nell'Allegato A, non è inferiore a otto.

3. Il presente Trattato sarà aperto alla firma da parte dell'Armenia, dell'Arzebaigian, della Georgia, del Kazakistan, del Kirgistan, della Moldova, del Tadjikistan, del Turkmenistan e dell'Uzbekistan. Ognuno di tali Stati che non avrà firmato il Trattato prima che entri in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, potrà aderirvi in qualsiasi momento depositando uno strumento di adesione presso uno dei Depositari.

4. Nei 6 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, qualsiasi altro Stato partecipante alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa potrà far domanda di adesione presentando una richiesta scritta ad uno dei Depositari. Il Depositario che riceve la richiesta dovrà diramarla prontamente a tutti gli Stati Parte. Gli Stati che fanno richiesta di adesione al presente Trattato Cieli Aperti potranno anche, se lo desiderano, richiedere un'assegnazione di quota passiva nonché il livello di tale quota.

La questione sarà esaminata nella successiva riunione ordinaria della Commissione Consultiva Cieli Aperti e decisa a tempo debito.

5. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Commissione Consultiva Cieli Aperti potrà esaminare l'adesione al presente Trattato di qualsiasi Stato che, a giudizio della Commissione, sia in grado di contribuire agli obiettivi del presente Trattato e a ciò disposto.

6. Per ogni Stato che non abbia depositato uno strumento di ratifica entro la data di entrata in vigore, ma che successivamente ratifichi il presente Trattato o vi aderisca, il presente Trattato entrerà in vigore 60 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

7. I Depositari dovranno prontamente comunicare a tutti gli Stati Parte:

- (A) la data di deposito di ciascuno strumento di ratifica e la data di entrata in vigore del presente Trattato;
- (B) la data di una domanda di adesione, il nome dello Stato richiedente e l'esito della procedura;
- (C) la data di deposito di ciascuno strumento di adesione e la data di entrata in vigore del presente Trattato per ciascuno Stato che successivamente vi aderisca;
- (D) la convocazione di una conferenza ai sensi degli Articoli XV e XVI;
- (E) ogni recesso ai sensi dell'Articolo XV e la sua effettiva decorrenza;
- (F) la data di entrata in vigore di ogni emendamento al presente Trattato;
- (G) ogni altro argomento che i Depositari siano tenuti a comunicare agli Stati Parte ai sensi del presente Trattato.

ARTICOLO XVIII

APPLICAZIONE PROVVISORIA E FASI DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO

Al fine di facilitare l'applicazione del presente Trattato, determinate disposizioni saranno applicate in via provvisoria e determinate altre saranno attuate per fasi.

SEZIONE I. APPLICAZIONE PROVVISORIA

1. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XVII, gli Stati firmatari applicheranno in via provvisoria le seguenti disposizioni del presente Trattato:

- (A) Articolo VI, Sezione I, paragrafo 4;
- (B) Articolo X, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(C) Articolo XI;

(D) Articolo XIII, Sezione I, paragrafi 1 e 2;

(E) Articolo XIV;

(F) Allegato L, Sezione I.

2. L'applicazione provvisoria resterà in vigore per un periodo di 12 mesi dalla data in cui il presente Trattato sarà aperto alla firma. Nel caso in cui il presente Trattato non entri in vigore prima che scada il periodo di applicazione provvisoria, tale periodo potrà essere esteso quando tutti gli Stati firmatari così decidano. Il periodo di applicazione provvisoria terminerà in ogni caso quando il presente Trattato entrerà in vigore. Tuttavia gli Stati Parte potranno allora decidere di prolungare il periodo di applicazione provvisoria rispetto agli Stati firmatari che non hanno ratificato il presente Trattato.

SEZIONE II. ATTUAZIONE PER FASI DI DETERMINATE DISPOSIZIONI

1. Dopo l'entrata in vigore, il presente Trattato sarà applicato attuando per fasi determinate disposizioni conformemente a quanto previsto nella presente Sezione. Le disposizioni dei seguenti paragrafi da 2 a 6 si applicheranno durante il periodo che intercorre fra l'entrata in vigore del presente Trattato e il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno durante il quale ha luogo l'entrata in vigore.

2. In deroga alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 1, nessuno Stato Parte, durante il periodo specificato nel paragrafo 1 di cui sopra impiegherà un dispositivo di scansione lineare a raggi infrarossi qualora un tale dispositivo sia installato su un velivolo d'osservazione, se non altrimenti concordato fra la Parte osservante e la Parte osservata. Tali sensori non saranno soggetti a certificazione conformemente all'Allegato D. Qualora risulti difficoltoso rimuovere tale sensore dal velivolo d'osservazione, esso dovrà essere dotato di coperture o altri dispositivi che ne precludono l'impiego ai sensi delle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 4 durante l'effettuazione di voli d'osservazione.

3. In deroga alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 9, nessuno Stato Parte durante il periodo specificato nel paragrafo 1 della presente Sezione, sarà tenuto a fornire un velivolo d'osservazione munito di sensori di ciascuna categoria dotati della massima capacità e nel numero specificato nell'Articolo IV, paragrafo 2, purché il velivolo d'osservazione sia munito di:

(A) un unico apparecchio fotografico ottico panoramico; ovvero

(B) una coppia di apparecchi fotografici ottici a fotogrammi.

4. In deroga alle disposizioni dell'Allegato B, Sezione II, paragrafo 2, lettera(A) al presente Trattato, sui materiali di registrazione dei dati saranno annotati dati conformemente alla prassi vigente degli Stati Parte durante il periodo specificato nel paragrafo 1 della presente Sezione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. In deroga alle disposizioni dell'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 1 nessuno Stato Parte, durante il periodo specificato nel paragrafo 1 della presente Sezione, avrà diritto che sia ad esso fornito un velivolo con una specifica autonomia minima.

6. Durante il periodo specificato nel paragrafo 1 della presente Sezione, la ripartizione delle quote attive sarà stabilita conformemente alle disposizioni dell'Allegato A, Sezione II, paragrafo 2 del presente Trattato.

7. Ulteriori fasi di attuazione per quanto riguarda l'introduzione di categorie supplementari di sensori, o miglioramenti alle capacità delle categorie esistenti di sensori, saranno considerate dalla Commissione Consultiva Cieli Aperti conformemente alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 3 riguardanti tale introduzione o miglioramento.

Articolo XIX

TESTI AUTENTICI

Gli originali del presente Trattato, i cui testi in francese, in inglese, in italiano, in russo, in spagnolo e in tedesco sono ugualmente autentici, verranno depositati negli archivi dei Depositari. Copie debitamente certificate del presente Trattato verranno trasmesse dai Depositari a tutti gli Stati Parte.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

QUOTE E MASSIME DISTANZE DI VOLO

SEZIONE I. ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE PASSIVE

1. L'assegnazione di quote passive individuali viene stabilita come segue e sarà valida soltanto per quegli Stati Parte che hanno ratificato il Trattato:

Per la Repubblica Federale di Germania	12
Per gli Stati Uniti d'America	42
Per il gruppo della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus	42
Per il Benelux	6
Per la Repubblica di Bulgaria	4
Per il Canada	12
Per il Regno di Danimarca	6
Per il Regno di Spagna	4
Per la Repubblica Francese	12
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	12
Per la Repubblica Ellenica	4
Per la Repubblica di Ungheria	4
Per la Repubblica d'Islanda	4
Per la Repubblica Italiana	12
Per il Regno di Norvegia	7
Per la Repubblica di Polonia	6
Per la Repubblica Portoghese	2
Per la Romania	6
Per la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca	4
Per la Repubblica di Turchia	12
Per l'Ucraina	12

2. Nel caso in cui un altro Stato ratifichi il Trattato o vi aderisca conformemente alle disposizioni dell'Articolo XVII e dell'Articolo X, paragrafo 4, lettera(C) e tenendo conto dell'Articolo X, paragrafo 4, lettera(D) un'assegnazione di quote passive a tale Stato sarà esaminata durante la sessione ordinaria della Commissione Consultiva Cieli Aperti successivamente alla data di deposito dei suoi strumenti di ratifica o di adesione.

SEZIONE II. PRIMA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ATTIVE PER I VOLI D'OSSERVAZIONE

1. La prima ripartizione delle quote attive ai sensi dell'Articolo III, Sezione I, paragrafo 6 del Trattato, sarà effettuata in modo tale che ciascuno Stato Parte sia tenuto ad accettare sul suo territorio un numero di voli d'osservazione non superiore al 75 per cento, arrotondato al più vicino numero intero inferiore, della quota passiva individuale assegnatagli come enunciato nella Sezione I, paragrafo 1 del presente Allegato. Su tale base e per gli Stati Parte che hanno partecipato ai negoziati della Conferenza Cieli Aperti di Vienna, la prima ripartizione tra di essi sarà valida a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato fino al 31 dicembre successivo all'anno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel quale il Trattato è entrato in vigore e sarà valida soltanto per gli Stati Parte che hanno ratificato il Trattato. La prima ripartizione è stabilita come segue:

La Repubblica Federale di Germania avrà il diritto di effettuare 3 voli d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus e un volo d'osservazione sul territorio dell'Ucraina;

Gli Stati Uniti d'America avranno il diritto di effettuare 8 voli d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus e un volo d'osservazione, in compartecipazione con il Canada, sul territorio dell'Ucraina;

Il gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus avrà il diritto di effettuare 2 voli d'osservazione sul territorio del Benelux, come ad esso si fa riferimento nell'Articolo XIV del Trattato, 2 voli d'osservazione sul territorio del Canada, 2 voli d'osservazione sul territorio del Regno di Danimarca, 3 voli d'osservazione sul territorio della Repubblica Francese, 3 voli d'osservazione sul territorio della Repubblica Federale di Germania, un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica Ellenica, 2 voli d'osservazione sul territorio della Repubblica Italiana, 2 voli d'osservazione sul territorio del Regno di Norvegia, 2 voli d'osservazione sul territorio della Repubblica di Turchia, 3 voli d'osservazione sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e 4 voli d'osservazione sul territorio degli Stati Uniti d'America;

Il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, cui si fa riferimento come Benelux, avranno il diritto di effettuare un volo d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus e un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Polonia;

La Repubblica di Bulgaria avrà il diritto di effettuare un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica Ellenica, un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica Italiana e un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Turchia;

Il Canada avrà il diritto di effettuare 2 voli d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus, un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Polonia e un volo d'osservazione, in compartecipazione con gli Stati Uniti d'America, sul territorio dell'Ucraina;

Il Regno di Danimarca avrà il diritto di effettuare un volo d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus e un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Polonia;

Il Regno di Spagna avrà il diritto di effettuare un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca;

La Repubblica Ellenica avrà il diritto di effettuare un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Bulgaria e un volo d'osservazione sul territorio dell'Ucraina.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Repubblica Francese avrà il diritto di effettuare 3 voli d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus e un volo d'osservazione sul territorio della Romania;

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avrà il diritto di effettuare 3 voli d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus e un volo d'osservazione sul territorio dell'Ucraina;

La Repubblica di Ungheria avrà il diritto di effettuare un volo d'osservazione sul territorio della Romania e un volo d'osservazione sul territorio dell'Ucraina;

La Repubblica Italiana avrà il diritto di effettuare 2 voli d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus, un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Ungheria e un volo d'osservazione, congiuntamente con la Repubblica di Turchia, sul territorio dell'Ucraina;

Il Regno di Norvegia avrà il diritto di effettuare 2 voli d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus e un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Polonia;

La Repubblica di Polonia avrà il diritto di effettuare un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica Federale di Germania, un volo d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus e un volo d'osservazione sul territorio dell'Ucraina;

La Romania avrà il diritto di effettuare un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Bulgaria, un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica Ellenica, un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Ungheria e un volo d'osservazione sul territorio dell'Ucraina;

La Repubblica Federativa Ceca e Slovacca avrà il diritto di effettuare un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica Federale di Germania e un volo d'osservazione sul territorio dell'Ucraina;

La Repubblica di Turchia avrà il diritto di effettuare 2 voli d'osservazione sul territorio del gruppo di Stati Parte della Federazione Russa e della Repubblica di Belarus e un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Bulgaria e 2 voli d'osservazione, uno dei quali congiuntamente con la Repubblica Italiana, sul territorio dell'Ucraina;

L'Ucraina avrà il diritto di effettuare un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Ungheria, un volo d'osservazione sul territorio della Repubblica di Polonia, un volo d'osservazione sul territorio della Romania e 2 voli d'osservazione sul territorio della Repubblica di Turchia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Successivamente alla prima ripartizione e fino alla data della piena applicazione del Trattato specificata in tal senso nell'Articolo XVIII per la fruizione delle quote attive, le ripartizioni annuali si baseranno sulla norma del 75 per cento stabilita nel paragrafo 1 della presente Sezione in riferimento all'assegnazione delle quote passive individuali.

3. A partire dalla data della piena attuazione del Trattato, ciascuno Stato Parte accetterà durante le successive ripartizioni di quote attive sul suo territorio, se così richiesto a tale Stato, un numero di voli d'osservazione pari all'ammontare totale della sua quota passiva individuale. Ogni qualvolta possibile o richiesto e se non altrimenti concordato, tali ripartizioni si baseranno su un aumento proporzionale delle quote attive distribuite nella prima ripartizione.

4. Nel caso in cui un altro Stato ratifichi il Trattato o vi aderisca conformemente alle disposizioni dell'Articolo XVII, la ripartizione delle quote attive a tale Stato sarà esaminata durante la sessione ordinaria della Commissione Consultiva Cieli Aperti successiva alla data di deposito dei suoi strumenti di ratifica o di adesione, secondo le seguenti disposizioni:

- (A) lo Stato che ratifica il Trattato o vi aderisce avrà il diritto di richiedere voli d'osservazione sui territori degli Stati Parte nei limiti della quota passiva assegnata a tale Stato conformemente alle disposizioni della Sezione I, paragrafo 2 del presente Allegato e nei limiti delle quote passive degli Stati Parte ai quali è stata rivolta richiesta di voli d'osservazione, se non altrimenti concordato dagli Stati Parte in questione;
- (B) tutti gli Stati Parte avranno contemporaneamente il diritto di richiedere voli d'osservazione sul territorio dello Stato che firma il Trattato o vi aderisce nei limiti delle loro quote attive e nei limiti della quota passiva assegnata a tale Stato.

SEZIONE III. MASSIME DISTANZE DI VOLO DEI VOLI D'OSSERVAZIONE

Le massime distanze di volo dei voli d'osservazione sui territori delle Parti osservate che hanno inizio da ogni aeroporto Cieli Aperti sono le seguenti:

Repubblica Federale di Germania	
WUNSTORF	1.200 chilometri
LANDSBERG-LECH	1.200 chilometri
Stati Uniti d'America	
WASHINGTON-DULLES	4.900 chilometri
TRAVIS AFB	4.000 chilometri
ELMENDORF AFB	3.000 chilometri
LINCOLN-MUNICIPAL	4.800 chilometri
Gruppo degli Stati Parte della Repubblica di Belarus e della Federazione Russa	
KUBINKA	5.000 chilometri
ULAN UDE	5.000 chilometri
VORKUTA	6.500 chilometri
MAGADAN	6.500 chilometri

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Benelux		
	ZAVENIEM/MELSEROEK	945 chilometri
Repubblica di Bulgaria		
	SOFIA	660 chilometri
	BURGAS	660 chilometri
Canada		
	OTTAWA	5.000 chilometri
	IQALUIT	6.000 chilometri
	YELLOWKNIFE	5.000 chilometri
Regno di Danimarca		
	Metropolitan	800 chilometri
	ISOLE FAROE	250 chilometri
	GROENLANDIA	5.600 chilometri
Regno di Spagna		
	GETAFE	1.300 chilometri
	GANDO	750 chilometri
	VALENCIA	1.300 chilometri
	VALLADOLID	1.300 chilometri
	MORON	1.300 chilometri
Repubblica Francese		
	ORLEANS-BRICY	1.400 chilometri
	NIZZA-COSTA AZZURRA	800 chilometri
	TOULOUSE-BLAGNAC	700 chilometri
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord		
	BRIZE NORTON	1.150 chilometri
	SCAMPTON	1.150 chilometri
	LEUCHARS	1.150 chilometri
	con le ISOLE SCILLY	1.500 chilometri
	con le ISOLE SHETLAND	1.500 chilometri
Repubblica Ellenica		
	SALONICCO	900 chilometri
	ELEFSIS	900 chilometri
	con le ISOLE di CRETA, KARPATHOS, RODI, KOS	1.100 chilometri
Repubblica di Ungheria		
	BUDAPEST-FERIHEGY	860 chilometri
Repubblica di Islanda		1.500 chilometri
Repubblica Italiana		
	MILANO-MALPENSA	1.130 chilometri
	PALERMO-PUNTA RAISI	1.400 chilometri
Regno di Norvegia		
	OSLO-GARDEMOEN	1.700 chilometri
	TROMSOE-LANGNES	1.700 chilometri

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica di Polonia		
VARSAVIA-OKECIE		1.400 chilometri
Repubblica Portoghese		
LISBONA		1.200 chilometri
SANTA MARIA		1.700 chilometri
PORTO SANTO		1.030 chilometri
Romania		
BUCAREST-OTOPENI		900 chilometri
TIMISOARA		900 chilometri
BACAU		900 chilometri
Repubblica Federativa Ceca e Slovacca		
PRAGA		600 chilometri
BRATISLAVA		700 chilometri
KOSICE		400 chilometri
Repubblica di Turchia		
ESKISEHIR		1.500 chilometri
DIYARBAKIR		1.500 chilometri
Ucraina		
BORISPOL		2.100 chilometri

ALLEGATO B

INFORMAZIONI SUI SENSORI

SEZIONE I. INFORMAZIONI TECNICHE

1. Conformemente all' Articolo IV, paragrafo 10, ciascuno Stato Parte comunicherà a tutti gli altri Stati Parte le informazioni tecniche applicabili elencate nella presente Sezione su ogni sensore installato sul velivolo d'osservazione designato da tale Stato Parte ai sensi dell'Articolo V del Trattato.

2. Saranno fornite le seguenti informazioni tecniche per gli apparecchi fotografici ottici panoramici e a fotogrammi:

- (A) tipo e modello;
- (B) campo visivo, longitudinale e trasversale alla traiettoria di volo, o angoli di scansione, in gradi;
- (C) dimensioni del fotogramma, in millimetri per millimetri
- (D) tempi di esposizione, in secondi;
- (E) tipi e colori dei filtri ottici utilizzati e loro coefficiente di filtro ;
- (F) per ogni obiettivo:
 - (1) nome
 - (2) distanza focale, in millimetri;
 - (3) massima apertura relativa dell'obiettivo;
 - (4) potere risolvete a un rapporto di contrasto di 1000 a 1 o l'equivalente modulazione di 1,0 alla massima apertura dell'obiettivo, in linee per millimetro;
- (G) intervalli di tempo fotografici minimo e massimo, in secondi, o cadenza, in fotogrammi al secondo, se del caso;
- (H) massimo rapporto velocità/altezza, se del caso;
- (I) per gli apparecchi fotografici ottici a fotogrammi, massimo angolo misurato dall'orizzontale, o minimo angolo misurato dalla verticale, in gradi;
- (J) massima quota di impiego in metri, se del caso.

3. Le seguenti informazioni tecniche saranno fornite per le videocamere:

- (A) tipo e modello;
- (B) campo visivo, longitudinale e trasversale alla traiettoria di volo, in gradi;
- (C) per l'obiettivo:
 - (1) distanza focale, in millimetri;
 - (2) massima apertura relativa;
 - (3) potere risolvibile a un rapporto di contrasto di 1000 a 1 o l'equivalente modulazione di 1,0 alla massima apertura dell'obiettivo, in linee per millimetro;
- (D) dimensioni dell'elemento rivelatore in micron, o equivalenti informazioni sul tubo;
- (E) numero degli elementi del rivelatore;
- (F) sensibilità luminosa del sistema, in lux o watts per centimetro quadrato;
- (G) larghezza di banda spettrale, in nanometri

4. Le seguenti informazioni tecniche saranno fornite per i sistemi di scansione lineare a raggi infrarossi:

- (A) tipo e modello;
- (B) campo visivo o angoli di scansione, in gradi;
- (C) minimo campo visivo istantaneo, longitudinale e trasversale alla traiettoria di volo, in milliradiani;
- (D) larghezza di banda spettrale, in micron;
- (E) minima differenza di temperatura risolvibile, in centigradi;
- (F) temperatura del rivelatore durante il funzionamento, in centigradi;
- (G) tempo occorrente dall'accensione perché il sistema si avvii e si raffreddi alla sua normale temperatura di funzionamento, in minuti;
- (H) massimo periodo di funzionamento, se del caso;
- (I) massimo rapporto velocità/altezza;
- (J) massima quota di impiego in metri, se del caso.

5. Le seguenti informazioni tecniche saranno fornite per i radar ad apertura sintetica a scansione laterale:

- (A) tipo e modello;
- (B) bande di frequenza radar, e frequenza specifica di funzionamento, in megahertz;
- (C) polarizzazioni;
- (D) numero degli impulsi radar, per metro o secondo;
- (E) limite di funzionamento angolare a distanza ravvicinata, in gradi dalla verticale;
- (F) ampiezza della spazzata, in chilometri;
- (G) risoluzione al suolo in distanza e azimuth, nel piano inclinato, in metri;
- (H) massima quota di impiego in metri, se del caso;
- (I) potenza di uscita del trasmettitore, in watts.

6. Le seguenti informazioni tecniche saranno fornite per i sensori che registrano dati su pellicola fotografica:

- (A) tipi di pellicola che possono essere utilizzate con ciascun sensore;
- (B) larghezza della pellicola, in millimetri;
- (C) risoluzione della pellicola a un rapporto di contrasto di 1000 a 1 l'equivalente modulazione di 1,0, in linee per millimetro;
- (D) capacità del caricatore per ciascun tipo di pellicola, in metri.

7. Le seguenti informazioni tecniche saranno fornite per i sensori che registrano dati su altri materiali di registrazione:

- (A) tipo e modello dell'apparecchiatura di registrazione dati;
- (B) tipo e formato dei materiali di registrazione dati;
- (C) larghezza di banda, in hertz, se del caso;
- (D) velocità di registrazione dati, in megabit al secondo, se applicabile;
- (E) capacità dei materiali di registrazione, in minuti o megabit;
- (F) formato per la memorizzazione dei dati raccolti dai sensori e l'annotazione dei dati.

SEZIONE II. ANNOTAZIONE DEI DATI

1. I seguenti elementi informativi saranno annotati sui dati raccolti mediante sensori durante un periodo d'osservazione sulla linguetta iniziale di ciascuna bobina della pellicola negativa originale o all'inizio di ogni altro materiale di registrazione conformemente alle disposizioni dell'Appendice 1 al presente Allegato:

- (A) numero di riferimento del volo d'osservazione;
- (B) data del volo d'osservazione.
- (C) descrizione del sensore;
- (D) configurazione del sensore;
- (E) distanza focale, se del caso;

2. I seguenti elementi informativi saranno registrati manualmente o elettronicamente dai sistemi di navigazione e dalle apparecchiature elettroniche di bordo del velivolo d'osservazione e annotati sui dati raccolti mediante sensori durante un periodo d'osservazione in modo tale da non oscurare dettagli, conformemente alle disposizioni dell'Appendice 1 al presente Allegato:

(A) per gli apparecchi fotografici ottici:

- (1) all'inizio del periodo d'osservazione e in una qualsiasi posizione intermedia durante il periodo d'osservazione ove si verifichi un significativo cambiamento di altezza sopra il livello del suolo, rotta o velocità rispetto al suolo, e a intervalli che saranno determinati dalla Commissione Consultiva Cieli Aperti entro il periodo di applicazione provvisoria:

- (a) altezza sopra il livello del suolo;
- (b) posizione;
- (c) rotta vera;
- (d) angolo di scansione;

- (2) su ogni fotogramma della pellicola fotografica:

- (a) numero del fotogramma;
- (b) orario;
- (c) angolo di rollio;

(B) per le videocamere e i dispositivi di scansione lineari a raggi infrarossi, all'inizio del periodo d'osservazione e in qualsiasi posizione intermedia durante il periodo d'osservazione ove si verifichi un significativo cambiamento di altezza sopra il livello del suolo, rotta o velocità rispetto al suolo, e a intervalli che saranno determinati dalla Commissione Consultiva Cieli Aperti entro il periodo di applicazione provvisoria:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) data e orario;
- (2) altezza sopra il livello del suolo;
- (3) posizione;
- (4) rotta vera;
- (5) angolo di scansione;

(C) per i radar ad apertura sintetica a scansione laterale:

- (1) all'inizio del periodo d'osservazione e in qualsiasi posizione intermedia durante il periodo d'osservazione ove si verifichi un significativo cambiamento di altezza sopra il livello del suolo, rotta o velocità rispetto al suolo, e a intervalli che saranno determinati dalla Commissione Consultiva Cieli Aperti entro il periodo di applicazione provvisoria:

- (a) data e orario;
- (b) altezza sopra il livello del suolo;
- (c) posizione;
- (d) rotta vera;
- (e) angolo di depressione al primo obiettivo;
- (f) ampiezza della spazzata;
- (g) polarizzazioni;

(2) ogni volta che sono misurati per assicurare la corretta elaborazione dell'immagine:

- (a) velocità rispetto al suolo;
- (b) deriva;
- (c) angolo di beccheggio;
- (d) angolo di rollio.

3. Per copie di singoli fotogrammi o strisce di immagini prodotte dalla pellicola negativa originale o da altri materiali di registrazione, gli elementi informativi elencati nei paragrafi 1 e 2 della presente Sezione saranno annotati su ciascuna stampa positiva.

4. Gli Stati Parte avranno il diritto di annotare i dati raccolti durante un volo d'osservazione usando caratteri alfanumerici o codici che dovranno essere concordati dalla Commissione Consultiva Cieli Aperti durante il periodo di applicazione provvisoria.

APPENDICE 1 ALL'ALLEGATO B

ANNOTAZIONE DI DATI RACCOLTI DURANTE UN PERIODO D'OSSERVAZIONE

1. Il numero di riferimento del volo d'osservazione sarà indicato da un unico gruppo di 6 caratteri alfanumerici secondo la seguente convenzione:

- (A) le lettere "OS";
- (B) l'ultima cifra dell'anno solare al quale si riferisce la quota attiva individuale;
- (C) un numero di 3 cifre per indicare ciascun singolo volo d'osservazione costituente la quota attiva assegnata durante il riesame annuale nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti per un anno solare a uno Stato Parte sul territorio di un altro Stato Parte.

2. La descrizione del sensore sarà indicata da un unico blocco contenente fino a 6 caratteri alfanumerici costituenti 2 gruppi secondo la seguente convenzione:

- (A) un gruppo contenente fino a 4 caratteri per indicare la categoria del sensore secondo la seguente convenzione:
 - (1) "OP" - apparecchio fotografico ottico panoramico;
 - (2) "OF" - apparecchio fotografico ottico a fotogrammi;
 - (3) "TV" - videocamera;
 - (4) "IRLS" - dispositivo di scansione lineare a raggi infrarossi; o
 - (5) "SAR" - radar ad apertura sintetica a scansione laterale.
- (B) Un gruppo di 2 caratteri per indicare il tipo di materiale di registrazione secondo la seguente convenzione:
 - (1) "BI" - bianco e nero, iso-pancromatico;
 - (2) "BM" - bianco e nero, monocromatico;
 - (3) "BP" - bianco e nero, pancromatico;
 - (4) "BR" - bianco e nero, invertibile;
 - (5) "TA" - nastro, analogico; ovvero
 - (6) "TD" - nastro, digitale.

3. La configurazione del sensore sarà identificata con un unico blocco contenente fino a 9 caratteri alfanumerici comprendente 3 gruppi secondo la seguente convenzione:

- (A) un gruppo di 4 caratteri alfanumerici per indicare l'installazione del sensore sul velivolo d'osservazione sia come:
 - (1) un'installazione interna che sarà identificata con il codice "INT", seguito da un numero indicante l'ubicazione relativa dell'installazione del sensore sul velivolo d'osservazione in ordine consecutivo dal muso alla coda del velivolo d'osservazione; ovvero

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (2) un'installazione in navicella che sarà identificata con il codice "POD", seguito da una delle seguenti 3 lettere:
 - (a) "L" - montaggio sotto l'ala sinistra;
 - (b) "R" - montaggio sotto l'ala destra; ovvero
 - (c) "C" - montaggio sulla mezzeria del velivolo.
 - (B) un gruppo contenente fino a 3 caratteri alfanumerici per indicare il tipo di installazione secondo la seguente convenzione:
 - (1) un'installazione verticale in cui il sensore non sia inclinato più di 5 gradi rispetto alla verticale sarà identificata con la lettera "V";
 - (2) un'installazione obliqua in cui il sensore sia inclinato più di 5 gradi dalla verticale sarà denotata da una delle seguenti 2 lettere seguita dall'angolo di depressione in gradi:
 - (a) "L" - orientamento a sinistra;
 - (b) "R" - orientamento a destra;
 - (3) un'installazione a ventaglio di 2 o più sensori sarà identificata con la lettera "F";
 - (C) per un'installazione a ventaglio un gruppo contenente fino a 2 numeri per indicare il numero e la posizione dei sensori come segue:
 - (1) il primo numero per indicare il numero totale dei sensori in tale installazione;
 - (2) il secondo numero per indicare la posizione del singolo sensore, in ordine consecutivo da sinistra a destra relativa alla direzione del volo del velivolo d'osservazione;
4. La distanza focale di un obiettivo sarà indicata in millimetri.
5. Saranno indicati la data e l'orario approssimati al più vicino minuto dell'Ora Universale Coordinata.
6. L'altezza media rispetto al livello del suolo del velivolo d'osservazione sarà identificata con un numero di cinque cifre seguito da un codice per indicare le unità di misura in piedi, con la lettera "F", o in metri, con la lettera "M".
7. La latitudine e la longitudine della posizione del velivolo d'osservazione saranno indicate in gradi approssimate al più vicino centesimo di grado nel formato "dd.dd(N o S) ddd.dd(E o O)", o in gradi e minuti approssimati al più vicino minuto nel formato "dd mm(N o S) ddd mm(E o O)".
8. La rotta vera del velivolo d'osservazione sarà indicata in gradi approssimati al più vicino grado.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. L'angolo di rollio del velivolo d'osservazione sarà indicato in gradi seguiti da un codice per indicare se l'angolo di rollio è verso sinistra, con la lettera "L", o verso destra, con la lettera "R",
10. L'angolo di beccheggio del velivolo d'osservazione sarà indicato in gradi seguiti da un codice per indicare se l'angolo di beccheggio è verso l'alto, con la lettera "U", o verso il basso, con la lettera "D" rispetto all'orizzontale.
11. L'angolo di deriva del velivolo d'osservazione sarà indicato in gradi seguiti da un codice per indicare se l'angolo di deriva è verso sinistra, con la lettera "L", o verso destra, con la lettera "R", relativi alla traiettoria di volo del velivolo d'osservazione;
12. La velocità rispetto al suolo del velivolo d'osservazione sarà identificata con un numero di 3 cifre seguito da un codice di 2 lettere per indicare le unità di misura in miglia nautiche, con le lettere "NM", o in chilometri, con le lettere "KM", all'ora.
13. Il punto più vicino dell'ampiezza della spazzata sarà indicato in chilometri.
14. L'angolo di depressione sarà indicato in gradi misurati dalla verticale.
15. L'ampiezza della spazzata sarà indicata in chilometri.
16. Per le pellicole fotografiche, ciascun caricatore usato durante un volo d'osservazione per lo stesso sensore sarà numerato consecutivamente iniziando da 1. Ciascun fotogramma sulla pellicola negativa originale esposta di ogni sensore sarà numerato individualmente in ordine sequenziale dal primo fotogramma all'ultimo fotogramma di quel caricatore del sensore. In ogni caso quando la pellicola viene numerata con uno o 2 numeri per fotogramma, un singolo fotogramma sarà definito senza ambiguità specificando il numero più vicino al centro del fotogramma, o, nel caso in cui i numeri siano equidistanti dal centro, il numero intero minore.

ALLEGATO C

INFORMAZIONI SUI VELIVOLI D'OSSERVAZIONE

Ai sensi delle disposizioni dell'Articolo V paragrafo 2 del Trattato, gli Stati Parte, nel designare velivoli come velivoli d'osservazione, daranno notifica a tutti gli altri Stati Parte delle informazioni di seguito specificate.

1. Identificazione:

(A) tipo e modello;

(B) numero, categoria, tipo e configurazione di ogni sensore installato sul velivolo d'osservazione forniti ai sensi delle disposizioni dell'Allegato B al Trattato;

2. Piani di missione:

(A) per ogni tipo e configurazione di sensore installato sul velivolo d'osservazione:

(1) per il quale la risoluzione al suolo dipenda dall'altezza sopra del livello del suolo, l'altezza sopra il livello del suolo in metri dalla quale tale sensore raggiunge la risoluzione al suolo per quella categoria di sensori specificata nell'Articolo IV, paragrafo 2 del Trattato;

(2) per il quale la risoluzione al suolo non dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, la quota per la massima distanza;

(B) velocità di crociera ottimale in chilometri all'ora a ogni quota specificata conformemente alla lettera(A) del presente paragrafo;

(C) consumo di combustibile in chilogrammi all'ora alla velocità di crociera ottimale a ogni quota specificata conformemente alla lettera(A) del presente paragrafo;

3. Apparecchiature di navigazione, comunicazioni e di assistenza all'atterraggio:

(A) ogni tipo di apparecchiatura di navigazione installata sul velivolo d'osservazione, inclusa la sua accuratezza di posizione in metri;

(B) apparecchiature di comunicazioni radio, assistenza all'avvicinamento e all'atterraggio installate sul velivolo d'osservazione, conformemente alla prassi regolare dell'ICAO;

4. Manovre a terra:

- (A) lunghezza, apertura alare, altezza massima, interasse ruote, raggio di sterzata;
- (B) peso massimo al decollo e peso massimo all'atterraggio;
- (C) lunghezza della pista dell'aeroporto e resistenza della pavimentazione necessaria per i massimi pesi al decollo e all'atterraggio, inclusa l'eventuale capacità di atterraggio su piste non pavimentate;
- (D) tipi e capacità di combustibile, olii, fluidi per impianti idraulici e ossigeno;
- (E) tipi di unità elettriche per servizio e avviamento;
- (F) altri requisiti speciali.

4. Disponibilità d'alloggio:

- (A) numero dei membri dell'equipaggio;
- (B) numero degli operatori addetti ai sensori;
- (C) numero di rappresentanti di volo, monitori di volo o rappresentanti che potrebbero essere sistemati a bordo in posti a sedere;
- (D) cuccette.

ALLEGATO D

CERTIFICAZIONE DEI VELIVOLI D'OSSERVAZIONE E DEI SENSORI

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di prendere parte alla certificazione di un velivolo d'osservazione di ogni tipo e modello e della serie connessa di sensori designati da un altro Stato Parte ai sensi dell'Articolo V del Trattato; nel corso di tale operazione il velivolo d'osservazione e relativi sensori saranno esaminati sia al suolo che in volo.

2. Ogni certificazione sarà effettuata al fine di stabilire:

- (A) che il velivolo sia di un tipo e un modello designato ai sensi dell'Articolo V del Trattato;
- (B) che i sensori installati sul velivolo d'osservazione appartengano ad una categoria specificata nell'Articolo IV, paragrafo 1 del Trattato e rispondano ai requisiti specificati nell'Articolo IV, paragrafo 2 del Trattato;
- (C) che siano state fornite le informazioni tecniche conformemente alle disposizioni dell'Allegato B, Sezione I al Trattato;
- (D) nel caso in cui la risoluzione al suolo di un sensore dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, quale sia l'altezza minima sopra il livello del suolo dalla quale ogni sensore installato su un velivolo d'osservazione di quel tipo e modello potrà essere impiegato durante un volo d'osservazione, secondo la limitazione sulla risoluzione al suolo specificata nell'Articolo IV, paragrafo 2 del Trattato;
- (E) nel caso in cui la risoluzione al suolo non dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, quale sia la risoluzione al suolo di ogni sensore installato su un velivolo d'osservazione di quel tipo e modello, secondo la limitazione sulla risoluzione al suolo specificata nell'Articolo IV, paragrafo 2 del Trattato;
- (F) che le coperture per le aperture dei sensori o altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori siano nella corretta posizione ai sensi delle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 4 del Trattato.

3. Ciascuno Stato Parte che effettua una certificazione darà notifica a tutti gli altri Stati Parte e con un preavviso di almeno 60 giorni, del periodo di 7 giorni durante il quale avrà luogo la certificazione di tale velivolo d'osservazione e dei relativi sensori. Tale notifica specificherà:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (A) lo Stato Parte che effettua la certificazione del velivolo d'osservazione e dei relativi sensori
- (B) il punto di entrata dove deve arrivare il personale degli Stati Parte che prende parte alla certificazione;
- (C) la località ove deve essere effettuata la certificazione;
- (D) le date d'inizio e fine della certificazione;
- (E) il numero, tipo e modello di ogni velivolo d'osservazione da certificare;
- (F) il tipo e modello, descrizione e configurazione di ogni sensore installato sul velivolo d'osservazione da certificare, conformemente alle disposizioni dell'Allegato B, Appendice 1 al Trattato.

4. Non oltre 10 giorni dalla ricezione della notifica data ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione, ciascuno Stato Parte darà notifica a tutti gli altri Stati Parte della sua intenzione di partecipare alla certificazione di tale velivolo e dei relativi sensori ai sensi delle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 11. Il numero delle persone che parteciperanno alla certificazione per conto degli Stati Parte che hanno notificato la loro intenzione di partecipare sarà deciso in seno alla Commissione Consultiva Cieli Aperti. Se non altrimenti concordato, il numero di tali persone non sarà in totale superiore a 40 e non ne includerà più di 4 per ogni singolo Stato Parte. Qualora due o più Stati Parte notifichino la loro intenzione di effettuare una certificazione durante lo stesso periodo, verrà deciso in seno alla Commissione Consultiva Cieli Aperti quale di essi effettuerà la certificazione in tale periodo.

5. Ciascun Stato Parte che prende parte alla certificazione darà notifica allo Stato Parte che effettua la certificazione, almeno 30 giorni prima della data di inizio della certificazione del velivolo d'osservazione, come notificato ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione, delle seguenti informazioni:

- (A) nomi degli incaricati che prendono parte alla certificazione e, nel caso in cui venga utilizzato un velivolo da trasporto non commerciale per lo spostamento fino al punto di entrata, un elenco dei nomi dei membri dell'equipaggio specificandone in ogni caso sesso, data e luogo di nascita e numero del passaporto. Tale personale dovrà essere tutto riportato nell'elenco del personale designato ai sensi dell'Articolo XIII, Sezione I del presente Trattato;
- (B) data e orario previsto di arrivo di tale personale al punto di entrata;
- (C) modalità di trasporto usate per arrivare al punto di entrata.

6. Almeno di 14 giorni prima della data di inizio della certificazione del velivolo d'osservazione notificata ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione, lo Stato Parte che effettua la certificazione fornirà agli Stati Parte che prendono parte alla certificazione le seguenti informazioni relative

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad ogni sensore installato sul velivolo d'osservazione, nonché alle apparecchiature connesse impiegate per l'annotazione dei dati raccolti dai sensori:

- (A) descrizione di ogni componente del sensore, incluso il suo scopo e qualsiasi collegamento con le apparecchiature connesse impiegate per l'annotazione dei dati;
- (B) fotografie di ogni sensore riprese separatamente dal velivolo d'osservazione, conformemente alle seguenti specifiche:
 - (1) ogni sensore riempirà almeno l'80 per cento della fotografia orizzontalmente o verticalmente;
 - (2) tali fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero e misureranno 18 centimetri per 24 centimetri, escluso il bordo;
 - (3) su ogni fotografia sarà annotata la categoria del sensore, il suo tipo e formato, nonché il nome dello Stato Parte che sottopone il sensore alla certificazione;
- (C) istruzioni sul funzionamento di ciascun sensore in volo.

7. Qualora nessuno Stato Parte notifichi la sua intenzione di prendere parte alla certificazione ai sensi delle disposizioni del paragrafo 5 della presente Sezione, lo Stato Parte effettuerà esso stesso un esame in volo ai sensi delle disposizioni della Sezione III del presente Allegato e compilerà un rapporto di certificazione conformemente alle disposizioni della Sezione IV del presente Allegato.

8. Le disposizioni dell'Articolo XIII, Sezione II del Trattato si applicheranno al personale di ciascuno Stato Parte che prende parte alla certificazione per tutto il periodo della sua permanenza nel territorio dello Stato Parte che effettua la certificazione.

9. Il personale di ciascuno Stato Parte che prende parte alla certificazione lascerà prontamente il territorio dello Stato Parte che effettua la certificazione dopo la firma del rapporto di certificazione.

SEZIONE II. ESAME AL SUOLO

1. Con il consenso dello Stato Parte che effettua la certificazione, potranno essere effettuati contemporaneamente esami al suolo da più di uno Stato Parte. Gli Stati Parte avranno il diritto di effettuare congiuntamente un esame al suolo del velivolo d'osservazione e dei relativi sensori. Lo Stato Parte che effettua la certificazione avrà il diritto di determinare il numero di persone impiegate in qualsivoglia momento nell'esame al suolo di un velivolo d'osservazione e dei relativi sensori.

2. Se non altrimenti concordato, l'esame al suolo non supererà tre periodi di 8 ore per ogni velivolo d'osservazione e relativi sensori.

3. Prima dell'inizio dell'esame al suolo, lo Stato Parte che effettua la certificazione fornirà agli Stati Parte che prendono parte alla certificazione le seguenti informazioni:

- (A) per gli apparecchi fotografici ottici panoramici e a fotogrammi:
 - (1) curva di trasferimento di modulazione della risposta dell'obiettivo alla frequenza spaziale (caratteristica frequenza/contrasto) alla massima apertura relativa di tale obiettivo in linee per millimetro;
 - (2) specifiche della pellicola per aerofotografia in bianco e nero che sarà utilizzata per raccogliere dati durante un volo d'osservazione o per la duplicazione di tali dati, ai sensi dell'Allegato K, Sezione I, paragrafo 2 al Trattato;
 - (3) specifiche delle apparecchiature per lo sviluppo che saranno utilizzate per sviluppare pellicole negative originali e duplicatori che saranno utilizzati per duplicare pellicole positive o negative, ai sensi dell'Allegato K, Sezione I, paragrafo 1, al Trattato;
 - (4) dati di prove in volo che indichino la risoluzione al suolo in funzione dell'altezza sopra il livello del suolo per ogni tipo di pellicola per aerofotografia che sarà utilizzata con l'apparecchio fotografico ottico;
- (B) per le videocamere, dati di prove in volo di tutti i dispositivi per dati di uscita che indichino la risoluzione al suolo in funzione dell'altezza sopra il livello del suolo;
- (C) per i dispositivi di scansione lineare a raggi infrarossi, dati di prove in volo di tutti i dispositivi per dati di uscita che indichino la risoluzione al suolo in funzione dell'altezza sopra il livello del suolo;
- (D) per i radar ad apertura sintetica a scansione laterale, dati di prove in volo di tutti i dispositivi per dati di uscita che indichino la risoluzione al suolo in funzione della distanza sul sito dal velivolo.

4. Prima dell'inizio dell'esame al suolo, lo Stato Parte che effettua la certificazione terrà una riunione informativa per lo Stato Parte o gli Stati Parte che prendono parte alla certificazione:

- (A) sul suo piano per l'effettuazione dell'esame al suolo del velivolo d'osservazione e dei relativi sensori;
- (B) sul velivolo d'osservazione, nonché sui relativi sensori, sulle apparecchiature connesse e sulle coperture per le aperture dei sensori o su altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori, indicandone l'ubicazione sul velivolo d'osservazione con l'ausilio di schemi, fotografie, diapositive o altro materiale visivo;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (C) su tutte le necessarie misure di sicurezza che dovranno essere osservate durante l'esame al suolo del velivolo d'osservazione e dei relativi sensori;
- (D) sulle procedure di inventario che i nuclei di scorta dello Stato Parte che effettua la certificazione intendono usare ai sensi del paragrafo 6 della presente Sezione.
5. Prima dell'inizio dell'esame al suolo, ciascuno Stato Parte che prende parte alla certificazione consegnerà allo Stato Parte che effettua la certificazione un elenco delle apparecchiature da usare durante l'esame al suolo o l'esame in volo. Agli Stati Parte che effettuano la certificazione sarà consentito di tenere a bordo del velivolo d'osservazione ed utilizzare videocamere, registratori audio portatili e computer elettronici portatili. Agli Stati Parte che prendono parte alla certificazione sarà consentito di utilizzare altre apparecchiature, previa approvazione dello Stato Parte che effettua la certificazione.
6. Gli Stati Parte che prendono parte alla certificazione effettueranno, congiuntamente con lo Stato Parte che effettua la certificazione, un inventario di tutte le apparecchiature previste al paragrafo 5 della presente Sezione ed esamineranno le procedure di inventario che saranno seguite per attestare che ogni apparecchiatura portata a bordo del velivolo d'osservazione dagli Stati Parte che prendono parte alla certificazione sia stata rimossa dal velivolo d'osservazione alla conclusione dell'esame.
7. Il personale di ciascuno Stato Parte che prende parte alla certificazione avrà il diritto di svolgere le seguenti attività durante l'esame al suolo sul velivolo d'osservazione e di ogni sensore installato sul velivolo d'osservazione:
- (A) attestare che il numero dei sensori e la configurazione di ogni sensore installato sul velivolo d'osservazione corrispondano alle informazioni fornite ai sensi della Sezione I, paragrafo 6 del presente Allegato e dell'Allegato C e dell'Allegato B, Sezione I;
- (B) familiarizzarsi con l'installazione di ogni sensore sul velivolo d'osservazione, inclusi i relativi componenti e loro intercollegamenti e collegamenti con qualsiasi apparecchiatura connessa utilizzata per l'annotazione di dati;
- (C) ottenere una dimostrazione del controllo e dell'impiego di ogni sensore;
- (D) familiarizzarsi con i dati di prove di volo forniti ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione.
8. Su richiesta di un qualsiasi Stato Parte che prende parte alla certificazione, lo Stato Parte che effettua la certificazione fotograferà ogni sensore installato sul velivolo d'osservazione, le apparecchiature connesse sul velivolo d'osservazione, o le aperture per i sensori e relative coperture o altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori. Tali fotografie dovranno rispondere ai requisiti specificati nella Sezione I, paragrafo 6, lettere (B) (1), (2) e (3) del presente Allegato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. Lo Stato Parte che effettua la certificazione avrà il diritto di designare persone incaricate di accompagnare per tutta la durata dell'esame al suolo, il personale designato dagli Stati Parte che partecipano alla certificazione al fine di attestare l'ottemperanza alle disposizioni della presente Sezione. Il personale dello Stato Parte che effettua la certificazione non dovrà interferire con le attività degli Stati Parte che prendono parte alla certificazione, a meno che tali attività contrastino con le misure di sicurezza previste al paragrafo 4, lettera(C) della presente Sezione.

10. Lo Stato Parte che effettua la certificazione accorderà agli Stati Parte che prendono parte alla certificazione l'accesso all'intero velivolo d'osservazione, ai relativi sensori e alle apparecchiature connesse e fornirà energia sufficiente per l'impiego dei relativi sensori e delle apparecchiature connesse. Lo Stato Parte che effettua la certificazione aprirà compartimenti o rimuoverà pannelli o barriere nella misura necessaria a consentire l'esame di ogni sensore ed apparecchiatura connessa soggetti a certificazione.

11. In deroga alle disposizioni della presente Sezione, l'esame al suolo sarà effettuato in modo tale da non:

(A) deteriorare, danneggiare o impedire il successivo impiego del velivolo d'osservazione o dei relativi sensori;

(B) alterare la struttura elettrica o meccanica del velivolo d'osservazione o dei relativi sensori;

(C) pregiudicare la navigabilità del velivolo d'osservazione.

12. Gli Stati Parte che prendono parte alla certificazione avranno il diritto di effettuare misurazioni e prendere note, fare schizzi, simili registrazioni e registrazioni utilizzando le apparecchiature elencate nel paragrafo 5 della presente Sezione concernenti il velivolo d'osservazione, i relativi sensori e le apparecchiature connesse. Tali materiali di lavoro potranno essere conservati dallo Stato Parte che prende parte all'esame al suolo e non saranno soggetti ad alcun riscontro od esame ad opera dello Stato Parte che effettua la certificazione.

13. Lo Stato Parte che effettua la certificazione farà il possibile al fine di rispondere a eventuali quesiti degli Stati Parte che prendono parte alla certificazione attinenti all'esame al suolo.

14. Al completamento dell'esame al suolo, gli Stati Parte che prendono parte alla certificazione lasceranno il velivolo d'osservazione e lo Stato Parte che effettua la certificazione avrà il diritto di utilizzare le proprie procedure d'inventario stabilite ai sensi del paragrafo 6 della presente Sezione al fine di attestare che tutte le apparecchiature usate durante l'esame al suolo ai sensi del paragrafo 5 della presente Sezione siano state rimosse dal velivolo d'osservazione.

SEZIONE III. ESAME IN VOLO

1. Oltre ad effettuare un esame al suolo del velivolo d'osservazione e dei relativi sensori, lo Stato Parte che effettua la certificazione eseguirà un esame in volo dei relativi sensori che sia sufficiente a:

- (A) permettere l'osservazione dell'impiego di tutti i sensori installati sul velivolo d'osservazione;
- (B) nel caso in cui la risoluzione al suolo di un sensore dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, stabilire l'altezza minima sopra il livello del suolo dalla quale ogni sensore installato su un velivolo d'osservazione di quel tipo e modello sarà impiegato durante un volo d'osservazione, secondo la limitazione sulla risoluzione al suolo specificata nell'Articolo IV, paragrafo 2, del Trattato;
- (C) nel caso in cui la risoluzione al suolo di un sensore non dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, stabilire che la risoluzione al suolo di ogni sensore installato su un velivolo d'osservazione di quel tipo e modello, sia conforme alla limitazione sulla risoluzione al suolo specificata nell'Articolo IV, paragrafo 2 del Trattato.

2. Prima dell'inizio dell'esame in volo dei sensori, lo Stato Parte che effettua la certificazione terrà una riunione informativa per gli Stati Parte che prendono parte alla certificazione sul suo piano per l'effettuazione dell'esame in volo. In tale riunione informativa saranno forniti:

- (A) uno schema dei bersagli di calibrazione che esso intende usare per l'esame in volo ai sensi delle disposizioni dell'Appendice 1, Sezione I, paragrafo 5, al presente Allegato;
- (B) l'orario previsto, le condizioni meteorologiche, il numero, la direzione e l'altezza sopra il livello del suolo di ciascun passaggio sul bersaglio di calibrazione corrispondente a ogni sensore da certificare;
- (C) tutte le necessarie misure di sicurezza che dovranno essere osservate durante l'esame in volo del velivolo d'osservazione e dei relativi sensori.

3. Prima dell'effettuazione dell'esame in volo e durante il medesimo, gli Stati Parte che prendono parte alla certificazione avranno il diritto di visitare la località ove sono ubicati i bersagli di calibrazione. Lo Stato Parte che effettua la certificazione fornirà le necessarie apparecchiature per attestare che i bersagli di calibrazione rispondano alle specifiche enunciate nell'Appendice 1, Sezione I al presente Allegato.

4. L'esame in volo sarà effettuato in condizioni atmosferiche diurne serene, se non altrimenti concordato, sui bersagli di calibrazione corrispondenti ad ogni categoria di sensori installati sul velivolo d'osservazione ai sensi delle disposizioni dell'Appendice 1, Sezione II al presente Allegato, ai fini di determinare la risoluzione al suolo di ogni sensore.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Lo Stato Parte che effettua la certificazione fornirà i necessari dati sulle condizioni meteorologiche nella località ove sono ubicati bersagli di calibrazione durante l'esame in volo dei sensori per eseguire i calcoli secondo le metodologie specificate nell'Appendice 1, Sezione III al presente Allegato.

6. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di designare personale che prenderà parte all'esame in volo. Qualora il numero delle persone così designate superi la capienza per passeggeri del velivolo d'osservazione, gli Stati Parte che partecipano alla certificazione concorderanno chi del proprio personale parteciperà all'esame in volo.

7. Il personale degli Stati Parte designato ai sensi del paragrafo 6 della presente Sezione avrà il diritto di osservare l'impiego dei sensori da parte del personale dello Stato Parte che effettua la certificazione.

8. Il personale degli Stati Parte che prendono parte alla certificazione avrà il diritto di controllare la rimozione dei sigilli del caricatore della pellicola nonché l'archiviazione, l'elaborazione e la manipolazione della pellicola negativa originale esposta durante l'esame in volo, ai sensi delle disposizioni dell'Allegato K, Sezione II del Trattato.

SEZIONE IV. RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

1. Al completamento degli esami al suolo ed in volo, i dati raccolti mediante sensori e dai bersagli di calibrazione saranno esaminati congiuntamente dallo Stato Parte che effettua la certificazione e dagli Stati Parte che prendono parte alla certificazione. Tali Stati Parte prepareranno congiuntamente un rapporto di certificazione, che stabilirà:

- (A) che il velivolo d'osservazione è di un tipo e modello designato ai sensi dell'Articolo V del Trattato;
- (B) che i sensori installati sul velivolo d'osservazione appartengono ad una categoria prevista nell'Articolo IV, paragrafo 1 del Trattato e rispondono ai requisiti di cui all'Articolo IV, paragrafo 2, del Trattato;
- (C) che sono state fornite le informazioni tecniche sui sensori ai sensi dell'Allegato B, Sezione I al Trattato;
- (D) nel caso in cui la risoluzione al suolo di un sensore dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, quale sia l'altezza minima sopra il livello del suolo dalla quale ogni sensore del genere su un velivolo d'osservazione di quel tipo o modello potrà essere impiegato durante un volo d'osservazione secondo la limitazione sulla risoluzione al suolo specificata nell'Articolo IV, paragrafo 2 del Trattato;
- (E) nel caso in cui la risoluzione al suolo non dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, quale sia la risoluzione al suolo di ogni sensore del genere installato su un velivolo d'osservazione di quel tipo e modello secondo la limitazione sulla risoluzione al suolo specificata nell'Articolo IV, paragrafo 2 del Trattato;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (F) che le coperture per le aperture dei sensori o altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori siano conformi alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 4 del Trattato.
2. Una copia delle informazioni relative ad ogni sensore fornite ai sensi della Sezione I, paragrafo 6 e della Sezione II, paragrafi 3 e 8 del presente Allegato sarà allegata al rapporto di certificazione.
 3. Copie del rapporto di certificazione saranno fornite a tutti gli altri Stati Parte dallo Stato Parte che effettua la certificazione. Gli Stati Parte che non hanno partecipato alla certificazione non avranno il diritto di respingere le conclusioni contenute nel rapporto di certificazione.
 4. Si considererà che un velivolo d'osservazione e la relativa serie di sensori siano stati certificati salvo che gli Stati Parte che partecipano alla certificazione non siano in grado di raggiungere un accordo sul contenuto del rapporto di certificazione.
 5. Nel caso in cui lo Stato Parte che effettua la certificazione e gli Stati Parte che prendono parte alla certificazione non siano in grado di raggiungere un accordo sul contenuto del rapporto di certificazione, il velivolo d'osservazione non dovrà essere utilizzato per i voli d'osservazione fintanto che la questione non venga risolta.

APPENDICE 1 ALL'ALLEGATO D

METODOLOGIE PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DEI SENSORI INSTALLATI SU UN VELIVOLO D'OSSERVAZIONE

La risoluzione al suolo di ogni sensore installato sul velivolo d'osservazione e, ove le sue prestazioni dipendano dall'altezza sopra il livello del suolo, l'altezza minima sopra il livello del suolo dalla quale tale sensore può essere impiegato durante un volo d'osservazione, sarà determinata e attestata sulla base dei dati raccolti su bersagli di calibrazione corrispondenti ad ogni categoria di sensori conformemente alle specifiche di cui alla Sezione I e calcolata conformemente alle metodologie che dovranno essere determinate nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti.

SEZIONE I. SPECIFICHE PER I BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

1. I bersagli di calibrazione saranno forniti dallo Stato Parte che effettua la certificazione ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D al Trattato. Tali bersagli di calibrazione saranno utilizzati per stabilire la risoluzione al suolo dei sensori, di un tipo corrispondente ad ogni categoria di sensori, e progettati conformemente alle caratteristiche specificate qui di seguito.

2. I bersagli di calibrazione per stabilire la risoluzione al suolo degli apparecchi fotografici ottici saranno costituiti da una serie di gruppi di barre alternate bianche e nere. Ciascun gruppo di barre sarà costituito almeno da 2 barre nere separate da una barra bianca. La larghezza delle barre nere e bianche rimarrà costante entro un gruppo. La larghezza delle barre in gruppi di barre nel bersaglio di calibrazione varierà in incrementi sufficienti ad assicurare la precisa misurazione della risoluzione al suolo. La lunghezza delle barre rimarrà costante entro ciascun gruppo. Il rapporto di contrasto barre nere/bianche sarà costante in tutto il bersaglio e sarà pari ad almeno 5 a 1 (equivalente a una modulazione di 0,66).

3. I bersagli di calibrazione per stabilire la risoluzione al suolo di dispositivi di scansione lineare a raggi infrarossi saranno determinati nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti durante il periodo di applicazione provvisoria.

4. I bersagli di calibrazione per stabilire la risoluzione al suolo dei radar ad apertura sintetica a scansione laterale saranno costituiti da file di riflettori angolari triedrici la cui configurazione sarà conforme alle metodologie determinate nell'ambito della Commissione Cieli Aperti durante il periodo di applicazione provvisoria.

5. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte uno schema dei bersagli di calibrazione che esso intende utilizzare ai fini dell'esame in volo. Su tali schemi saranno annotate le dimensioni di ingombro dei bersagli di calibrazione, le loro posizioni e il tipo di terreno su cui sono dislocati, nonché le informazioni corrispondenti a ciascun tipo di bersaglio di calibrazione determinate nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti durante il periodo di applicazione provvisoria.

SEZIONE II. EFFETTUAZIONE DELL'ESAME IN VOLO

1. Al fine di stabilire la risoluzione al suolo di apparecchi fotografici panoramici o a fotogrammi installati verticalmente, la linea di volo del velivolo d'osservazione si troverà direttamente al di sopra del bersaglio di calibrazione e sarà ad esso parallela. Al fine di stabilire la risoluzione al suolo di apparecchi fotografici a fotogrammi installati obliquamente, la linea di volo del velivolo d'osservazione sarà parallela al bersaglio di calibrazione ad una distanza tale che l'immagine del bersaglio di calibrazione appaia in primo piano nel campo visivo dell'apparecchio fotografico ottico regolato al suo massimo angolo misurato dall'orizzontale o al suo minimo angolo misurato dalla verticale.

2. Al fine di stabilire la risoluzione al suolo di dispositivi di scansione lineare a raggi infrarossi, la linea di volo del velivolo d'osservazione si troverà direttamente al di sopra del bersaglio di calibrazione e sarà ad esso parallela a un campo concordato di altezze sopra il livello del suolo.

3. Al fine di stabilire la risoluzione al suolo di un radar ad apertura sintetica a scansione laterale, la linea di volo del velivolo d'osservazione si troverà lateralmente alla fila dei riflettori angolari.

SEZIONE III. ANALISI DEI DATI RACCOLTI DURANTE L'ESAME IN VOLO

1. Dopo l'esame in volo, lo Stato Parte che effettua la certificazione e gli Stati Parte che prendono parte alla certificazione analizzeranno congiuntamente i dati raccolti durante l'esame in volo ai sensi dell'Allegato D, Sezione IV, paragrafo 1 al Trattato.

2. La metodologia per calcolare l'altezza minima sopra il livello del suolo dalla quale ogni apparecchio fotografico ottico installato sul velivolo d'osservazione può essere impiegato durante un volo d'osservazione, incluso il valore del rapporto di contrasto o della modulazione equivalente da usare in tale calcolo, che non sarà inferiore a 1,6:1 (corrispondentemente 0,23) e non maggiore di 4:1 (corrispondentemente 0,6) sarà determinata nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti durante il periodo di applicazione provvisoria e prima del 30 giugno 1992. La risoluzione al suolo degli apparecchi fotografici ottici sarà determinata con un'analisi visiva dell'immagine del bersaglio di calibrazione sulla pellicola negativa originale. Il valore numerico della risoluzione al suolo sarà pari alla larghezza della barra più piccola del bersaglio di calibrazione distinguibile come barra separata.

3. La metodologia per calcolare l'altezza minima sopra il livello del suolo dal quale ogni videocamera installata sul velivolo d'osservazione può essere impiegata durante un volo d'osservazione sarà determinata nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti durante il periodo di applicazione provvisoria.

4. La metodologia per calcolare l'altezza minima sopra il livello del suolo dalla quale un dispositivo di scansione lineare a raggi infrarossi installato sul velivolo d'osservazione può essere impiegato durante un volo d'osservazione, incluso il valore della minima differenza di temperatura

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risolvibile da usare in questo calcolo sarà determinata nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti durante il periodo di applicazione provvisoria.

5. La metodologia per calcolare la risoluzione al suolo di un radar ad apertura sintetica a scansione laterale, inclusa la determinazione della relazione fra metodo a risposta di impulsi e metodo a separazione degli oggetti sarà determinata nell'ambito della Commissione Consultiva Cieli Aperti durante il periodo di applicazione provvisoria.

ALLEGATO E

PROCEDURE PER GLI ARRIVI E LE PARTENZE

1. Ciascuno Stato Parte designerà uno o più punti di entrata, uno o più punti di uscita e uno o più aeroporti Cieli Aperti nel suo territorio. I punti di entrata e i punti di uscita potranno coincidere o meno con gli aeroporti Cieli Aperti. Se non altrimenti concordato, l'aeroporto Cieli Aperti, qualora non coincida con un punto di entrata, dovrà essere designato in modo che la Parte osservante possa raggiungere l'aeroporto Cieli Aperti entro 5 ore dal punto di entrata sia con il proprio velivolo d'osservazione sia con un mezzo di trasporto fornito dalla Parte osservata. La Parte osservante, dopo l'arrivo ad un punto di entrata o ad un aeroporto Cieli Aperti, avrà diritto ad un periodo di riposo, secondo le disposizioni dell'Articolo VI del presente Trattato.

2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di designare posizioni di entrata e posizioni di uscita. Se uno Stato Parte decide di designare posizioni di entrata e posizioni di uscita, tali posizioni dovranno facilitare il volo dal territorio della Parte osservante al punto di entrata della Parte osservata. I voli pianificati fra posizioni di entrata e punti di entrata e fra punti di uscita e posizioni di uscita saranno effettuati conformemente alle norme e alle prassi raccomandate dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) pubblicate e alle norme nazionali pubblicate. Nel caso in cui tratte dei voli fra posizioni di entrata e punti di entrata o fra punti di uscita e posizioni di uscita si trovino nello spazio aereo internazionale, il volo attraverso lo spazio aereo internazionale sarà effettuato conformemente alle norme internazionali pubblicate.

3. Le informazioni su punti di entrata e punti di uscita, aeroporti Cieli Aperti, posizioni di entrata e posizioni di uscita, aeroporti di rifornimento e bersagli di calibrazione saranno inizialmente come specificato nell'Appendice 1 al presente Allegato.

4. Uno Stato Parte avrà il diritto di apportare varianti all'Appendice 1 al presente Allegato dando notifica di tali varianti per iscritto a tutti gli altri Stati Parte almeno 90 giorni prima della loro entrata in vigore.

5. Ciascuno Stato Parte assicurerà l'effettiva osservazione del suo intero territorio come segue:

(A) per il suo territorio continentale, gli aeroporti Cieli Aperti saranno designati in modo tale che nessun punto sul suo territorio disti da uno o più di tali aeroporti più del 35 per cento della massima distanza o distanze di volo stabilite per tale Stato Parte conformemente all'Allegato A al Trattato;

(B) per le parti del suo territorio che sono separate dal territorio continentale:

(1) tale Stato Parte applicherà le disposizioni della lettera(A) del presente paragrafo; ovvero

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (2) nel caso in cui la parte o le parti del territorio siano separate dal territorio continentale da più di 600 chilometri o se concordato fra tale Stato Parte e la Parte osservante, ovvero se altrimenti previsto nell'Allegato A, tale Stato Parte prevederà procedure speciali, incluso il possibile uso di aeroporti di rifornimento; ovvero
- (3) nel caso in cui la parte o le parti del territorio siano separate dal territorio continentale da meno di 600 chilometri, è tale parte o parti del territorio non siano contemplate dalle disposizioni della lettera(A) del presente paragrafo, tale Stato Parte potrà specificare una distanza di volo massima parte nell'Allegato A che contempli tale parte o parti del proprio territorio.

6. Immediatamente dopo l'arrivo di un velivolo d'osservazione al punto di entrata, e immediatamente prima della partenza di un velivolo d'osservazione dal punto di uscita, la Parte osservata e la Parte osservante ispezioneranno entrambe le coperture per le aperture dei sensori o altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori installati ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 4. Nel caso in cui il punto di entrata non coincida con l'aeroporto Cieli Aperti dal quale avrà inizio il volo d'osservazione, la Parte osservata e la Parte osservante ispezioneranno entrambe le coperture per le aperture dei sensori o altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori, immediatamente prima della partenza del velivolo d'osservazione dal punto di entrata in rotta verso l'aeroporto Cieli Aperti dal quale avrà inizio il volo d'osservazione. Qualora il punto di uscita non coincida con l'aeroporto Cieli Aperti in cui terminerà il volo d'osservazione, la Parte osservata e la Parte osservante ispezioneranno entrambe le coperture per le aperture dei sensori o altri dispositivi che precludono l'impiego dei sensori, immediatamente prima della partenza del velivolo d'osservazione da tale aeroporto in rotta verso il punto di uscita.

7. Ogni Stato Parte avrà il diritto di eseguire un esame e un inventario delle apparecchiature che l'altro Stato Parte intende utilizzare per effettuare un'ispezione prevolo dei sensori e, se del caso, del velivolo d'osservazione, nonché dei materiali che i rappresentanti di volo intendono portare a bordo del velivolo d'osservazione. Tale esame e inventario:

- (A) inizieranno non oltre un'ora dopo l'arrivo di tali apparecchiature e materiali al punto di entrata o all'aeroporto Cieli Aperti, a discrezione dello Stato Parte che esegue l'inventario e sarà completato entro un'ora;
- (B) sarà eseguito alla presenza di uno o più incaricati designati dell'altro Stato Parte.

8. Qualora durante l'inventario delle apparecchiature da usare nell'ispezione dei sensori e, se del caso, del velivolo d'osservazione, nonché dei materiali che i rappresentanti di volo intendono portare a bordo del velivolo d'osservazione, lo Stato Parte che esegue l'esame e l'inventario determini che le apparecchiature non sono conformi all'elenco delle apparecchiature autorizzate contenuto nell'Allegato D, Sezione II,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

paragrafo 5, o che i materiali non sono conformi a quelli descritti nell'Allegato G, Sezione I, paragrafo 4 esso avrà il diritto di rifiutare il permesso di utilizzare tali apparecchiature e materiali. Le apparecchiature e i materiali così identificati che vengono portati dalla Parte osservante nel territorio della Parte osservata, se non altrimenti concordato, saranno:

- (A) collocati entro un contenitore di sicurezza sigillato;
- (B) rimossi successivamente dal territorio della Parte osservata non appena possibile, e non oltre la partenza della Parte osservante dal territorio della Parte osservata.

9. Nel caso in cui la Parte osservante si diriga verso il punto di entrata specificato nella notifica data ai sensi dell'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 5 del presente Trattato, utilizzando un velivolo da trasporto immatricolato nella Parte osservante o in un altro Stato Parte, sarà consentito al velivolo da trasporto di:

- (A) partire dal territorio della Parte osservata;
- (B) nel caso in cui il punto di entrata coincida con il punto di uscita rimanere nel punto di entrata fino alla partenza della Parte osservante dal territorio della Parte osservata; ovvero
- (C) nel caso in cui il punto di entrata non coincida con il punto di uscita dirigersi al punto di uscita in tempo sufficiente per un ulteriore riposo dell'equipaggio prima della partenza di tutto il personale della Parte osservante dal territorio della Parte osservata.

10. Nel caso in cui il velivolo d'osservazione sia fornito dalla Parte osservata e la Parte osservante non utilizzi un proprio velivolo da trasporto per condurre il proprio personale dal punto di entrata all'aeroporto Cieli Aperti, la Parte osservata assicurerà che il personale della Parte osservante sia condotto dal punto di entrata all'aeroporto Cieli Aperti e dall'aeroporto Cieli Aperti al punto di uscita.

APPENDICE 1 ALL'ALLEGATO E

SEZIONE I. DESIGNAZIONE DEI SITI

1. I siti da utilizzare come punti di entrata, punti di uscita, aeroporti Cieli Aperti, aeroporti di rifornimento, bersagli di calibrazione e, se del caso, posizioni di entrata e posizioni di uscita sono inizialmente quelli specificati nella Sezione II della presente Appendice. La designazione comprende:

- (A) Sito: denominazione del punto di entrata, del punto di uscita, dell'aeroporto Cieli Aperti, della posizione di entrata, della posizione di uscita, dell'aeroporto di rifornimento e del bersaglio di calibrazione;
- (B) Ubicazione: latitudine e longitudine del rispettivo sito approssimate al più vicino secondo;
- (C) Ispezione: se l'ispezione prevolo del velivolo o dei sensori potrà essere eseguita o meno in tale sito.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II. PUNTI DI ENTRATA, PUNTI DI USCITA, AEROPORTI CIELI APERTI,
POSIZIONI DI ENTRATA, POSIZIONI DI USCITA, AEROPORTI DI
RIFORNIMENTO E BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

Stato Parte: Repubblica Federale di Germania

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Colonia/Bonn (EDDK)	N 50-52-02 E 07-08-37	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Wunstorf (EDNW)	N 52-27-48 E 09-25-70	No
Landsberg/Lech (EDSA)	N 48-94-28 E 10-54-42	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTOBERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Colonia/Bonn	Da determinare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Stati Uniti d'America

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Washington, Aeroporto Internazionale Dulles, DC	N 38-56-36 O 077-27-24	Si
Travis AFB California	N 38-15-48 O 121-55-48	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Washington, Aeroporto Internazionale Dulles, DC	N 38-56-36 O 077-27-24	Si
Travis AFB California	N 38-15-48 O 121-55-48	Si
Elmendorf AFB Alaska	N 61-15-12 O 149-47-30	Si
Lincoln Municipal Nebraska	N 40-51-00 O 096-45-30	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

Honolulu, Aeroporto Internazionale Hawaii	N 21-19-06 O 157-55-24
Malmstrom AFB Montana	N 47-30-18 O 111-11-00
Phoenix, Aeroporto Internazionale Sky Harbor Arizona	N 33-26-12 O 112-00-24
Aeroporto Internazionale General Mitchell, Wisconsin	N 42-56-48 O 087-53-36
McGhee Tyson Tennessee	N 35-48-48 O 083-59-36

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

SITO

Washington, Dulles

Travis AFB

Elmendorf AFB

UBICAZIONE

Da determinare

Da determinare

Da determinare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Gruppo di Stati Parte della Repubblica di Belarus e della Federazione Russa

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Kubinka	N 55-36-30 E 036-39-10	Si
Ulan-Ude	N 51-48-00 E 107-27-00	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Kubinka	N 55-36-30 E 036-39-10	Si
Ulan-Ude	N 51-48-00 E 107-27-00	Si
Magadan	N 59-54-06 E 150-03-01	No
Vorkuta	N 67-29-00 E 063-59-00	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTOBERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Benelux

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Zaventem/ Melsbroek	N 50-54-01 O 04-59-09	si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Zaventem/ Melsbroek	N 50-54-01 O 04-59-09	si

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTOBERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Volkel	N 54-39-03 O 05-42-02

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Repubblica di Bulgaria

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Sofia	N 42-41-07 E 023-24-05	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Sofia	N 42-41-07 E 023-24-05	Si
Burgas	N 42-34-00 E 027-30-00	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Sofia	N 42-41-07 E 023-24-05
Burgas	N 42-34-00 E 027-30-00

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Canada

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Ottawa (CYOW)	N 45-19-21 O 75-40-10	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Ottawa	N 45-19-21 O 75-40-10	No
Iqaluit	N 63-45-22 O 68-33-25	No
Yellowknife	N 62-27-45 O 114-26-20	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Edmonton	N 53-18-35 O 113-34-43
Halifax	N 44-52-51 O 63-30-33
Winnipeg	N 49-54-39 O 97-14-35
Churchill	N 58-44-13 O 94-03-26

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Area di Ottawa	Da determinare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Regno di Danimarca

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Copenhagen, Aeroporto Internazionale (EKCH)	N 55-37-07 E 012-39-26	No
Aeroporto Militare Vaerloese (EKVL)	N 55-46-09 E 012-19-34	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Aeroporto Militare Vaerloese (EKVL)	N 55-46-09 E 012-19-34	Si

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Aeroporto Vagar (EKVG)	N 62-03-51 O 07-16-26
Soendre Stroemfjord Aeroporto Internazionale (BGSF)	N 67-01-05 O 50-41-39

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Aeroporto Militare Vaerloese	N 55-46-09 E 012-19-34

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Regno di Spagna

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Getafe	N 40-17-43 O 03-43-21	Si

PUNTI DI ENTRATA/USCITA PER LE ISOLE CANARIE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Gando	N 27-55-49 O 15-23-05	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Getafe	N 40-17-43 O 03-43-21	Si
Valencia	N 39-29-26 O 0-28-50	No
Valladolid	N 41-42-26 O 4-51-02	No
Moron	N 37-10-34 O 5-36-53	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

Nessuno

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Repubblica Francese

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Orléans-Brichy	N 47-59-12 E 001-45-43	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Orléans-Brichy	N 47-59-12 E 001-45-43	Si
Toulouse-Blagnac	N 43-37-26 E 001-22-53	No
Nizza Costa Azzurra	N 43-39-47 E 007-12-09	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORMIMENTO

Nessuno

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Brize Norton	N 51-44-97 O 001-34-93	Si
Heathrow	N 51-28-72 O 000-27-47	No

NOTA: HEATHROW è utilizzato soltanto per l'arrivo di passeggeri di voli regolari e non per velivoli d'osservazione o da trasporto.

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Brize Norton	N 51-44-97 O 001-34-93	Si
Scampton	N 53-18-45 O 000-32-95	Si
Leuchars	N 55-22-38 O 00-52-03	Si

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare da parte della FAA .

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

Nessuno

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Boscombe Down	N 51-09-10 O 001-44-76

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Repubblica Ellenica

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Salonico, Aeroporto Internazionale	N 40-27-22 E 022-59-21	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Salonico, Aeroporto Internazionale	N 40-27-22 E 022-59-21	Si
Elefsis	N 38-04-00 E 023-33-38	Si

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Chouchouligovo	N 41-24-40 E 023-22-02
----------------	---------------------------

AEROPORTI DI RIFORMIMENTOBERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Repubblica di Ungheria

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Budapest/Ferihegy (LHBP)	N 47-26-18 E 19-15-48	Si
Tokol (LHIL)	N 47-21-14 E 18-58-08	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Budapest/Ferihegy (LHBP)	N 47-26-18 E 19-15-48	Si
Tokol (LHIL)	N 47-21-14 E 18-58-08	Si

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

Nessuno

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
	Da determinare

Stato parte: Repubblica d'Islanda

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Keflavik		Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
-------------	-------------------	--

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Repubblica Italiana

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Milano Malpensa	N 45-38-00 E 08-44-00	Si
Palermo Punta Raisi	N 38-10-40 E 13-05-20	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Milano Malpensa	N 45-38-00 E 08-44-00	Si
Palermo Punta Raisi	N 38-10-40 E 13-05-20	Si

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

I summenzionati aeroporti Cieli Aperti

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Regno di Norvegia

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Oslo/Gardermoen (ENGM)	N 60-12-10 E 11-05-08	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Oslo/Gardermoen (ENGM)	N 60-12-10 E 11-05-08	Si
Tromsøe/Langnes (ENVC)	N 69-40-53 E 18-55-10	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Trondheim/Vaernes (ENVA)	N 63-27-29 E 10-55-33

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Repubblica di Polonia

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Varsavia-Okecie	N 52-13-10 E 21-01-10	si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Varsavia-Okecie	N 52-13-10 E 21-01-10	si

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTOBERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Repubblica Portoghese

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Lisbona, Aeroporto Internazionale	N 38-46-22 O 009-07-58	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Santa Maria	N 36-58-22 O 025-10-17	No
Porto Santo	N 33-04-01 O 016-20-44	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

Lisbona, Aeroporto Internazionale	N 38-46-22 O 009-07-58
Santa Maria, Aeroporto Internazionale	N 36-58-22 O 025-10-17
Porto Santo	N 33-04-01 O 016-20-44

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Lisbona, Aeroporto Internazionale	Da determinare

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Romania

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Bucarest-Otopeni Aeroporto Internazionale	N 44-34-30 E 26-05-10	Si
Timisoara Aeroporto	N 45-48-37 E 21-20-22	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Bucarest-Otopeni Aeroporto Internazionale	N 44-34-30 E 26-05-10	Si
Timisoara Aeroporto	N 45-48-37 E 21-20-22	Si
Bacau Aeroporto	N 46-31-19 E 26-54-41	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORMIMENTO

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Bucarest-Otopeni Aeroporto Internazionale	N 44-34-30 E 26-05-10
Timisoara Aeroporto	N 45-48-37 E 21-20-22

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Uralati	N 45-55-45 E 26-45-11
Dunavat Nord Murighiol	N 45-02-10 E 29-13-20

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Repubblica Federativa Ceca e Slovacca

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Praga, Aeroporto Internazionale	N 50-06-10 E 014-15-40	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Praga, Aeroporto Internazionale	N 50-06-10 E 014-15-40	Si
Bratislava, Aeroporto Internazionale	N 49-10-10 E 021-14-40	No
Kosice, Aeroporto Internazionale	N 48-40-10 E 021-14-40	No

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORMIMENTO

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Bratislava, Aeroporto Internazionale	N 49-10-10 E 017-12-50
Kosice, Aeroporto Internazionale.	N 48-40-10 E 021-14-40

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Praga, Aeroporto Internazionale	Da determinare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Repubblica di Turchia

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Eskisehir	N 39-47-00 E 30-35-00	Si
Diyarbakir	N 30-50-00 E 40-05-00	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Eskisehir	N 39-47-00 E 30-35-00	Si
Diyarbakir	N 30-50-00 E 40-05-00	Si

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORNIMENTO

Da determinare

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Eskisehir	Da determinare
Diyarbakir	Da determinare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato Parte: Ucraina

PUNTI DI ENTRATA/USCITA

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Borispol/Kiev	N 50-20-07 E 030-53-07	Si

AEROPORTI CIELI APERTI

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>ISPEZIONE DI VELIVOLI/SENSORI</u>
Borispol/Kiev	N 50-20-07 E 030-53-07	Si

POSIZIONI DI ENTRATA/USCITA

Da determinare

AEROPORTI DI RIFORMIMENTO

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
Lvov	N 49-48-07 E 023-57-03
Odessa	N 46-25-06 E 030-40-07

BERSAGLI DI CALIBRAZIONE

<u>SITO</u>	<u>UBICAZIONE</u>
-------------	-------------------

ALLEGATO F

ISPEZIONI PREVOLI E VOLI DI DIMOSTRAZIONE

SEZIONE I. ISPEZIONE PREVOLI DEI VELIVOLI D'OSSERVAZIONE E SENSORI DELLA PARTE OSSERVANTE

1. Scopo dell'ispezione prevolo dei velivoli d'osservazione e sensori forniti dalla Parte osservante è attestare che il velivolo d'osservazione, i relativi sensori e le apparecchiature connesse corrispondano a quelle certificate ai sensi delle disposizioni dell'Allegato D al Trattato. La Parte osservata avrà il diritto di effettuare un'ispezione prevolo di un velivolo d'osservazione e relativi sensori fornito dallo Stato Parte osservante per attestare che:

- (A) il velivolo d'osservazione, i relativi sensori e le apparecchiature connesse inclusi, se del caso, obiettivi e pellicole fotografiche corrispondano a quelli certificati conformemente alle disposizioni dell'Allegato D al Trattato;
- (B) non vi siano a bordo del velivolo d'osservazione apparecchiature diverse da quelle ammesse dall'Articolo IV del Trattato.

2. Subito dopo l'arrivo del velivolo d'osservazione al punto d'entrata, la Parte osservata:

- (A) fornirà un elenco degli ispettori, il cui numero non sarà superiore a dieci, se non altrimenti concordato; in tale elenco sarà anche inclusa un'indicazione generale della funzione di ogni ispettore;
- (B) fornirà un elenco delle apparecchiature che intende utilizzare durante l'ispezione prevolo previste nell'Allegato D, Sezione II, paragrafo 5, al Trattato;
- (C) informerà la Parte osservante del suo piano d'ispezione prevolo del velivolo d'osservazione e dei relativi sensori.

3. Prima dell'inizio dell'ispezione prevolo una persona designata dalla Parte osservante:

- (A) terrà una riunione informativa per la Parte osservata sulle procedure d'inventario che saranno seguite onde attestare che tutte le apparecchiature per l'ispezione, nonché le apparecchiature per prove non distruttive, come previsto nel paragrafo 7 della presente Sezione, portate a bordo del velivolo d'osservazione dagli ispettori siano state rimosse dal velivolo d'osservazione alla conclusione dell'ispezione prevolo;
- (B) congiuntamente agli ispettori, effettuerà un esame e un inventario di tutte le apparecchiature da utilizzare durante l'ispezione prevolo;
- (C) terrà una riunione informativa per gli ispettori su tutte le misure di sicurezza che essi dovranno osservare durante l'ispezione prevolo del velivolo d'osservazione e dei relativi sensori.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. L'ispezione prevolo non avrà inizio prima che siano completate le procedure formali d'arrivo e non durerà più di 8 ore.

5. La Parte osservante avrà il diritto di mettere a disposizione propri nuclei di scorta per accompagnare gli ispettori per tutta la durata dell'ispezione prevolo del velivolo d'osservazione e dei relativi sensori onde attestare che l'ispezione sia effettuata conformemente alle disposizioni della presente Sezione. La Parte osservante faciliterà l'ispezione conformemente alle procedure specificate nell'Allegato D, Sezione II, paragrafi 7 e 8 al Trattato.

6. Nell'effettuare l'ispezione prevolo, gli ispettori avranno il diritto di accedere al velivolo d'osservazione, ai relativi sensori e alle apparecchiature connesse, con le stesse modalità previste nell'Allegato D, Sezione II, paragrafo 10 e ottempereranno alle disposizioni dell'Allegato D, Sezione II, paragrafi 11 e 12, al Trattato.

7. Ai fini di tale ispezione la Parte osservata avrà il diritto di recare a bordo e utilizzare le seguenti apparecchiature per prove non distruttive:

- (A) videoendoscopio (endoscopio per fori circolari su videocamera);
- (B) apparecchio per esame radiografico e per esame radiografico a retrodiffusione;
- (C) apparecchio per immagini ad ultrasuoni;
- (D) analizzatore logico/dati;
- (E) sensori passivi a raggi infrarossi;
- (F) apparecchio fotografico da 35 millimetri.

Inoltre, la Parte osservata avrà il diritto di recare a bordo ed utilizzare le apparecchiature per prove non distruttive necessarie per stabilire che non vi siano a bordo apparecchiature diverse da quelle ammesse dall'Articolo IV del Trattato, che possano essere concordate dalla Commissione Consultiva Cieli Aperti prima del 30 giugno 1992.

8. Al completamento dell'ispezione prevolo, gli ispettori lasceranno il velivolo d'osservazione e la Parte osservante avrà il diritto di utilizzare le proprie procedure d'inventario per attestare che tutte le apparecchiature di ispezione utilizzate durante l'ispezione prevolo sono state rimosse dal velivolo d'osservazione. Se la Parte osservata non è in grado di dimostrare quanto sopra a soddisfazione della Parte osservante, quest'ultima avrà il diritto di procedere al volo d'osservazione o di annullarlo, ovvero partire dal territorio della Parte osservata quando sia convinta che sia sicuro operare in tal senso. In quest'ultimo caso, nessun volo d'osservazione sarà imputato alla quota di alcuno dei due Stati Parte.

9. Gli ispettori informeranno immediatamente la Parte osservante qualora determinino che il velivolo d'osservazione, i relativi sensori o le apparecchiature connesse non corrispondono a quelli certificati conformemente alle disposizioni dell'Allegato D al Trattato, o che a bordo del velivolo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d'osservazione vi siano apparecchiature diverse da quelle ammesse dall'Articolo IV del Trattato. Se la Parte osservante non è in grado di dimostrare che il velivolo d'osservazione, i relativi sensori e le apparecchiature connesse corrispondano a quelli certificati conformemente alle disposizioni dell'Allegato D al Trattato e che non vi sono apparecchiature a bordo del velivolo d'osservazione diverse da quella ammesse dall'Articolo IV del Trattato e qualora la Parte osservante e la Parte osservata non concordino altrimenti, la Parte osservata avrà il diritto di vietare il volo d'osservazione ai sensi dell'Articolo VIII del Trattato. Se il volo d'osservazione viene vietato, il velivolo d'osservazione partirà prontamente dal territorio della Parte osservata e nessun volo d'osservazione verrà imputato alla quota di alcuno dei due Stati Parte.

10. Al completamento dell'ispezione prevolo del velivolo d'osservazione e dei relativi sensori, la Parte osservata e la Parte osservante compileranno un rapporto d'ispezione prevolo che attesterà che:

- (A) il velivolo d'osservazione, i relativi sensori e le apparecchiature connesse corrispondono a quelli certificati conformemente alle disposizioni dell'Allegato D al Trattato;
- (B) a bordo del velivolo d'osservazione non vi siano apparecchiature diverse da quelle ammesse dall'Articolo IV del Trattato.

11. La firma del rapporto d'ispezione prevolo da parte della Parte osservata indicherà che questa concorda che la Parte osservante utilizzi tale velivolo d'osservazione per effettuare un volo d'osservazione sul territorio della Parte osservata.

SEZIONE II. ISPEZIONE PREVULO DEI SENSORI DELLA PARTE OSSERVATA

1. Scopo dell'ispezione prevolo dei sensori su un velivolo d'osservazione fornito dalla Parte osservata è attestare che i sensori e le apparecchiature connesse corrispondano a quelli certificati conformemente alle disposizioni dell'Allegato D al Trattato. La Parte osservante avrà il diritto di effettuare un'ispezione prevolo dei sensori e delle apparecchiature connesse installati su un velivolo d'osservazione fornito della Parte osservata per attestare che i relativi sensori e le apparecchiature connesse corrispondano a quelli certificati conformemente alle disposizioni dell'Allegato D al presente Trattato.

2. Subito dopo l'arrivo degli ispettori della Parte osservante nella località ove si svolgerà l'ispezione prevolo, la Parte osservante:

- (A) fornirà un elenco degli ispettori il cui numero non dovrà superare le 5 persone, se non altrimenti concordato, compresa un'indicazione generale della funzione di ogni ispettore;
- (B) fornirà un elenco delle apparecchiature che gli ispettori intendono utilizzare durante l'ispezione prevolo;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(C) informerà la Parte osservata del proprio piano d'ispezione prevolo dei sensori e delle apparecchiature connesse a bordo del velivolo d'osservazione.

3. Prima dell'inizio dell'ispezione prevolo una persona designata dalla Parte osservata:

(A) terrà una riunione informativa per la Parte osservante sulle procedure di inventario che saranno seguite per attestare che tutte le apparecchiature portate a bordo del velivolo d'osservazione dagli ispettori siano state rimosse dal velivolo d'osservazione alla conclusione dell'ispezione prevolo;

(B) congiuntamente agli ispettori effettuerà un esame e un inventario di tutte le apparecchiature da utilizzare durante l'ispezione prevolo;

(C) terrà una riunione informativa per gli ispettori su tutte le necessarie misure di sicurezza che essi dovranno osservare durante l'ispezione prevolo dei sensori e delle apparecchiature connesse installati sul velivolo d'osservazione.

4. L'ispezione prevolo non avrà inizio prima che siano completate le procedure formali d'arrivo e non durerà più di 8 ore.

5. La Parte osservata avrà il diritto di fornire un proprio nucleo di scorta che accompagnerà gli ispettori per tutta la durata dell'ispezione prevolo dei sensori e delle apparecchiature connesse a bordo del velivolo d'osservazione ai fini di attestare che l'ispezione sia effettuata conformemente alle disposizioni della presente Sezione. La Parte osservata faciliterà l'ispezione dei sensori e delle apparecchiature connesse a bordo del velivolo d'osservazione da parte degli ispettori conformemente alle procedure specificate nell'Allegato D, Sezione II, paragrafo 7 al presente Trattato.

6. Nell'effettuare l'ispezione prevolo, gli ispettori avranno il diritto di accedere ai sensori e alle apparecchiature connesse a bordo del velivolo d'osservazione, con le stesse modalità previste nell'Allegato D, Sezione II, paragrafo 10, e ottempereranno alle disposizioni dell'Allegato D, Sezione II, paragrafi da 11 a 12 al Trattato.

7. Al completamento dell'ispezione prevolo, gli ispettori lasceranno il velivolo d'osservazione e la Parte osservata avrà il diritto di utilizzare le proprie procedure d'inventario per attestare che tutte le apparecchiature sono state rimosse dal velivolo d'osservazione. Se la Parte osservante non è in grado di dimostrare quanto sopra a soddisfazione della Parte osservata, quest'ultima Parte avrà il diritto di vietare il volo d'osservazione ai sensi dell'Articolo VIII del Trattato e nessun volo d'osservazione sarà imputato alla quota di alcuno dei due Stati Parte.

8. Gli ispettori informeranno immediatamente la Parte osservata qualora determinino che qualche sensore o una qualche apparecchiatura connessa a bordo del velivolo d'osservazione non corrisponde a quelli certificati conformemente alle disposizioni dell'Allegato D al Trattato. Se la Parte osservata non è in grado di dimostrare che i sensori o le apparecchiature

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

connesse a bordo del velivolo d'osservazione corrispondono a quelli certificati conformemente all'Allegato D al Trattato, la Parte osservante avrà il diritto di:

- (A) convenire di impiegare una serie alternativa di tipi o capacità di sensori proposti dalla Parte osservata;
- (B) procedere secondo il piano di missione originario;
- (C) accettare un ritardo nell'inizio del volo d'osservazione per consentire alla Parte osservata di risolvere il problema che la Parte osservante ha determinato sussista ai sensi del presente paragrafo. Nel caso in cui il problema venga risolto a soddisfazione dello Stato Parte osservante, il volo procederà secondo il piano di missione, se necessario riveduto a seguito di eventuali ritardi. Nel caso in cui il problema non venga risolto a soddisfazione della Parte osservante, tale Parte lascerà il territorio della Parte osservata; ovvero
- (D) annullerà il volo d'osservazione e partirà immediatamente dal territorio della Parte osservata.

9. Qualora la Parte osservante lasci il territorio della Parte osservata senza aver effettuato un volo d'osservazione, come previsto nel paragrafo 8 lettere (C) e (D) della presente Sezione, nessun volo d'osservazione sarà imputato alla quota di alcuno dei due Stati Parte.

10. Al completamento dell'ispezione prevolo dei sensori e delle apparecchiature connesse installati sul velivolo d'osservazione, la Parte osservata e la Parte osservante compileranno un rapporto d'ispezione prevolo che dichiarerà che i sensori corrispondono a quelli certificati conformemente alle disposizioni dell'Allegato D al Trattato. La firma del rapporto d'ispezione prevolo da parte della Parte osservante indicherà che tale Parte concorda che tale velivolo d'osservazione venga utilizzato per effettuare un volo d'osservazione sul territorio della Parte osservata.

SEZIONE III. VOLI DI DIMOSTRAZIONE

1. Nel caso in cui il velivolo sia fornito dalla Parte osservante, la Parte osservante, su richiesta della Parte osservata, effettuerà, successivamente all'ispezione prevolo, un volo di dimostrazione per consentire agli ispettori di osservare il funzionamento dei sensori da utilizzare durante il volo d'osservazione e di raccogliere dati sufficienti a consentire loro di attestare che le capacità di tali sensori sono conformi alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 8 del Trattato.

2. Nel caso in cui il velivolo sia fornito dalla Parte osservata, tale Parte, su richiesta della Parte osservante, effettuerà, successivamente all'ispezione prevolo, un volo di dimostrazione per consentire agli ispettori di osservare il funzionamento dei sensori da utilizzare durante il volo d'osservazione e di raccogliere dati sufficienti a consentire loro di attestare che le capacità di tali sensori sono conformi alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 9, del Trattato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Nel caso in cui la Parte osservata o la Parte osservante eserciti il suo diritto di richiedere un volo di dimostrazione:

- (A) il volo di dimostrazione sarà effettuato conformemente alle prescrizioni dell'Allegato D, Sezione III;
- (B) il volo di dimostrazione non durerà più di 2 ore;
- (C) la Parte osservata fornirà bersagli di calibrazione conformemente alle specifiche di cui all'Appendice 1 all'Allegato D al presente Trattato in prossimità dell'aeroporto in cui dovrà essere effettuata l'ispezione prevolo;
- (D) qualsiasi ritardo nell'evadere una richiesta di un volo di dimostrazione dovuto a condizioni meteorologiche o a problemi del velivolo o dei sensori della Parte osservata non sarà imputato al tempo assegnato per tali voli, se non altrimenti concordato;
- (E) la Parte osservata elaborerà i dati raccolti mediante sensori presso un impianto situato in vicinanza dell'aeroporto in cui deve essere effettuata l'ispezione prevolo, alla presenza di rappresentanti della Parte osservante, conformemente alle disposizioni dell'Articolo IX, Sezioni II e III del Trattato;
- (F) il costo del volo di dimostrazione, inclusa la fornitura di materiali di registrazione dei dati e l'elaborazione dei dati, sarà ripartito conformemente alle disposizioni dell'Allegato L, Sezione I, paragrafo 9, al Trattato.

4. Nel caso in cui la Parte osservata eserciti il suo diritto di richiedere un volo di dimostrazione, la Parte osservante avrà il diritto di aggiungere un periodo non superiore alle 24 ore alle 96 ore consentite per l'effettuazione del volo d'osservazione, ai sensi dell'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 9. Quanto sopra non pregiudicherà il diritto di altri Stati Parte di effettuare voli d'osservazione dopo il periodo originario di 96 ore come previsto nell'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 3 del Trattato.

5. Nel caso in cui la Parte osservante eserciti il suo diritto di richiedere un volo di dimostrazione, questo sarà portato a termine entro il periodo di 96 ore consentito per l'effettuazione del volo d'osservazione, ai sensi dell'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 9 del Trattato.

6. La Parte osservata nel caso in cui non sia convinta che le capacità di un qualsiasi sensore installato sul velivolo d'osservazione fornito dalla Parte osservante sono conformi alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 8 del Trattato, avrà il diritto di:

- (A) nel caso di un sensore per il quale la risoluzione al suolo dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, proporre un'altezza minima alternativa sopra il livello del suolo dalla quale sarà consentito l'impiego di tale sensore durante il volo d'osservazione;
- (B) nel caso di un sensore per il quale la risoluzione al suolo non dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, vietare l'impiego di tale sensore durante il volo d'osservazione; ovvero

- (C) vietare il volo d'osservazione ai sensi delle disposizioni dell'Articolo VIII del Trattato.

7. La Parte osservante, nel caso in cui non sia convinta che le capacità di un qualsiasi sensore installato sul velivolo d'osservazione fornito dalla Parte osservata sono conformi alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 9 del Trattato, avrà il diritto di:

- (A) consentire l'uso di una serie alternativa di tipi o capacità dei sensori proposti dalla Parte osservata;
- (B) nel caso di un sensore per il quale la risoluzione al suolo dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, proporre un'altezza minima alternativa sopra il livello del suolo dalla quale sarà consentito l'impiego di tale sensore durante il volo d'osservazione;
- (C) nel caso di sensori per i quali la risoluzione al suolo non dipenda dall'altezza sopra il livello del suolo, effettuare il volo d'osservazione come pianificato; i costi dei materiali di registrazione dei dati per tale sensore saranno sostenuti dalla Parte osservata;
- (D) accettare un ritardo nell'inizio del volo d'osservazione per consentire alla Parte osservata di risolvere il problema che la Parte osservante ha determinato sussista. Nel caso in cui il problema venga risolto con soddisfazione della Parte osservante, il volo procederà conformemente al piano di missione, se necessario riveduto a seguito di eventuali ritardi. Nel caso in cui il problema non venga risolto con soddisfazione della Parte osservante, tale Parte partirà dal territorio della Parte osservata; ovvero
- (E) annullerà il volo d'osservazione ai sensi dell'Articolo VIII del Trattato e partirà immediatamente dal territorio della Parte osservata.

8. Nel caso in cui il volo d'osservazione sia vietato o annullato dallo Stato Parte che richiede il volo di dimostrazione, nessun volo d'osservazione sarà imputato alla quota di alcuno dei due Stati Parte e lo Stato Parte che ha richiesto il volo di dimostrazione deferirà la questione alla Commissione Consultiva Cieli Aperti.

ALLEGATO G**MONITORI DI VOLO, RAPPRESENTANTI DI VOLO E RAPPRESENTANTI****SEZIONE I. MONITORI DI VOLO E RAPPRESENTANTI DI VOLO**

1. Le disposizioni enunciate nel presente Allegato si applicheranno al personale designato conformemente all'Articolo XIII. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di avere in qualsivoglia momento a bordo del velivolo d'osservazione il numero di monitori di volo e rappresentanti di volo enunciato nell'Articolo VI, Sezione III. Le disposizioni di tale Sezione regoleranno le loro attività per quanto concerne l'organizzazione e l'effettuazione dei voli d'osservazione. Ciascuno Stato Parte faciliterà le attività dei monitori di volo e dei rappresentanti di volo conformemente al presente Allegato.

2. La Parte osservata nominerà uno dei monitori di volo quale monitore di volo capo. Il monitore di volo capo sarà un cittadino dello Stato Parte osservato. La Parte osservante nominerà uno dei rappresentanti di volo quale rappresentante di volo capo. Il rappresentante di volo capo sarà un cittadino della Parte osservante.

3. Nel preparare il volo d'osservazione, i monitori di volo e i rappresentanti di volo avranno il diritto di:

- (A) familiarizzarsi con la letteratura tecnica riguardante il funzionamento e l'impiego dei sensori e con il manuale di istruzioni di volo del velivolo d'osservazione;
- (B) familiarizzarsi con le apparecchiature del velivolo d'osservazione relative al controllo del regime di volo e con il funzionamento e l'impiego dei sensori installati sul velivolo d'osservazione.

4. I monitori di volo e i rappresentanti di volo avranno il diritto di:

- (A) restare a bordo del velivolo d'osservazione per tutta la durata del volo d'osservazione, inclusa qualsiasi sosta per il rifornimento o per emergenze;
- (B) portare a bordo del velivolo d'osservazione e utilizzare mappe, carte aeronautiche, pubblicazioni, manuali delle istruzioni.
- (C) spostarsi liberamente nel velivolo d'osservazione, incluso il ponte di pilotaggio, durante il volo d'osservazione, tranne che per motivi di sicurezza del volo. Nell'esercitare i propri diritti, i monitori di volo o i rappresentanti di volo non dovranno interferire con le attività dell'equipaggio;
- (D) controllare l'osservanza del piano di volo e osservare il regime di volo del velivolo d'osservazione, e il funzionamento e l'impiego dei sensori;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (E) ascoltare comunicazioni radio interne ed esterne a bordo del velivolo e effettuare comunicazioni radio interne;
- (F) registrare i parametri del regime di volo e il funzionamento e l'impiego dei sensori su mappe, carte, blocchetti per appunti.
5. In aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 4 della presente Sezione il monitore di volo capo avrà il diritto di:
- (A) consultare l'equipaggio riguardo l'osservanza delle norme di volo nazionali e delle disposizioni del Trattato;
- (B) osservare le attività dell'equipaggio, incluse le attività svolte sul ponte di pilotaggio, durante il volo d'osservazione, nonché controllare il funzionamento e l'impiego degli strumenti di volo e di navigazione del velivolo d'osservazione;
- (C) fornire raccomandazioni all'equipaggio riguardo l'osservanza del piano di volo;
- (D) chiedere all'equipaggio, senza interferire nelle sue attività, informazioni sul regime di volo;
- (E) comunicare con le autorità di controllo del traffico aereo, se del caso, e coadiuvare nella ritrasmissione e interpretazione delle comunicazioni dirette dalle autorità di controllo del traffico aereo all'equipaggio nonché di quelle dirette dall'equipaggio alle autorità di controllo del traffico aereo in merito all'effettuazione del volo d'osservazione; a tal fine, al monitore di volo capo sarà consentito di effettuare comunicazioni radio esterne utilizzando le apparecchiature radio del velivolo d'osservazione.
6. Il monitore di volo capo, qualora ritenga che il velivolo d'osservazione stia deviando dal suo piano di volo, avvertirà l'equipaggio e potrà informare le autorità di controllo del traffico aereo di qualsiasi deviazione del velivolo d'osservazione dal piano di volo che il monitore di volo capo ritenga possa compromettere la sicurezza del volo.
7. In aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 5 della presente Sezione, il rappresentante di volo capo avrà
- (A) i diritti descritti nel paragrafo 5, commi (A), (B) e (D) della presente Sezione riguardanti l'equipaggio;
- (B) il diritto, in caso di deviazione dal piano di volo, di ricevere una spiegazione dall'equipaggio sui motivi di tale deviazione.
8. I rappresentanti di volo avranno diritto di dirigere l'impiego dei sensori durante il volo d'osservazione. Inoltre, previa notifica alla Parte osservata prima dell'inizio del volo d'osservazione, i rappresentanti di volo avranno il diritto di impiegare i sensori durante il volo d'osservazione. Qualora i rappresentanti di volo esercitino il loro diritto di impiegare i

sensori, ai sensi del presente paragrafo, la Parte osservata non sarà responsabile di alcuna avaria o inadeguatezza della qualità dei dati raccolti mediante i sensori dovute all'impiego dei sensori da parte dei rappresentanti di volo.

SEZIONE II. RAPPRESENTANTI

1. Ogni Parte osservante che utilizza un velivolo d'osservazione designato da uno Stato Parte terzo avrà diritto ad avere in qualsivoglia momento a bordo del velivolo d'osservazione il numero di rappresentanti enunciato nell'Articolo VI, Sezione III del Trattato.

2. La Parte osservante nominerà rappresentante capo uno dei suoi rappresentanti. Il rappresentante capo avrà i diritti del rappresentante di volo capo come specificato nella Sezione I del presente Allegato. Inoltre, il rappresentante capo:

(A) renderà edotto il pilota comandante riguardo l'ottemperanza alle disposizioni del Trattato;

(B) avrà il diritto di controllare l'ottemperanza alle disposizioni del Trattato da parte della Parte osservata;

(C) avrà il diritto, in caso di deviazioni dal piano di volo, di ricevere dal pilota comandante una spiegazione sui motivi di tali deviazioni.

3. I rappresentanti avranno i medesimi diritti dei rappresentanti di volo quali specificati nella Sezione I del presente Allegato.

ALLEGATO H

COORDINAMENTO DEI VOLI D'OSSERVAZIONE PIANIFICATI

1. Per evitare possibili sovrapposizioni temporali nell'effettuazione di voli d'osservazione sullo stesso Stato Parte, ciascuno Stato Parte avente il diritto di effettuare voli d'osservazione in base alla ripartizione annuale delle quote attive potrà notificare a tutti gli altri Stati Parte non oltre il primo novembre di ciascun anno, i propri piani di utilizzazione totale o parziale della propria quota attiva nel corso dell'anno successivo. La notifica indicherà il numero di voli d'osservazione che lo Stato Parte notificante prevede di effettuare sul territorio di altri Stati Parte durante ciascun trimestre di quell'anno.

2. In nessun caso sarà superiore a 16 il numero totale dei voli d'osservazione pianificati e notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente Allegato sul territorio di qualsiasi altro Stato Parte in un dato trimestre. Eccetto quanto previsto dall'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 3, nessuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare più di un volo d'osservazione in qualunque momento, durante il periodo specificato nell'Articolo VI, Sezione I, paragrafo 9, del Trattato.

3. Gli Stati Parte che ai sensi del paragrafo 1 del presente Allegato hanno notificato i loro piani di utilizzazione di una o più quote attive per voli d'osservazione sul territorio dello stesso Stato Parte nel corso di un dato trimestre o di dati trimestri, si consulteranno, se del caso, per evitare eventuali sovrapposizioni nella pianificazione dei loro voli d'osservazione. Nell'eventualità che non possa essere raggiunto un accordo per evitare tali sovrapposizioni tramite consultazioni fra gli Stati Parte interessati, la questione sarà risolta dai medesimi Stati Parte ricorrendo a sorteggio. La prima di tali consultazioni concernenti i voli d'osservazione del trimestre che inizia il primo gennaio dell'anno successivo, comincerà prontamente ad avvenuta ricezione della notifica prevista al paragrafo 1 del presente Allegato. Successive consultazioni saranno svolte fra gli Stati Parte interessati fra il primo febbraio e il 15 febbraio per il trimestre che inizia il primo aprile, fra il primo maggio e il 15 maggio per il trimestre che inizia il primo luglio, fra il primo agosto e il 15 agosto per il trimestre che inizia il primo ottobre. Gli Stati Parte interessati notificheranno l'ordine sequenziale concordato dei voli d'osservazione stabilito in tali consultazioni a tutti gli Stati Parte non oltre il 15 novembre, il 15 febbraio, il 15 maggio e il 15 agosto, rispettivamente.

4. Non oltre 7 giorni dopo la notifica dell'ordine sequenziale dei voli d'osservazione stabilito ai sensi del paragrafo 3 del presente Allegato, ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli Stati Parte che prevedono di effettuare voli d'osservazione sul suo territorio durante quel trimestre ogni volo per il quale esso intende esercitare il diritto di fornire il proprio velivolo d'osservazione.

5. Ciascuno Stato Parte che non abbia dato notifica ai sensi del paragrafo 1 del presente Allegato o che non abbia notificato i propri piani per utilizzare

totalmente le sue quote attive oppure che non abbia effettuato un volo d'osservazione durante il trimestre per il quale ha notificato tale volo pianificato, avrà il diritto di utilizzare tali quote attive residue, purchè tali voli d'osservazione siano stati recepiti nel vigente accordo raggiunto ai sensi del paragrafo 3 del presente Allegato.

ALLEGATO I

INFORMAZIONI SULLO SPAZIO AEREO E SUI VOLI
IN UNO SPAZIO AEREO SOGGETTO A PARTICOLARI RESTRIZIONI

1. Non prima di 90 giorni dopo l'entrata in vigore del Trattato, su richiesta di un qualsiasi altro Stato Parte, uno Stato Parte fornirà, non oltre 30 giorni dopo il ricevimento di una richiesta in tal senso, le seguenti informazioni conformemente alle disposizioni dell'ICAO:

- (A) la struttura del proprio spazio aereo, come pubblicato nella serie Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche (AIP);
- (B) informazioni dettagliate su tutto lo spazio aereo soggetto a particolari restrizioni;
- (C) informazioni sugli aeroporti e procedure di arrivo e partenza per ciascuno dei propri:
 - (1) punti di entrata e punti di uscita;
 - (2) aeroporti Cieli Aperti;
 - (3) aeroporti alternativi, aeroporti di rifornimento per i propri punti di entrata, punti di uscita e aeroporti Cieli Aperti.

2. Ciascuno Stato Parte darà prontamente, agli Stati Parte che hanno richiesto informazioni ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Allegato, notifica di eventuali varianti alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 del presente Allegato. In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, non è necessario fornire gli Avvisi ai Naviganti.

3. Non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore del Trattato, ciascuno Stato Parte darà notifica a tutti gli altri Stati Parte dei riferimenti dai quali saranno tratte le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 1 del presente Allegato.

ALLEGATO J

CONVENZIONE DI MONTREUX

1. I voli d'osservazione effettuati in base alle disposizioni del Trattato che prevede l'osservazione dell'intero territorio degli Stati Parte non pregiudicheranno la Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936.

2. La rotta e la notifica dei voli di transito compiuti da velivoli ai sensi del Trattato che rientrano nell'ambito dell'Articolo 23 della Convenzione di Montreux saranno regolate dalle disposizioni di tale Articolo.

ALLEGATO K**INFORMAZIONI SULLE PELLICOLE FOTOGRAFICHE E SULLE RELATIVE
APPARECCHIATURE PER LO SVILUPPO E LA DUPLICAZIONE, E PROCEDURE
PER LA SORVEGLIANZA DELLO SVILUPPO DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE****SEZIONE I. INFORMAZIONI SULLE PELLICOLE FOTOGRAFICHE E SULLE RELATIVE
APPARECCHIATURE PER LO SVILUPPO E LA DUPLICAZIONE**

1. Conformemente all'Allegato D, Sezione II, paragrafo 3, lettera(A) (3) al Trattato, ciascuno Stato Parte, nel dare notifica ad altri Stati Parte delle apparecchiature per lo sviluppo e la duplicazione che esso intende utilizzare per sviluppare pellicole negative originali o duplicare pellicole positive o negative, fornirà le seguenti informazioni provenienti dal fabbricante:

- (A) nome della sviluppatrice o del duplicatore;
- (B) larghezza e lunghezza massima e minima, se del caso, della pellicola che può essere sviluppata o duplicata;
- (C) ciascun tipo di pellicola che può essere sviluppata o duplicata in tale sviluppatrice;
- (D) ciascuna fase del processo fotografico, incluso il campo di esposizione, la temperatura, la durata, la velocità raccomandata di trasporto della pellicola, i prodotti chimici e le miscele chimiche, per ciascun tipo di pellicola.

2. Conformemente all'Allegato D, Sezione II, paragrafo 3, lettera(A) (2), al Trattato, ciascuno Stato Parte, nel fornire informazioni sui tipi di pellicole per aerofotografia in bianco e nero che esso intende usare per la raccolta di dati durante l'esame in volo, un volo d'osservazione o per la duplicazione di tali dati, forniranno le seguenti informazioni provenienti dal fabbricante per ciascun tipo di pellicola per aerofotografia che può essere sviluppata o duplicata per mezzo delle apparecchiature di sviluppo o di duplicazione cui si fa riferimento nel paragrafo 1 della presente Sezione, come necessario per attestare le capacità della pellicola. A seconda delle prassi nazionali del fabbricante di pellicole, tali informazioni potranno comprendere:

- (A) effettiva velocità della pellicola;
- (B) risoluzione/modulazione;
- (C) sensibilità spettrale;
- (D) densità speculare ottica o caratteristiche sensitometriche.

3. Ciascuno Stato Parte ai fini di determinare le caratteristiche sensitometriche del materiale usato per le pellicole per aereofotografia conformemente alla propria metodologia nazionale, avrà il diritto di ricevere, su richiesta, campioni non esposti di tutti i tipi di pellicola fotografica da usare come materiale di registrazione dei dati, prodotti chimici per il loro

sviluppo e ricevere istruzioni per lo sviluppo e la duplicazione di tali pellicole fotografiche. Tali campioni e istruzioni dovranno essere forniti non oltre 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso.

SEZIONE II. CONTROLLO DELLO SVILUPPO E DELLA DUPLICAZIONE DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE

1. Gli Stati Parte che prendono parte alla certificazione di un velivolo d'osservazione e dei relativi sensori avranno il diritto di controllare lo sviluppo e la duplicazione di pellicole per aerofotografia utilizzate durante l'esame in volo. Il personale dello Stato Parte osservato e dello Stato Parte osservante avrà il diritto di controllare lo sviluppo e la duplicazione di pellicole per aerofotografia utilizzate nel corso di un volo di dimostrazione e di un volo d'osservazione.

2. Durante il controllo dello sviluppo e della duplicazione delle pellicole per aerofotografia, gli Stati Parte avranno il diritto di detenere ed utilizzare, in modo tale da non interrompere lo sviluppo o la duplicazione della pellicola, i seguenti materiali:

- (A) cartine al tornasole;
- (B) termometri;
- (C) apparecchiature per prove chimiche inclusi misuratori del pH e idrometri;
- (D) contasecondi;
- (E) sensitometri;
- (F) densitometri;
- (G) strisce e cunei ottici per prove sensitometriche a 21 incrementi.

3. Prima dello sviluppo delle pellicole esposte durante l'esame in volo, il volo di dimostrazione e il volo d'osservazione, gli Stati Parte verificheranno le apparecchiature e i prodotti chimici di sviluppo delle pellicole sviluppando una striscia per prove sensitometriche a 21 incrementi o esponendo e elaborando un cuneo ottico a 21 incrementi al fine di attestare che i dati sensitometrici per lo sviluppo di quel tipo di pellicola usando tale processo fotografico rispondono alle specifiche indicate ai sensi della Sezione I del presente Allegato. Se non altrimenti concordato, le pellicole negative o positive originali o duplicate per aerofotografia non saranno sviluppate o duplicate finché lo sviluppo della striscia per prove sensitometriche a 21 incrementi o l'esposizione e lo sviluppo del cuneo ottico a 21 incrementi corrisponda alle caratteristiche indicate conformemente alle disposizioni della Sezione I del presente Allegato per quel tipo di pellicola aereofotografica nonché di apparecchiatura di sviluppo o duplicazione.

4. Prima dello sviluppo delle pellicole esposte durante l'esame in volo, il volo di dimostrazione e il volo d'osservazione, gli Stati Parte avranno il diritto di verificare le apparecchiature e i prodotti chimici di sviluppo delle pellicole esponendo e sviluppando una pellicola di prova dello stesso tipo utilizzato durante l'esame in volo, il volo di dimostrazione e il volo d'osservazione per attestare che il processo di lavaggio e fissaggio sia idoneo per l'archiviazione permanente.

ALLEGATO I

COMMISSIONE CONSULTIVA CIELI APERTI

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

Le procedure e le altre disposizioni relative alla Commissione Consultiva Cieli Aperti sono stabilite nel presente Allegato ai sensi dell'Articolo X del Trattato.

1. La Commissione Consultiva Cieli Aperti sarà composta da rappresentanti designati da ciascuno Stato Parte. I supplenti, i consulenti e gli esperti di uno Stato Parte potranno partecipare ai procedimenti della Commissione Consultiva Cieli Aperti secondo quanto ritenuto necessario dallo Stato Parte stesso.
2. La prima sessione della Commissione Consultiva Cieli Aperti avrà inizio non oltre 60 giorni dalla firma del Trattato. Il Presidente della sessione di apertura sarà il rappresentante del Canada.
3. La Commissione Consultiva Cieli Aperti si riunirà per non meno di quattro sessioni ordinarie per anno solare, salvo che essa non decida altrimenti. Potranno essere convocate sessioni straordinarie, su richiesta di uno o più Stati Parte, dal Presidente della Commissione Consultiva Cieli Aperti, il quale dovrà prontamente informare della richiesta tutti gli altri Stati Parte. Dette sessioni avranno inizio non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.
4. Le sessioni della Commissione Consultiva Cieli Aperti non dovranno durare più di 4 settimane, a meno che essa non decida altrimenti.
5. Gli Stati Parte assumeranno la presidenza della Commissione Consultiva Cieli Aperti a turno, secondo l'ordine alfabetico francese. Ciascun Presidente resterà in carica dall'inizio di una sessione fino all'inizio della sessione successiva, se non altrimenti concordato.
6. I rappresentanti presenti alle riunioni siederanno secondo l'ordine alfabetico francese degli Stati Parte.
7. Le lingue di lavoro della Commissione Consultiva Cieli Aperti saranno il francese, l'inglese, l'italiano, il russo, lo spagnolo e il tedesco.
8. I procedimenti della Commissione Consultiva Cieli Aperti saranno riservati, se non altrimenti concordato. La Commissione Consultiva Cieli Aperti potrà concordare di rendere pubblici i suoi procedimenti o le sue decisioni.
9. Durante il periodo di applicazione provvisoria ed entro il 30 giugno 1992 la Commissione Consultiva Cieli Aperti definirà la ripartizione dei costi che risultino in base al Trattato. La Commissione Consultiva Cieli Aperti definirà quanto prima possibile la scala di ripartizione delle spese comuni relative al proprio funzionamento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. Durante il periodo di applicazione provvisoria del Trattato, la Commissione Consultiva Cieli Aperti elaborerà un documento relativo alle notifiche e ai rapporti richiesti dal Trattato che elencherà tutte tali notifiche e rapporti e includerà modelli appropriati per il loro impiego, secondo necessità.

11. La Commissione Consultiva Cieli Aperti elaborerà o rivedrà, secondo necessità, il proprio regolamento e i propri metodi di lavoro.

SEZIONE II. RIESAME ANNUALE DELLE QUOTE ATTIVE

Le procedure per il riesame annuale delle quote attive come previsto nell'Articolo III, Sezione I, paragrafo 7 del Trattato saranno le seguenti:

1. Gli Stati Parte che desiderano modificare totalmente o parzialmente la ripartizione dell'anno precedente rispetto alla loro quota attiva, daranno notifica a tutti gli altri Stati Parte e alla Commissione Consultiva Cieli Aperti, entro il primo ottobre di ciascun anno, di quegli Stati Parte sui quali essi desiderano effettuare voli d'osservazione durante il successivo anno solare. Le modifiche proposte saranno prese in considerazione dagli Stati Parte in sede di riesame, conformemente alle disposizioni enunciate nei seguenti paragrafi della presente Sezione.

2. Se le richieste di voli d'osservazione sul territorio di un qualsiasi dato Stato Parte non superano la sua quota passiva, la ripartizione sarà concordata fra gli Stati e presentata alla Commissione Consultiva Cieli Aperti per l'approvazione.

3. Se le richieste di voli d'osservazione sul territorio di un qualsiasi dato Stato Parte superano la sua quota passiva, la ripartizione sarà allora stabilita mediante accordo fra tutti gli Stati Parte interessati e presentata alla Commissione Consultiva Cieli Aperti per l'approvazione.

SEZIONE III. VOLI D'OSSERVAZIONE STRAORDINARI

1. La Commissione Consultiva Cieli Aperti esaminerà le richieste pervenute dagli organismi della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa autorizzati a trattare in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi nonché da altre competenti organizzazioni internazionali per facilitare l'organizzazione e l'effettuazione di voli d'osservazione straordinari sul territorio di uno Stato Parte che ne sia consenziente.

2. I dati rilevati da tali voli d'osservazione saranno resi disponibili agli organismi e alle organizzazioni interessati.

3. In deroga a qualsiasi altra disposizione del Trattato, gli Stati Parte potranno concordare su base bilaterale e volontaria di effettuare voli d'osservazione l'uno sul territorio dell'altro seguendo le procedure relative all'effettuazione dei voli d'osservazione. Se non altrimenti concordato dagli Stati Parte interessati, i dati rilevati da tali voli d'osservazione saranno resi disponibili alla Commissione Consultiva Cieli Aperti.

4. I voli d'osservazione effettuati in base alle disposizioni della presente Sezione non saranno imputati alle quote attive o passive degli Stati Parte interessati.

SEZIONE IV. ESTENSIONE DEL REGIME CIELI APERTI AD ALTRI SETTORI

1. Gli Stati Parte potranno sottoporre all'esame della Commissione Consultiva Cieli Aperti proposte per estendere il regime Cieli Aperti ad altri specifici settori, quali l'ambiente.

2. La Commissione Consultiva Cieli Aperti potrà adottare decisioni su tali proposte o, secondo necessità, potrà deferirle alla prima conferenza e alle successive conferenze convocate per verificare l'applicazione del Trattato ai sensi delle disposizioni dell'Articolo XVI, paragrafo 3 del Trattato.

